

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 1

giovedì, 02 gennaio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2024, n. 1527	
Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate.	
.....	50
CONSIGLIO REGIONALE - UFFICIO DI PRESIDENZA	
- Deliberazioni	62
DELIBERAZIONE 28 novembre 2024, n. 120	
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) concessione marchi, sale istituzionali e servizi tipografici.	
.....	62
DELIBERAZIONE 28 novembre 2024, n. 121	
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) concessione contributi.	
.....	67
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	74
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato e Pistoia	
DECRETO 19 dicembre 2024, n. 28050 - certificato il 20 dicembre 2024 Lotto 3 della variante alla SRT 429 tratto di Castelfiorentino, di Certaldo e di Gambassi Terme (CUI L01386030488201900034 - CUP D31B19000200003 - CIG 7986093C6A). Autorizzazione allo svincolo definitivo di indennità depositata presso la Ragioneria Territoriale di Stato in Firenze (Ditta n. 54).	
.....	74
Direzione Attività Produttive	
DECRETO 19 dicembre 2024, n. 28061 - certificato il 20 dicembre 2024 Settore "Economia territoriale e progetti integrati" della Direzione Attività produttive - proroga incarico dirigenziale ad interim ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.	
.....	80
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile	
DECRETO 18 dicembre 2024, n. 28064 - certificato il 20 dicembre 2024 Riassetto posizioni di Elevata Qualificazione della Direzione Difesa del suolo e protezione Civile.	
.....	86
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA	

<p>DECRETO 23 dicembre 2024, n. 28202 - certificato il 23 dicembre 2024 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al "Progetto di mitigazione del pericolo idraulico nell'area industriale I Foci, nel Comune di Poggibonsi (SI) - (rif. Tit. 13_1_177 - ID GLP 177)". Proponente: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	94
<p>Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale .</p> <p>DECRETO 22 dicembre 2024, n. 28294 - certificato il 23 dicembre 2024 Declassificazione e dismissione di una porzione di circa 200m del vecchio tracciato in disuso della S.P. 69 "di Cellole" nel Comune di San Gimignano (SI), dalla progr. km 5+800 alla progr. km 6+000 circa.</p> <p>.....</p>	112
<p>Direzione Urbanistica e Sostenibilità</p> <p>DECRETO 23 dicembre 2024, n. 28304 - certificato il 23 dicembre 2024 Revisione assetto organizzativo Direzione Urbanistica e sostenibilità</p> <p>.....</p>	117
<p>Direzione Ambiente ed Energia - Settore VIA</p> <p>DECRETO 23 dicembre 2024, n. 28326 - certificato il 24 dicembre 2024 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità regionale relativa al progetto di modifica sostanziale dell'esistente impianto per il lavaggio a secco e rifinitura tessuti in conto terzi, ubicato in Via Campostino di Mezzana n. 17, nel Comune di Prato. Proponente: Gruppo Lafin S.r.l. - Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	124
<p>GIUNTA REGIONALE</p> <p>- Decisioni</p> <p>DECISIONE 23 dicembre 2024, n. 68 PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2 e 2.2.3 Proroga scadenza per la presentazione delle domande a valere sui bandi per la selezione di progetti per l'efficientamento energetico e la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile rivolti alle imprese.</p> <p>.....</p>	135
<p>ALTRI ENTI</p> <p>AUTORITA' IDRICA TOSCANA</p> <p>AVVISO EX ART. 34 LR65/2014 DI APPROVAZIONE PROGETTO CON VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI PECCIOLI. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA "NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE PECCIOLI E COLLETTAMENTO FOGNARIO DI IMPIANTI MINORI".</p> <p>.....</p>	139

AVVISO EX ART. 34 LR65/2014 DI APPROVAZIONE PROGETTO CON VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI CAPALBIO. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA "RETE FOGNARIA I STRALCIO E DEPURATORE DI CAPALBIO SCALO".

140

SEZIONE II 141

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

- Avvisi 142

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Variante n° 6 al R.U. del Comune di Massa, finalizzata all'introduzione della funzione di commercio all'ingrosso nell'ambito dell'intervento ACO.2.01-Ex Dalmine. Ricorso alla Conferenza paritetica interistituzionale, di cui all'art. 47 della L.R. 65/2014.

142

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

VAM 2024 . QUADRO DI INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Pisa - Anno di riferimento 2023 Anno di applicazione 2024.

143

COMUNE DI AREZZO

DECRETO DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001 DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA UTILIZZATA SENZA TITOLO PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO. IMMOBILE OCCORSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA A. CURINA IN LOCALITÀ SAN LAZZARO. CUP B14D24001940004.

144

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)

Avviso di deposito in libera visione al pubblico della deliberazione C.C. n. 122 del 19/12/2024, avente ad oggetto: RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI DEL PIANO OPERATIVO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R.T. 65/2014 E SS.MM.II.

147

Avviso di deposito in libera visione al pubblico della deliberazione C.C. n. 121 del 19/12/2024, avente ad oggetto: AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R.T. 65/2014 E SS.MM.II.

148

COMUNE DI CALENZANO (Firenze)

VARIANTE AI SENSI ART 112 L.R. 65/2014 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DEL COMPARTO 2C, IN VIA LARGA E VIA DON MINZONI APPROVAZIONE.

149

COMUNE DI CARMIGNANO (Prato)

Realizzazione di nuova infrastruttura per telecomunicazioni da realizzarsi nel Comune di Carmignano in via G. Leopardi - avvio del procedimento di variante urbanistica automatica previsto dall'art. 1 della Legge Regionale n. 12/2022 "Disposizioni di semplificazione per l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".	151
.....	
COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)	
Variante al Piano Operativo Comunale: Riprogettazione interventi Lotto XIII-Torrente Carrione (limitatamente ai tratti compresi tra le sezioni n.72-74 e n.88-89, ex n.36-43, in SX idraulica) Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord. Adozione di variante al Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 327/2001 "Testo Unico degli Espropri" e dell'Art.34 della L.R.T. 65/2014 "Norme per il Governo del Territorio".	153
.....	
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i.	154
.....	
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (Livorno)	
Approvazione del Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola, ai sensi dell'art. 111 e 119 della L.R. n. 65/2014 e contestuale approvazione del Rapporto Ambientale Vas ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10/2010.	155
.....	
COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)	
ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA CON CONTESTUALE VARIANTE AL R.U. RELATIVO ALL'INSEDIAMENTO IURP2 UTOE 7 - SAN MARTINO ALLE FONTI PRESENTATO DA CASTELLO 23 S.R.L. E PERTICI INDUSTRIES S.P.A. - ART. 252 TER DELLA L.R. 65/2014.	157
.....	
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)	
VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008, CONVERTITO CON LEGGE N. 133 DEL 06/08/2008 E DELLA LRT 8/2012. "ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO" - CONTRODEDUZIONI A CONTRIBUTI ED OSSERVAZIONI PERVENUTI - APPROVAZIONE - EFFICACIA PREVISIONI "P.A.V.I. (TRIENNIO 2024-2026) - DELIBERAZIONE C.C.N. 60 DEL 30/09/2024.	158
.....	
COMUNE DI LICCIANA NARDI (Massa Carrara)	

<p>"PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO A EDIFICIO UBCATO IN VIA CROCE 16 LOC. MONTI, NEL COMUNE DI LICCIANA NARDI (MS) PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA" - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI - EFFICACIA.</p> <p>.....</p> <p>"PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AD EDIFICIO UBCATO IN VIA CA MORNELLO LOC. MONTI, NEL COMUNE DI LICCIANA NARDI (MS)" - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI - EFFICACIA.</p> <p>.....</p> <p>COMUNE DI LUCCA</p> <p style="padding-left: 2em;">VARIANTE GENERALE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE AI SENSI DELLA L.R.T. 89/1998 E S.M.I E DEL REGOLAMENTO REGIONALE APPROVATO CON D.P.G.R.T N° 2/R DEL 2014 - DEFINITIVA APPROVAZIONE - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA RUMOROSE.</p> <p>.....</p> <p>COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)</p> <p style="padding-left: 2em;">CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PER VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI OPERA PUBBLICA E RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI VARIANTE AUTOMATICA AI SENSI DELLA LRT N. 12/2022 INERENTE ALLA VARIANTE AL PROGETTO PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1. SOSTITUZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CAT E RIQUALIFICAZIONE OO.UU.AREE LIMITROFE. CUPC61B21003330001.</p> <p>.....</p> <p>COMUNE DI MONTIGNOSO (Massa Carrara)</p> <p style="padding-left: 2em;">Adozione di varianti puntuali al Piano Operativo con adeguamento del Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.</p> <p>.....</p> <p>COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)</p> <p style="padding-left: 2em;">VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EX ART. 252 TER DELLA L.R. N. 65/2014 PER LA DIVERSA CONFIGURAZIONE DEI COMPARTI 10 E 12 DI TIPO D1B DELL'UTOE PONTEDERA - GELLO E CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DI VINCOLI INFRASTRUTTURALI. VERIFICA DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 65/2014.</p> <p>.....</p> <p>COMUNE DI PORCARI (Lucca)</p>	<p>159</p> <p>161</p> <p>163</p> <p>164</p> <p>165</p> <p>166</p>
--	---

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI INSEDIAMEN- TO PRODUTTIVO A RUGHI IN VARIANTE AL R.U. ME- DIANTE SUAP AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. N. 65/2014 E DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 - DITTA COFIL.	167
COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)	168
Avviso di pubblicazione dell'atto di approvazione della Delibera Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2024 relativa al Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)" - Implementazione cartogra- fica e normativa del quadro conoscitivo del Piano Operativo ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014.	168
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (Arezzo)	169
DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE n.70 del 28.11.2024 ADOZIO- NE VARIANTE AL R.U. EX. ART. 34 L.R.T. 65/2014 ME- DIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLI- CO A SERVIZIO DEL CIMITERO DI PERSIGNANO MAL- VA - FINANZIATO FSC 21/27 REGIONE TOSCANA - D.D.R.T. N.13252 DEL 27.06.2022 - APPOSIZIONE VINCOLO PRE- ORDINATO ALL'ESPROPRIO AI SENSI DEL D.P.R. 327/2001.	169

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 1 al B.U. n. 1 del 02/01/2025
CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni
REGIONE TOSCANA
DELIBERAZIONE del 18 dicembre 2024, n. 99 Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2025-2026-2027.
Supplemento n. 2 al B.U. n. 1 del 02/01/2025
GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni
DELIBERAZIONE del 23 dicembre 2024, n. 1542 Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs.118/2011.
DELIBERAZIONE del 23 dicembre 2024, n. 1543 Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.
DELIBERAZIONE del 23 dicembre 2024, n. 1544 Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.
Supplemento n. 3 al B.U. n. 1 del 02/01/2025
GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti
REGIONE TOSCANA - Direzione Programmazione e Bilancio - Settore Controllo Finanziario, Rendiconto, Organismo di Programmazione FSC
DECRETO del 11 dicembre 2024, n. 28089 PSC Toscana 2000-2020 - Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Piano Sviluppo e Coesione Regione Toscana- PSC.
Supplemento n. 4 al B.U. n. 1 del 02/01/2025
GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti
REGIONE TOSCANA - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Decreti vari 28046-28048-28049-28086-28132-28135-28136-28176-28191-28195-28199-28201-28208-28213-28217-28218-28228-28232-28245-28246-28251-28253-28266-28267-28268-28271

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 170 del 23 dicembre 2024

Oggetto:

Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione". Delega a partecipare all'assemblea convocata per il giorno 24 dicembre 2024.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia di "*Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione*";

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l'articolo 14, in base al quale:

“1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.”

Preso atto che è stata convocata un'assemblea dei soci di "*Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione*" per il giorno 24 dicembre 2024 e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, a partecipare alla sopracitata assemblea, convocata per il giorno 24 dicembre 2024;

DECRETA

L'Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoffo, è delegato a partecipare all'assemblea di "*Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione*" convocata per il giorno 24 dicembre 2024.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 171 del 24 dicembre 2024

Oggetto:

Consorzio per la Zona Industriale Apuana (ZIA). Delega a partecipare all'assemblea convocata per il giorno 27 dicembre 2024, in prima convocazione, e per il giorno 3 gennaio 2025, in seconda convocazione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015), ed in particolare:

- l'art. 7, comma 2, che stabilisce che la Regione sia rappresentata in assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato e che, in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente della Giunta regionale possa delegare a rappresentarlo il dirigente competente;

Preso atto che è stata convocata un'assemblea del Consorzio Industriale Apuana (ZIA) per il giorno 27 dicembre 2024, in prima convocazione, e per il giorno 3 gennaio 2025 in seconda convocazione e considerato che in tali date il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare alle suddette assemblee per altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo, Leonardo Marras, a partecipare alla sopracitata assemblea, convocata per il giorno 27 dicembre 2024, in prima convocazione e per il giorno 3 gennaio 2025, in seconda convocazione;

Ritenuto, altresì, opportuno, in caso di impedimento dell'Assessore Marras, delegare a partecipare alla suddetta assemblea la Dott.ssa Simonetta Baldi, competente in materia in quanto dirigente responsabile del Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività produttive";

DECRETA

- l'Assessore all'economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo, Leonardo Marras, è delegato a partecipare all'assemblea del Consorzio per la Zona Industriale Apuana (ZIA) convocata per il giorno 27 dicembre 2024, in prima convocazione, e per il giorno 3 gennaio 2025, in seconda convocazione;

- in caso di impedimento dell'Assessore Leonardo Marras, la Dott.ssa Simonetta Baldi, dirigente responsabile del Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività produttive", è delegata a partecipare alla sopracitata assemblea.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 172 del 24 dicembre 2024

Oggetto:

Alatoscana S.p.A. . Delega a partecipare all'assemblea dei soci convocata per il giorno 27 dicembre 2024.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è socia della società Alatoscana S.p.A.;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare l'articolo 14, in base al quale:

- La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.

- In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione organizzativa (ora titolare di "incarico di Elevata Qualificazione"), assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile;

Preso atto che per il giorno 27 dicembre 2024 è stata convocata un'assemblea dei soci di Alatoscana S.p.A. e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, a partecipare alla suddetta assemblea, convocata per il giorno 27 dicembre 2024;

Ritenuto, altresì, opportuno, in caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Stefano Baccelli, delegare alla partecipazione alla suddetta assemblea la Dott.ssa Barbara Bini, competente in materia in quanto dirigente responsabile del Settore "Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale" della Direzione "Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale" e, in caso di impedimento di quest'ultima, la Dott.ssa Daniela Sepe, funzionario in servizio presso lo stesso Settore e titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Attività amministrative relative alle Società partecipate e ai piani di investimento per il rinnovo della flotta su gomma e marittima";

DECRETA

- L'Assessore regionale alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a partecipare all'assemblea dei soci di Alatoscana S.p.A. convocata per il giorno 27 dicembre 2024;

- in caso di assenza o impedimento dell'Assessore Baccelli, la Dott.ssa Barbara Bini, dirigente responsabile del Settore "Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale" della Direzione "Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale", è delegata a partecipare alla sopracitata assemblea convocata per il giorno 27 dicembre 2024;

- in caso di impedimento della Dott.ssa Barbara Bini, è delegata a partecipare alla suddetta assemblea la Dott.ssa Daniela Sepe, funzionario in servizio presso il Settore “Attività amministrative per la mobilità, le infrastrutture e il trasporto pubblico locale”, titolare di incarico di Elevata Qualificazione “Attività amministrative relative alle Società partecipate e ai piani di investimento per il rinnovo della flotta su gomma e marittima”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/12/2024 (punto N 4)

Delibera N 1519 del 19/12/2024

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Elisa DEL PIANTA

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Fondo per le Mense Scolastiche Biologiche: riparto e assegnazione risorse ai Comuni beneficiari - annualità 2024

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 64, comma 5 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 che, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma e per realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica, istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali a decorrere dall'anno 2018, da attribuire a favore delle Regioni e Province autonome;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro della Salute del 18 dicembre 2017 n. 14771, recante "Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche" ed in particolare l'art. 3 che prevede l'istituzione, presso il Ministero, dell'elenco delle stazioni appaltanti che hanno proceduto all'aggiudicazione del servizio di mensa scolastica biologica e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 22 febbraio 2018 n. 2026, che definisce i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo sulla base del numero dei beneficiari del servizio mensa scolastica biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia Autonoma riportati nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 22 luglio 2024 n. 329482, recante il riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2024, ed in particolare:

- l'allegato 1, che assegna alla Regione Toscana un contributo totale pari ad euro 475.953,24 per un totale di 5.381.854 pasti (contributo pari ad euro 0,088436 a pasto), per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
- l'allegato 2, riportante l'elenco stazioni appaltanti e soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica al 31 marzo 2024, che per la Regione Toscana indica i seguenti comuni:

• Monterchi (AR)	nr. beneficiari	16.150;
• Bagno a Ripoli (FI)	nr. beneficiari	277.195;
• Figline e Incisa Val d'Arno (FI)	nr. beneficiari	260.410;
• Fucecchio (FI)	nr. beneficiari	242.654;
• San Casciano In Val Di Pesa (FI)	nr. beneficiari	190.400;
• Monte Argentario (GR)	nr. beneficiari	20.700;
• Livorno (LI)	nr. beneficiari	1.024.950;
• Camaiore (LU)	nr. beneficiari	198.425;
• Carrara (MS)	nr. beneficiari	557.512;
• Montignoso (MS)	nr. beneficiari	23.065;
• Bientina (PI) (U.V.)	nr. beneficiari	49.176;
• Buti (PI) (U.V.)	nr. beneficiari	42.228;
• Calcinaia (PI) (U.V.)	nr. beneficiari	86.728;
• Capannoli (PI) (U.V.)	nr. beneficiari	63.728;
• Casciana Terme Lari (PI) (U.V.)	nr. beneficiari	96.460;
• Palaia (PI) (U.V.)	nr. beneficiari	20.680;
• Pontedera (PI) ((U.V.)	nr. beneficiari	267.530;
• Calci (PI)	nr. beneficiari	40.035;
• Crespina Lorenzana (PI)	nr. beneficiari	73.100;
• Pisa (PI)	nr. beneficiari	418.152;

• Riparbella (PI)	nr. beneficiari	24.718;
• Vicopisano (PI)	nr. beneficiari	52.920;
• Pescia (PT)	nr. beneficiari	172.817;
• Pistoia (PT)	nr. beneficiari	650.030;
• Poggio A Caiano (PO)	nr. beneficiari	111.600;
• Chianciano Terme (SI)	nr. beneficiari	56.500;
• Chiusi (SI)	nr. beneficiari	62.849;
• Monteriggioni (SI)	nr. beneficiari	100.342;
• Piancastagnaio (SI)	nr. beneficiari	42.160;
• Sovicille (SI)	nr. beneficiari	138.640;

per un totale di 5.381.854 beneficiari;

- l'allegato 3, che assegna alla Regione Toscana un contributo totale pari ad euro 45.831,47 per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica;

Rilevato che in data 30/10/2008 è stata costituita, dai Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera l'Unione Valdera, alla quale i Comuni partecipanti hanno trasferito la gestione di alcune funzioni tra cui "trasporto e refezione scolastica", e che le risorse per tali comuni devono essere trasferite all'Unione Valdera stessa;

Visto l'art. 4 del D.M. 22 luglio 2024 n. 329482, che stabilisce che la Regione trasferisca le risorse assegnate di cui all'allegato 2 sopracitato, ai ai soggetti iscritti all'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti ricadenti nel territorio di competenza indicati nell'Allegato 2 al citato decreto, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;

Ritenuto di trasferire le risorse di assegnate alla Regione per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica, di cui all'art. 5 del DM 22 luglio 2024 n. 329482 ripartendole proporzionalmente ai Comuni in riferimento al nr. di beneficiari, perché realizzino iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica;

Ritenuto di assegnare ai Comuni iscritti all'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 329482/2024 al 31 marzo 2024 le risorse come di seguito riportate, distinte tra la riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e la realizzazione di iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica:

Comune appaltante	Contributo TOTALE	Per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica (art. 4 DM 329482/2024)	Per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica (art. 5 DM 329482/2024)
Monterchi (AR)	€ 1.565,78	€ 1.428,25	€ 137,53
Bagno a Ripoli (FI)	€ 26.874,77	€ 24.514,20	€ 2.360,57
Figline e Incisa Val d'Arno (FI)	€ 25.247,42	€ 23.029,79	€ 2.217,63
Fucecchio (FI)	€ 23.525,92	€ 21.459,51	€ 2.066,42
San Casciano In Val Di Pesa (FI)	€ 18.459,77	€ 16.838,34	€ 1.621,43

Monte Argentario (GR)	€ 2.006,92	€ 1.830,64	€ 176,28
Livorno (LI)	€ 99.371,56	€ 90.643,16	€ 8.728,40
Camaiore (LU)	€ 19.237,82	€ 17.548,05	€ 1.689,77
Carrara (MS)	€ 54.052,23	€ 49.304,50	€ 4.747,73
Montignoso (MS)	€ 2.236,21	€ 2.039,79	€ 196,42
Unione Valdera (PI)	Bientina	€ 4.767,74	€ 4.348,96
	Buti	€ 4.094,11	€ 3.734,50
	Calcinaia	€ 8.408,51	€ 7.669,94
	Capannoli	€ 6.178,59	€ 5.635,89
	Casciana Terme Lari	€ 9.352,05	€ 8.530,60
	Palaia	€ 2.004,98	€ 1.828,87
Pontedera	€ 25.937,73	€ 23.659,46	€ 2.278,27
Calci (PI)	€ 3.881,50	€ 3.540,56	€ 340,94
Crespina Lorenzana (PI)	€ 7.087,23	€ 6.464,72	€ 622,51
Pisa (PI)	€ 40.540,92	€ 36.979,97	€ 3.560,95
Riparbella (PI)	€ 2.396,48	€ 2.185,98	€ 210,50
Vicopisano (PI)	€ 5.130,73	€ 4.680,07	€ 450,66
Pescia (PT)	€ 16.755,06	€ 15.283,36	€ 1.471,70
Pistoia (PT)	€ 63.022,10	€ 57.486,49	€ 5.535,61
Poggio A Caiano (PO)	€ 10.819,91	€ 9.869,53	€ 950,38
Chianciano Terme (SI)	€ 5.477,82	€ 4.996,67	€ 481,15
Chiusi (SI)	€ 6.093,38	€ 5.558,16	€ 535,22
Monteriggioni (SI)	€ 9.728,42	€ 8.873,91	€ 854,51
Piancastagnaio (SI)	€ 4.087,52	€ 3.728,49	€ 359,03
Sovicille (SI)	€ 13.441,51	€ 12.260,86	€ 1.180,65
TOTALI	€ 521.784,71	€ 475.953,24	€ 45.831,47

Ritenuto di disporre che la liquidazione delle risorse sia subordinata alla presentazione, da parte del Comune:

- a) del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità,
- b) della dichiarazione del rispetto delle percentuali minime e dei requisiti di cui all'Allegato 1 al D.M. n.14771 del 18/12/2017;
- c) della dichiarazione del Comune, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, di aver adottato un sistema di controlli che garantisca il rispetto delle percentuali di alimenti biologici indicati nella partecipazione al bando;
- d) dell'impegno del Comune a trasferire i fondi di cui all'art. 4 del DM 329482/2024 ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
- e) dell'impegno del Comune a relazionare alla regione, entro 1 anno dalla liquidazione del contributo:
 - sul trasferimento dei fondi di cui all'art. 4 del DM 329482/2024 ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
 - sulle iniziative svolte di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione di cui all'art. art. 5 del DM 329482/2024;
 - sul sistema di controlli adottato per garantire il rispetto delle percentuali di alimenti biologici dichiarate nella partecipazione al bando;

Visto il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 22/07/2024 n. 329482, di riparto per l'annualità 2024, che assegna alla Regione Toscana euro 521.784,71;

Visto il Decreto Direttoriale 03/09/2024 n. 407868 di impegno del Fondo delle Mense scolastiche biologiche anno 2024;

Dato atto che le risorse sopracitate, pari ad euro 521.784,71 sono state trasferite alla Regione Toscana in data 14/10/2024 con bolletta 19130 del 14/10/2024;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 25/11/2024 n. 1385 " Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011";

Dato atto che le medesime risorse risultano disponibili sul capitolo d'uscita n. 52857 (stanziamento "puro") "Fondo statale per le mense scolastiche biologiche – art. 64 co 5 bis L. 96/2017" del bilancio regionale 2024-2026 annualità 2024, a seguito della D.G.R. 1385/2024;

Richiamato il Dlgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 "Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.";

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 2 del 08/01/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di direzione (CD) nella seduta del 12/12/2024;

Tutto ciò premesso e considerato

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di approvare la seguente assegnazione delle risorse ai comuni di riferimento e all'Unione Valdera (per i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera), da utilizzare come indicato:

Comune appaltante	Contributo TOTALE	Per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica (art. 4 DM 329482/2024)	Per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica (art. 5 DM 329482/2024)	
Monterchi (AR)	€ 1.565,78	€ 1.428,25	€ 137,53	
Bagno a Ripoli (FI)	€ 26.874,77	€ 24.514,20	€ 2.360,57	
Figline e Incisa Val d'Arno (FI)	€ 25.247,42	€ 23.029,79	€ 2.217,63	
Fucecchio (FI)	€ 23.525,92	€ 21.459,51	€ 2.066,42	
San Casciano In Val Di Pesa (FI)	€ 18.459,77	€ 16.838,34	€ 1.621,43	
Monte Argentario (GR)	€ 2.006,92	€ 1.830,64	€ 176,28	
Livorno (LI)	€ 99.371,56	€ 90.643,16	€ 8.728,40	
Camaione (LU)	€ 19.237,82	€ 17.548,05	€ 1.689,77	
Carrara (MS)	€ 54.052,23	€ 49.304,50	€ 4.747,73	
Montignoso (MS)	€ 2.236,21	€ 2.039,79	€ 196,42	
Unione Valdera (PI)	Bientina	€ 4.767,74	€ 4.348,96	€ 418,78
	Buti	€ 4.094,11	€ 3.734,50	€ 359,61
	Calcinaia	€ 8.408,51	€ 7.669,94	€ 738,57
	Capannoli	€ 6.178,59	€ 5.635,89	€ 542,70
	Casciana Terme Lari	€ 9.352,05	€ 8.530,60	€ 821,45
	Palaia	€ 2.004,98	€ 1.828,87	€ 176,11
	Pontedera	€ 25.937,73	€ 23.659,46	€ 2.278,27
Calci (PI)	€ 3.881,50	€ 3.540,56	€ 340,94	
Crespina Lorenzana (PI)	€ 7.087,23	€ 6.464,72	€ 622,51	
Pisa (PI)	€ 40.540,92	€ 36.979,97	€ 3.560,95	
Riparbella (PI)	€ 2.396,48	€ 2.185,98	€ 210,50	
Vicopisano (PI)	€ 5.130,73	€ 4.680,07	€ 450,66	
Pescia (PT)	€ 16.755,06	€ 15.283,36	€ 1.471,70	
Pistoia (PT)	€ 63.022,10	€ 57.486,49	€ 5.535,61	
Poggio A Caiano (PO)	€ 10.819,91	€ 9.869,53	€ 950,38	
Chianciano Terme (SI)	€ 5.477,82	€ 4.996,67	€ 481,15	
Chiusi (SI)	€ 6.093,38	€ 5.558,16	€ 535,22	
Monteriggioni (SI)	€ 9.728,42	€ 8.873,91	€ 854,51	
Piancastagnaio (SI)	€ 4.087,52	€ 3.728,49	€ 359,03	
Sovicille (SI)	€ 13.441,51	€ 12.260,86	€ 1.180,65	
TOTALI	€ 521.784,71	€ 475.953,24	€ 45.831,47	

2. Di disporre che i Comuni assegnatari e l'Unione Valdera (per i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera), utilizzino le risorse di cui sopra,

nelle misure indicate, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e per la realizzazione di iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica: come riportato in narrativa;

3. Di disporre che la liquidazione delle risorse ai comuni beneficiari sia subordinata alla presentazione, da parte del Comune, o dell'Unione Valdera per i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera:
 - a) del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità,
 - b) della dichiarazione del rispetto delle percentuali minime e dei requisiti di cui all'Allegato 1 al D.M. n.14771 del 18/12/2017;
 - c) della dichiarazione del Comune, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00, di aver adottato un sistema di controlli che garantisca il rispetto delle percentuali di alimenti biologici indicati nella partecipazione al bando;
 - d) dell'impegno del Comune a trasferire i fondi di cui all'art. 4 del DM 329482/2024 ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
 - e) dell'impegno del Comune a relazionare alla regione, entro 1 anno dalla liquidazione del contributo:
 - sul trasferimento dei fondi di cui all' art. 4 del DM 329482/2024 ai beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica;
 - sulle iniziative svolte di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione di cui all'art. art. 5 del 329482/2024;
 - sul sistema di controlli adottato per garantire il rispetto delle percentuali di alimenti biologici dichiarate nella partecipazione al bando;
4. di assegnare le risorse ai comuni beneficiari e all'Unione Valdera (per i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera), secondo la tabella di ripartizione di cui al punto 1 del deliberato, assumendo la prenotazione per euro 521.784,71 sul capitolo di uscita n. 52857 (stanziamento "puro") che presenta la necessaria disponibilità finanziaria sul bilancio regionale 2024-2026 annualità 2024;
5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
6. Di demandare al settore "Imprenditoria agricola, Multifunzionalità, Agrobiodiversità. Supporto giuridico alla Direzione e Sanzionamento amministrativo" gli atti necessari a dare attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
ELISA DEL PIANTA

IL DIRETTORE
ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/12/2024 (punto N 9)

Delibera N 1524 del 19/12/2024

Proponente

STEFANO BACCELLI
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco CARLETTI

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

Pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale ai sensi dell'art. 49, comma 3 della LR 65/2014 - Variante al regolamento urbanistico del Comune di Massa- Richiesta di attivazione.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Osservazioni RT
B_	Si	Istanza

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Allegati n. 2

A

Osservazioni RT

8c5ed4fbf59ec10227603a7cab20d54953aa2e840fbd4729b16bd28af026065b

B_

Istanza

61b25b3e36c79d5574cd63be1ff951865570578310d0f798b6e2043f7f3eecf5

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 10 novembre 2014 n.65 “Norme per il governo del territorio” ed in particolare gli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della medesima recanti la disciplina dell’istituto della Conferenza paritetica interistituzionale;

Preso atto che la legge regionale affida ad un modulo procedimentale a composizione mista il compito di risolvere eventuali incompatibilità o contrasti tra strumenti di pianificazione territoriale adottati da enti diversi, ovvero per risolvere eventuali contrasti tra strumenti di pianificazione territoriale e normativa regionale di settore (segnatamente, la L.R. n.65/2014 e i relativi regolamenti di attuazione oltre alle normative correlate);

Visto il Piano di Indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 37 del 27 marzo 2015, pubblicato sul B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015;

Preso atto che:

- l’area oggetto di variante rientra nel territorio del Consorzio ZIA istituito con LR n. 44/2019 con la finalità di promuovere azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l’insediamento e lo sviluppo di attività produttive;

- il Consorzio ZIA ha reso parere obbligatorio non vincolante ai sensi dell’art. 20, LR n. 44/2019 alla suddetta variante evidenziando criticità in merito alle finalità dello stesso consorzio;

- il Comune di Massa con DCC n. 162 in data 19/10/2023 ha adottato la Variante denominata: “VARIANTE N. 6 AL REGOLAMENTO URBANISTICO FINALIZZATA ALL’INTRODUZIONE DELLA FUNZIONE DI COMMERCIO ALL’INGROSSO NELL’AMBITO DI INTERVENTO ACO.2.01-EX DALMINE”, recante la modifica della destinazione dell’area ex Dalmine da industriale/artigianale a commerciale all’ingrosso;

- la Regione Toscana ha presentato un’osservazione alla suddetta variante evidenziando alcune criticità con l’art. 28 comma 3 della Disciplina del PIT/PPR e con gli artt. 85 e 123 del Piano Strutturale del Comune (allegato A);

- la Provincia di Massa Carrara ha presentato un’osservazione alla suddetta variante evidenziando criticità con il PTCP ed il PIT/PPR;

- il Comune di Massa con DCC n. 151 in data 28/10/2024 ha approvato la variante al Regolamento Urbanistico e in data 20/11/2024 ha pubblicato il relativo avviso sul BURT;

- l’associazione Confartigianato Massa Carrara Lunigiana ha presentato, con prot. 0633387 del 5/12/2024, istanza alla Regione di convocazione della Conferenza Paritetica ai sensi dell’art. 49, comma 3, LR n. 65/2014 (allegato B), con riguardo alla citata Variante n. 6 al Regolamento Urbanistico del Comune di Massa rilevando contrasti “con la disciplina legislativa regionale di cui alla L.R. 65/2014” e “con le previsioni del PIT-PPR”.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 7 della LR n. 65/2014, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione della Variante al RU lo strumento acquista efficacia;

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno adire la Conferenza paritetica interistituzionale ai sensi dell'articolo 49 comma 3 della legge regionale n. 65/2014 in relazione ai possibili profili di incompatibilità o contrasto con il PIT-PPR;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 5 della LR n. 65/2014, "Lo strumento o parti di esso oggetto della richiesta di pronuncia non acquista efficacia fino all'esito del procedimento di cui agli articoli 50 e 51";

Acquisito il parere favorevole del CD espresso in data 12/12/2024;

A voti unanimi

DELIBERA

- di adire, ai sensi dell'art. 49 commi 3 della legge regionale n. 65/2014, la Conferenza paritetica interistituzionale affinché la stessa si pronunci sui possibili profili di contrasto con il PIT-PPR della Variante al RU del Comune di Massa approvata con delibera consiliare n. 151 del 28/10/2024;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 5 della LR n. 65/2014, "Lo strumento o parti di esso oggetto della richiesta di pronuncia non acquista efficacia fino all'esito del procedimento di cui agli articoli 50 e 51";

- di comunicare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Massa ai sensi dell'art. 49, comma 5 della L.R. n. 65/2014.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MARCO CARLETTI

IL DIRETTORE
ALDO IANIELLO

Allegato A



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA E
SOSTENIBILITÀ

*Settore Sistema Informativo e Pianificazione del
territorio*

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

ID 95655

Allegati

Risposta al foglio
Numero

Oggetto: Comune di Massa (MS)

Variante n. 6 al Regolamento Urbanistico vigente – Adozione ai sensi degli artt. 30 e 32 della LR 65/2014 finalizzata all'introduzione della funzione di commercio all'ingrosso nell'ambito dell'intervento ACO.2.01 – ex Dalmine

Osservazione ai sensi degli artt. 20, 32 e 53 LR n. 65/2014

L'Amministrazione Comunale di Massa (MS), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 13/11/2023, ha adottato la Variante n. 6 al Regolamento Urbanistico vigente finalizzata all'introduzione della funzione di commercio all'ingrosso nell'ambito dell'intervento ACO.2.01 – ex Dalmine ai sensi degli artt. 30 e 32 della LR n. 65/2014 e ha trasmesso la relativa delibera e documentazione con note prot. Reg. n. 0533738 e 0533749 del 23/11/2023.

L'avviso di adozione della Variante è stato pubblicato sul BURT n° 49 del 06.11.2023.

Il presente parere è trasmesso anche ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014 nello spirito di sinergia, allo scopo di favorire: «[...] lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa».

Premessa

Il Comune di Massa è dotato di Piano strutturale (PS) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 9/12/2010, pubblicata sul BURT n. 6 del 9/2/2011 e di Regolamento Urbanistico (RU), approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 142 del 30/7/2019 e 117 del 20/7/2021 (pubblicata sul BURT n. 46 del 17/11/2021).

La Variante in oggetto è costituita dai seguenti elaborati:

A. Relazione generale

1. Inquadramento territoriale
2. Ortofoto
3. Uso del suolo
4. Tessuti insediativi
5. Reti tecnologiche 1: Fognature - Acquedotto
6. Reti tecnologiche 2: Gas metano - Energia elettrica
7. Zonizzazione acustica
8. Vincoli sovraordinati
9. Pericolosità idrogeologica
10. Stralcio RU: tav. QP1
11. Stralcio RU: tav. QP2
12. Planivolumetrico di progetto

B. Scheda ACO.2.01 vigente

C. Scheda ACO.2.01 variata

D. Relazione geologica

E. Scheda di fattibilità vigente

F. Scheda di fattibilità variata



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA E
SOSTENIBILITÀ

Settore Sistema Informativo e Pianificazione del territorio

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

ID 95655

L'area oggetto della Variante faceva parte dell'ex stabilimento Dalmine, all'interno del comparto industriale Apuania - Parco Produttivo incluso nel territorio del C.Z.I.A. L'area risulta, attualmente, ineditata.

L'area si localizza, all'interno del territorio urbanizzato, in corrispondenza dell'incrocio tra via Massa-Avenza e via degli Oliveti e in prossimità dal casello autostradale Massa.

L'oggetto della proposta riguarda la *Variante n. 6 al Regolamento urbanistico per la realizzazione di un nuovo fabbricato da destinare a commercio all'ingrosso all'interno dell'ACO.2.01 - ex Dalmine*; la proposta prevede l'introduzione della categoria funzionale "Commercio all'ingrosso" nella scheda norma ACO 2.0.1.

La Variante non è stata assoggetta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della LR 10/2010, in quanto l'Autorità competente, valutata la proposta di Variante ed i contributi trasmessi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha espresso un provvedimento motivato di esclusione a VAS ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010.

Inquadramento dei contenuti di Variante rispetto al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR)

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), approvato con DCR n. 37 del 27/3/2015, si configura come l'atto di governo di territorio gerarchicamente posto al vertice del sistema di pianificazione territoriale in Toscana, al quale devono conformarsi i vari livelli di pianificazione provinciale e comunale.

L'art. 20 della disciplina del PIT/PPR dispone che tutti gli atti di governo del territorio da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PIT/PPR, devono conformarsi alla disciplina statutaria del Piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 145 del Codice del Beni Culturali e del Paesaggio.

Il RU vigente del Comune di Massa risulta conformato al PIT-PPR.

Il Comune di Massa ricade nell'Ambito di Paesaggio 02 Versilia e Costa Apuana; le indicazioni di maggior interesse rispetto alla proposta di Variante in oggetto riportate nella Scheda d'Ambito di Paesaggio 02 sono le seguenti:

- Disciplina d'uso - Obiettivi di qualità e direttive:
 - Obiettivo 4 - Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia costiera e tutelare le aree libere residuali - Direttive correlate:
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:
 - 4.1 - evitare ulteriori processi di consumo di suolo, contrastando i fenomeni di dispersione insediativa e l'erosione dello spazio agricolo anche attraverso il riordino degli insediamenti (aree di pertinenza, annessi e viabilità) e il recupero degli edifici e manufatti esistenti;
 - 4.4 - salvaguardare i varchi di accesso e le visuali verso il mare dai viali litoranei e dagli assi storici, favorendo la riappropriazione e fruizione da parte dei residenti dello spazio costiero come spazio pubblico urbano;
 - 4.6 - riqualificare da un punto di vista ambientale e urbanistico le aree produttive e gli impianti di lavorazione del marmo come "aree produttive ecologicamente attrezzate";



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA E
SOSTENIBILITÀ

Settore Sistema Informativo e Pianificazione del territorio

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

ID 95655

4.11 - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne l'integrità morfologica e percettiva.

Con riferimento alle Invarianti Strutturali del PIT-PPR, come riportate nella cartografia di piano e nella Scheda dell'Ambito 2 Versilia e Costa Apuana, l'area in oggetto ricade nelle seguenti categorie:

- Invariante Strutturale I – I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici – Sistemi morfogenetici: Morfotipo dell'Alta pianura;
- Invariante Strutturale II – I caratteri ecosistemici del paesaggio – Rete degli ecosistemi: (in parte) Superficie artificiale - Aerea urbanizzata e (in parte) Rete degli ecosistemi agropastorali - Agrosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva;
- Invariante Strutturale III– Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali: Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee - TESSUTI DELLA CITTÀ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive – commerciali – direzionali;
- Invariante Strutturale IV - I caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali: nessuna caratterizzazione.

In considerazione dell'ambito insediativo, per attinenza si riporta il comma 3 dell'art. 28 "La presenza industriale in Toscana" della Disciplina del PIT/PPR: «3. Gli interventi di trasformazione e ridestinazione funzionale di immobili utilizzati per attività produttive di tipo manifatturiero privilegiano funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza territoriale di tali attività produttive ovvero, in alternativa, di attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla innovazione tecnologica e imprenditoriale».

Si segnala che l'area non risulta direttamente soggetta a vincoli paesaggistici, ma è posta in prossimità con l'area vincolata secondo l'art. 136 del Dlgs. 42/2004 D.M. 08/11/1973 "Dodici piante di pino radicate lungo la strada provinciale Massa-Avenza". Inoltre, l'area ricade in ambito di Sito Inquinamento di competenza di Regione Toscana (SIR) per la quale sono state completate le procedure di bonifica (si rimanda al contributo del settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR).

Inquadramento dei contenuti di Variante rispetto al Piano Strutturale (PS)

La disciplina del PS relativa alla zona ZIA è contenuta principalmente nelle seguenti disposizioni:

- Art. 10 Gli obiettivi del Piano Strutturale (comma 2)
- Art. 18 Sistema territoriale di pianura:
- Art. 23 Sottosistema funzionale degli insediamenti:
- Art. 42 Invariante delle attività manifatturiere, artigianali e del terziario avanzato
- Art. 43 Invariante delle testimonianze storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e naturali
- Art. 85 Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sistema funzionale produttivo
- Art. 117 Attribuzione delle quote di dimensionamento
- Art. 118 Gli interventi che concorrono al dimensionamento del PS
- Art. 121 Unità territoriali organiche elementari
- Art. 123 UTOE n. 2 – Zona Industriale Apuana

Si riportano per maggior interesse ed attinenza all'ambito territoriale ZIA l'art. 85 e 123:

Art. 85 Obiettivi, criteri e prestazioni per il Sistema funzionale produttivo:



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA E
SOSTENIBILITÀ

*Settore Sistema Informativo e Pianificazione del
territorio*

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

ID 95655

«Il PS individua quali obiettivo generali del Sottosistema: [...]

- il rafforzamento della tradizionale identità industriale rappresentata in primo luogo dalla Zona Industriale Apuana e dal comparto del marmo [...]

Il PS, in coerenza con il 2° metaobiettivo – punto 6.3.2 – del Documento di PIT e con le direttive e prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19 della Disciplina del PIT afferente l’invariante strutturale della “Presenza industriale”, prevede quanto segue: [...]

- sono privilegiate le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca ed all’innovazione tecnologica dei processi produttivi; [...]

- nella ZIA deve essere rafforzata la caratterizzazione industriale dell’area, favorendo l’insediamento di attività che garantiscono elevati livelli di occupazione ed evitando la parcellizzazione delle aree e l’insediamento di attività non propriamente industriali o artigianali di adeguate dimensioni;

- il RU disciplina le trasformazioni urbanistiche e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell’impianto urbanistico originario e delle emergenze architettoniche, ambientali ed infrastrutturali rappresentate in primo luogo dai vecchi complessi industriali sia attivi che dismessi (Dalmine, Pignone, Olivetti, RIV, Bario). In particolare devono essere rispettate le caratteristiche architettoniche degli edifici, il particolare connotato paesaggistico dell’insediamento, i muri di recinzione, le sistemazioni a verde, le aree ed i filari alberati;

- il PS dispone il superamento del criterio d’insediamento nella ZIA basato sui codici ISTAT, prevedendo il solo divieto per nuovi insediamenti industriali chimici, conciari e della produzione della carta».

Art. 123 UTOE n. 2 – Zona Industriale Apuana:

«[...] Obiettivi – Trasformazioni ammissibili – Indirizzi per il RU: Il PS stabilisce i seguenti obiettivi, criteri ed indirizzi per il RU in coerenza con il 2° metaobiettivo – punto 6.3.2 – del Documento di PIT e con le direttive e prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19 della Disciplina del PIT afferente l’invariante strutturale della “Presenza industriale” ed in aggiunta a quanto previsto all’Art. 85 della presente disciplina:

- individuazione di soluzioni progettuali e normative di massima flessibilità che consentano il potenziamento dell’industria manifatturiera, con particolare riferimento alle imprese di media e grande dimensione e del terziario connesso e che garantiscano adeguata e sollecita risposta alle esigenze di mercato;

- riqualificazione delle aree dismesse e del sistema infrastrutturale prioritariamente in funzione del superamento del degrado urbanistico, ove presente, per l’insediamento di nuove attività produttive, per la realizzazione delle connessioni ecologiche e per destinazioni funzionali alla mobilità pubblica. [...]».

Si riporta, relativamente al dimensionamento di piano, l’art. 117 “Attribuzioni delle quote di dimensionamento”:

«Il dimensionamento del PS viene attribuito ai Sistemi, Sottosistemi ed UTOE secondo quanto riportato nelle schede facenti parte integrante e sostanziale alle presenti norme (allegato A) ed articolato nelle seguenti funzioni:

- [...]
- 2. industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all’ingrosso e depositi; [...]
-

Inquadramento dei contenuti di Variante rispetto al Regolamento Urbanistico (RU)

La Variante presenta modifiche esclusivamente alla scheda norma ACO.2.01 non determinando ulteriori modifiche ad altri documenti e/o elaborati del RU, così come rilevato nella relazione generale (pg. 10).

Nel dettaglio le parti della scheda norma oggetto di modifica ed integrazione sono le seguenti:



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA E
SOSTENIBILITÀ

Settore Sistema Informativo e Pianificazione del territorio

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

ID 95655

- “Dimensionamento e parametri urbanistici”, è stato aggiunto quanto segue: «[...] mq 47924, di cui 4987 possono essere destinati al commercio all’ingrosso (vedi note)».
- “Note”, è stato aggiunto quanto segue: «Limitatamente al lotto 1 (a e b), è ammessa anche la funzione commerciale all’ingrosso e depositi di cui alla lettera f) del sopra citato art. 5».
- “Parametri urbanistici e indicazioni per la progettazione caratteri generali”.
- “Prescrizioni urbanistiche e modalità di attuazione”, sono state apportate varie modifiche nel testo tra cui l’introduzione del punto 9: «Nel lotto 1 (a e b) è ammessa la funzione commerciale all’ingrosso e depositi di cui all’art. 5, lettera f) della Disciplina della distribuzione delle funzioni. I parametri urbanistici da rispettare nella realizzazione dei fabbricati sono quelli validi per i fabbricati industriali».
- È stata aggiunta la “Tabella riassuntiva della nuova edificazione prevista nell’ACO.2.01”.
- È stata aggiunta la rappresentazione “Lotti ACO.2.01 – L’individuazione dei lotti e dei sub-lotti non prescrittiva”.

Si segnala, inoltre, quanto riportato al comma 2 dell’art. 46. “Criteri generali, finalità e funzioni ammesse” delle NTA: «Negli edifici e nelle aree appartenenti al Sistema produttivo della ZIA, in coerenza col PS, sono ammesse tutte le attività e gli insediamenti produttivi riconducibili alla funzione industriale/artigianale (e connesse attività terziarie, direzionali e di servizio) come definite nell’Art. 5, lettera b) della Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, con il superamento del criterio d’insediamento basato sui codici ISTAT, fermo restando il solo divieto per nuovi insediamenti industriali chimici, conciari e della produzione della carta. Sono, altresì, escluse dall’area della ZIA le attività di deposito dei materiali lapidei, non direttamente collegate alla lavorazione».

Parere tecnico

Si precisa che i rilievi di seguito rappresentati, nell’ambito delle competenze proprie del settore scrivente, riguardano esclusivamente le parti di Regolamento Urbanistico oggetto del procedimento di Variante.

Sulla base della documentazione pervenuta e dell’istruttoria condotta, si segnala quanto segue:

- la Variante non concorre a conferire un apporto direttamente correlato alle indicazioni strategiche di cui al comma 3 dell’art. 28 della Disciplina del PIT/PPR;
- introducendo nel comparto ZIA un’attività non propriamente industriale/artigianale, la Variante non si pone in linea con l’obiettivo del «[...] rafforzamento della tradizionale identità industriale rappresentata in primo luogo dalla Zona Industriale Apuana e dal comparto del marmo» e con la previsione di rafforzare la «caratterizzazione industriale dell’area, favorendo l’insediamento di attività che garantiscono elevati livelli di occupazione ed evitando la parcellizzazione delle aree e l’insediamento di attività non propriamente industriali o artigianali di adeguate dimensioni» di cui all’art. 85 della Disciplina del PS;
- introducendo nel comparto ZIA un’attività non propriamente industriale/artigianale, la Variante non si pone in linea con l’obiettivo/indirizzo per il RU di individuare «[...] soluzioni progettuali e normative di massima flessibilità che consentano il potenziamento dell’industria manifatturiera [...]» di cui all’art. 123 della Disciplina del PS;
- la Variante non si pone in linea con la prescrizione del c. 2 art. 46 delle NTA del RU in quanto il suddetto comma non esplicita l’ammissibilità dell’attività di commercio all’ingrosso nel comparto ZIA;
- il riferimento alla determinazione dirigenziale relativa al provvedimento motivato di esclusione a VAS riportata nella Relazione Generale (determinazione dirigenziale n. 2128 del 3/9/2021) risulta discordante rispetto al riferimento riportato nella Relazione del RUP ai sensi dell’art. 18 della LR 65/2014 (determinazione dirigenziale n. 349 del 15/2/2022);



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA E
SOSTENIBILITÀ

*Settore Sistema Informativo e Pianificazione del
territorio*

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

ID 95655

- il documento “A8_VINCOLI_SOVRACORDINATI” riporta all’interno dell’ambito territoriale in oggetto l’area di tutela lett. g) comma 1 art. 142 D.Lgs 42/2004 Territori coperti da foreste e da boschi; tale individuazione non corrisponde a quanto riportato nel geoscopio – Regione Toscana – Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, inoltre tale indicazione non è rappresentata e/o segnalata nella scheda norma e nella Relazione generale;
- il documento “A12_PLANIVOLUMETRICO” non è citato nella Relazione generale, perciò risulta difficoltoso comprenderne la natura e il valore da attribuire allo stesso considerando la scala di dettaglio della rappresentazione;
- i paragrafi 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.43.4.5, 3.4.6, 3.4.7 della Relazione generale presentano descrizioni di dettaglio che posso essere definite di scala architettonica/edilizia e che, perciò, non risultano necessari rispetto al livello di scala della strumentazione urbanistica e al livello di dettaglio della scheda norma modificata; parimenti al documento planivolumetrico, non è chiaro il valore da attribuire ai paragrafi sopra citati.

Si chiede, pertanto, di:

- verificare i contenuti degli artt. 85 e 123 del PS in quanto l’introduzione della destinazione commerciale all’ingrosso determina un possibile profilo di incoerenza con le disposizioni normative del PS, difatti l’accorpamento della categoria funzionale commercio all’ingrosso con quella industriale e artigianale è contemplata nell’ambito applicativo specifico del dimensionamento di piano ai sensi dell’art. 117, tuttavia non risulta esplicitato che tale accorpamento possa essere considerato esteso in termini assoluti a tutta la disciplina del PS anche in considerazione del combinato disposto del comma 1 e comma 3 dell’art. 99 della LR 65/2014 relativamente alla distinzione delle categorie funzionali e all’individuazione delle aree nelle quali tali categorie possono essere assimilabili;
- valutare l’opportunità di procedere con la modifica del c. 2 art. 46 delle NTA del RU in quanto si profila una condizione d’incoerenza interna allo strumento urbanistico laddove la norma tecnica di attuazione che definisce in modo sitospecifico le attività ammissibili “ Negli edifici e nelle aree appartenenti al Sistema produttivo della ZIA” non contempla in forma esplicita l’attività di commercio all’ingrosso;
- riportare correttamente, in tutti i documenti di Variante, il riferimento alla determinazione dirigenziale relativa al provvedimento motivato di esclusione a VAS;
- trasmettere la determinazione dirigenziale relativa al provvedimento motivato di esclusione a VAS;
- rappresentare, nel documento “A8_VINCOLI_SOVRACORDINATI”, il vincolo paesaggistico di cui alla lett g) comma 1 art. 142 D.Lgs 42/2004 in forma corretta e coerente con il database regionale della Cartografia del PIT/PPR;
- chiarire la natura e il valore da attribuire al documento “A12_PLANIVOLUMETRICO” valutandone l’attinenza in considerazione della tipologia di procedimento urbanistico assunto;
- chiarire la natura e il valore da attribuire ai paragrafi 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.43.4.5, 3.4.6, 3.4.7 della Relazione generale valutandone l’attinenza in considerazione della tipologia di procedimento urbanistico assunto.

*Per il Responsabile del Settore Sistema informativo e
Pianificazione del territorio*

Il Dirigente
Dott. Enrico Vignaroli



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE URBANISTICA E
SOSTENIBILITÀ

*Settore Sistema Informativo e Pianificazione del
territorio*

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

ID 95655

Il Funzionario referente per l'istruttoria
arch. Luca Di Figlia
La Responsabile Titolare di Incarico di E.Q. Toscana Nord e Centro Est
arch. Lucia Meucci

AOGRT/PD Prot. 0004600 Data 04/01/2024 ore 12:23 Classifica C.01.0.020.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Allegato B

Spett.le Regione Toscana

al **Presidente della Giunta**
Egr. Dott. Eugenio Giani
via pec regionetoscana@postacert.toscana.it

e alla **Direzione Urbanistica e sostenibilità**
all' Egr. Direttore, Ing. Aldo Ianniello
via mail aldo.ianniello@regione.toscana.it

e al **Settore sistema informativo e pianificazione del territorio**
all' Egr. Responsabile, Arch. Marco Carletti
via mail marco.carletti@regione.toscana.it

e alla c.a. **Assessore infrastrutture, mobilità e governo del territorio**
Egr. Dott. Stefano Baccelli
via mail stefano.baccelli@regione.toscana.it

Oggetto: Istanza, ai sensi dell'art. 49, comma 3, l.r. 65/2014, di formulare richiesta di pronuncia della Conferenza paritetica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47-53 l.r. 65/2014, sulla variante n. 6 al Regolamento Urbanistico finalizzata all'introduzione della funzione di commercio all'ingrosso nell'ambito d'intervento ACO.2.01 – ex Dalmine approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 28.10.2024, con avviso di pubblicazione sul BURT n. 47, parte II, del 20.11.2024

Il sottoscritto, Sergio Chericoni, nato a Viareggio (LU) l'8.12.1967, c.f. CHRSRG67T08L833R, in qualità di Presidente *pro tempore* dell'Associazione Confartigianato Imprese Massa Carrara Lunigiana, con sede in Carrara (MS), Via Frassina, 65, c.f. e p.iva 92044470455, a ciò espressamente autorizzato dallo Statuto e dal Consiglio direttivo, come da documentazione che si allega (**all. 1 e all. 2**);

visto l'avviso pubblicato sul Burt n. 47, parte II del 20.11.2024 di approvazione della Variante al Regolamento urbanistico del Comune di Massa, con contestuale approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni, ai sensi dell'art. 32 l.r. 65/2014;

vista la variante approvata come da elaborati pubblicati sul sito dell'Ente comunale;

viste le controdeduzioni alle osservazioni, approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione in oggetto;

considerato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 49 l.r. 65/2014, i cittadini organizzati in forme associative, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T. dell'approvazione di uno degli strumenti indicati al comma 1, possono presentare istanze alla Regione, alla Provincia, alla città metropolitana o al comune, dirette a rilevare, nei contenuti degli strumenti di cui al comma 1, l'incompatibilità o il contrasto con strumenti della pianificazione territoriale dell'ente a cui è rivolta l'istanza e che, sulla base di tali istanze, la

Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune possono richiedere la pronuncia della conferenza paritetica;

dato atto che Confartigianato Imprese Massa Carrara e Lunigiana è un'associazione di cittadini, come da Statuto che si allega (**all. 1**)

formula istanza, ai sensi dell'art. 49, comma 3, l.r. 65/2014

a che la Spett.le Regione Toscana richieda la pronuncia della conferenza paritetica sulla Variante al Regolamento urbanistico approvata dal Comune di Massa con Deliberazione del Consiglio comunale n. 151/2024, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47-53 l.r. 65/2014, sulla base delle seguenti ragioni. E segnatamente

Premesso che

1. Il Comune di Massa è dotato di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico, approvati, il primo, con Del. C.c. 66 del 9.12.2010 ed il secondo con Del. C.c. n. 142 del 30.07.2019 e n. 117 del 20.07.2020;

2. La proprietà dell'area in questione – un'area produttiva dismessa di circa 11.780 mq – inoltrava all'Ente comunale richiesta di variante al RU in data 12.5.2021, prot. n. 31501, finalizzata alla realizzazione di un fabbricato destinato al commercio all'ingrosso di generi alimentari, incoerente con la destinazione urbanistica impressa alla stessa dal vigente RU (destinazione industriale/artigianale);

3. Con Del. G.c. n. 317 del 18.11.2021 il Comune avviava la procedura di verifica dell'assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 10/2010;

4. Con Del. C.c. n. 162 del 19.10.2023 è stata adottata la variante *ad hoc* al Regolamento Urbanistico, escluso il procedimento di VAS, in quanto la proposta è stata valutata rientrando tra quelle per cui è possibile l'esclusione della stessa, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 6.5.2020. E ciò in quanto *"l'insediamento della nuova struttura di vendita offre l'opportunità di avviare la riqualificazione dell'area, superando il degrado connesso alla condizione di area dismessa, implementando nuove attività economiche"*.

Il Consiglio comunale ha, altresì, deliberato che la Variante rientra tra quelle semplificate di cui all'art. 30 della l.r. n. 65/2014.

4.1 Il tutto contro il parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 20 l.r. 44/2019, del Consorzio ZIA, non favorevole, in quanto *"la richiesta di variante 06 al RU del Comune di Massa, (...) introduce nell'area di competenza del Consorzio Z.I.A. un'attività economica (commercio all'ingrosso) non del tutto coerente con le finalità produttive e manifatturiere oggetto delle azioni di valorizzazione delle aree interne alla Z.I.A. e che il Consorzio Z.I.A. sta realizzando attualmente"*, nonché che *"la suddetta variante appare sia non espressamente orientata a cogliere gli obiettivi fondativi del Consorzio Z.I.A., sia e comunque, orientata a sottrarre aree della Z.I.A. alla finalità manifatturiera, a favore di altre destinazioni non in linea con le finalità dello stesso Consorzio Z.I.A."*.

Parere espresso in conformità con le posizioni, tra gli altri, della Regione Toscana e della Provincia di Massa Carrara, in quanto:

i) il socio Regione Toscana, ritiene che sottrarre spazio alle future e possibili attività manifatturiere che si potrebbero insediare nella Z.I.A., come proposto dalla variante, rappresenti un evidente incoerenza con le motivazioni fondative della Z.I.A. e del Consorzio Z.I.A.; Consorzio a cui la Regione Toscana ha largamente contribuito anche negli ultimi anni e, rispetto a cui, anche la recente entrata nella compagine consortile dell'Autorità di Sistema

Portuale del Mar Ligure Orientale, dimostra la coerenza degli obiettivi di sviluppo e rilancio (tramite opportuni processi di re-industrializzazione) della Zona Industriale Apuana;

ii) il socio Provincia di Massa Carrara, rifacendosi direttamente al preambolo della L.R. 44/2019, con riferimento alla Z.I.A. ed al Consorzio Z.I.A. ed al loro auspicato sviluppo, evidenzia come l'introduzione di una struttura di Commercio all'ingrosso interna alla Z.I.A. non risulti, evidentemente, coerente con le finalità istitutive del Consorzio Z.I.A., rammentando, inoltre, come anche la Provincia di Massa-Carrara, quale soggetto che presiede alla finalità urbanistica attraverso il PTC (Piano Territoriale di Coordinamento), sarà chiamata, successivamente alla sua eventuale adozione da parte del Comune di Massa, ad esprimere le proprie valutazioni di coerenza sulla proposta di variante con lo strumento del suddetto PTC;

5. Alla delibera di adozione di cui al punto che precede sono seguite le osservazioni, contrarie, di numerosi soggetti privati, oltre che della Regione Toscana e della Provincia di Massa Carrara.

Le osservazioni sono state solo parzialmente accolte dal Consiglio Comunale, con conseguente parziale modifica della Variante approvata, qualificata come non determinante rilevanti innovazioni delle previsioni adottate, ma rientrante nel quadro del normale perfezionamento degli atti, con conseguente esclusione della reiterazione del processo partecipativo da parte di soggetti pubblici e privati;

5.1 In particolare, quanto alle osservazioni della Regione Toscana, la Direzione Urbanistica e sostenibilità, Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio, con la nota Protocollo Arrivo n. 2070/2024 del 09.01.2024, contenuta nell'elaborato "Osservazioni", allegato alla Del. C.c. 151/2024, evidenziava che:

i) l'area oggetto della variante faceva parte dell'ex stabilimento Dalmine, all'interno del comparto industriale Apuania - Parco Produttivo incluso nel territorio del C. Z.I.A.

Essa risulta, attualmente, ineditata ed è situata all'interno del territorio urbanizzato, in corrispondenza dell'incrocio tra via Massa-Avenza e via degli Oliveti e in prossimità dal casello autostradale Massa.

La proposta prevede l'introduzione della categoria funzionale "Commercio all'ingrosso" nella scheda norma ACO 2.0.1. e non è stata assoggetta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della l.r. 10/2010, in quanto l'Autorità competente, valutata la proposta di Variante ed i contributi trasmessi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha espresso un provvedimento motivato di esclusione a VAS ai sensi dell'art. 22 della l.r. 10/2010;

ii) la Variante contrasta con l'art. 28, comma 3, del PIT-PPR, approvato con Del.C.r. n. 37 del 27.03.2015, cui gli atti di governo del territorio sono invece chiamati, ai sensi dell'art. 20 della disciplina di piano, a conformarsi, con particolare riferimento alla disciplina statutaria del Piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 145 del Codice del Beni Culturali e del Paesaggio.

Ciò in quanto l'ammissione nell'area del Consorzio ZIA della funzione commerciale all'ingrosso, ovvero una funzione non "industriale/artigianale", non concorre all'obiettivo di privilegiare "funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza territoriale di tali attività produttive ovvero, in alternativa, di attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla innovazione tecnologica e imprenditoriale";

iii) la Variante non è coerente con il Piano strutturale vigente, non oggetto di variante, ed in particolare con l'art. 85 e l'art. 123. E ciò poiché non è in linea né con l'obiettivo del "[...]

rafforzamento della tradizionale identità industriale rappresentata in primo luogo dalla Zona Industriale Apuana e dal comparto del marmo” né con la previsione di rafforzare la “caratterizzazione industriale dell’area, favorendo l’insediamento di attività che garantiscono elevati livelli di occupazione ed evitando la parcellizzazione delle aree e l’insediamento di attività non propriamente industriali o artigianali di adeguate dimensioni” (art. 85), né, ancora, con l’obiettivo/indirizzo per il RU di individuare “[...] soluzioni progettuali e normative di massima flessibilità che consentano il potenziamento dell’industria manifatturiera [...]” (art. 123).

Si chiedeva, pertanto, al Comune di verificare i contenuti degli artt. 85 e 123 del PS in quanto l’introduzione della destinazione commerciale all’ingrosso determina un possibile profilo di incoerenza con le disposizioni normative del PS. Precisamente, l’accorpamento della categoria funzionale commercio all’ingrosso con quella industriale e artigianale è contemplata esclusivamente nell’ambito applicativo specifico del dimensionamento di piano ai sensi dell’art. 117. Con la conseguenza che non risulta fondato che tale accorpamento possa essere considerato esteso a tutta la disciplina del PS. E ciò anche in considerazione del combinato disposto del comma 1 e comma 3 dell’art. 99 della l.r. 65/2014 relativamente alla distinzione delle categorie funzionali e all’individuazione delle aree nelle quali tali categorie possono essere assimilabili.

Ciò oltre ad altri rilievi formali, in relazione alla determina di esclusione dell’assoggettamento a VAS e alla ritenuta necessità di modifica dell’art. 46, comma 2 delle NTA del RU ed alla sottolineata importanza di valutare gli effetti dell’insediamento sul traffico veicolare.

5.2 La Provincia di Massa Carrara, con nota Protocollo Arrivo N. 2283/2024 del 09.01.2024, per suo conto evidenziava le ragioni di contrasto della variante con il proprio PTC (in particolare rispetto agli artt. 1, comma 8, 10, 21, comma 4, 33 e 35 delle norme per il Governo del territorio) osservando che il Piano di Coordinamento Territoriale ha riconosciuto l’area produttiva della Zona Industriale Apuana di importanza strategica a carattere provinciale, in stretta coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale regionale e in piena condivisione con gli enti locali. Ne afferma la caratteristica storicamente riconosciuta di area industriale con valenza sovra locale sia per rilievo socio-economico che come elemento peculiare e tradizionale/identitario del proprio territorio costiero e della stessa comunità. Ne tutela la funzione d’uso industriale/artigianale, ed in particolare, salvaguarda gli storici comparti produttivi esistenti (anche dismessi) strutturati per tale destinazione d’uso dalla localizzazione di attività improprie, prefigurando il loro completamento e/o riqualificazione ai soli fini industriali e artigianali comprensivi delle attività di servizio strettamente funzionali a tale scopo.

A ciò aggiungeva che la variante contrasta anche con il **Piano strutturale** vigente nel Comune di Massa, sia con riferimento agli artt. 85 e 123 già sopra citati, sia con l’art. 10 delle NTA che, per l’U.T.O.E. 2 “Zona Industriale Apuana”, stabilisce l’obiettivo operativo di favorire in tale zona l’insediamento di attività che garantiscano elevati livelli occupazionali, l’attivazione di filiere caratterizzate dall’impiego di tecnologie innovative ed in grado di attivare un indotto locale in grado di operare anche autonomamente.

Osservava, poi, la Provincia, ai fini della verifica degli impatti del proposto mutamento di categoria funzionale tra industriale/artigianale e commerciale all’ingrosso, che l’articolo 5 del D.M. n. 1444/68, nel definire i rapporti inderogabili tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi,

differenzia in modo chiaro i rapporti massimi di cui all'art 17 della legge n 765/1967 a seconda che si tratti di nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili oppure di nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, stabilendo in tal modo che le due categorie comportano un diverso carico urbanistico.

Gli artt. 23 e 23 *ter* del Testo Unico sull'Edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), così come l'art. 99, comma 1, l.r. 65/2014, stabiliscono la netta differenziazione tra la categoria funzionale "produttiva e direzionale" e la categoria "commerciale", nella quale rientra il commercio all'ingrosso, prevedendo che il passaggio tra le due categorie costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso.

L'appartenenza della destinazione "commerciale all'ingrosso" all'interno della categoria commerciale è confermata dalla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), che disciplina oggi l'intera materia commerciale, sostituendosi alla precedente legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28. L'articolo 1, comma 2 di tale norma, infatti, nello stabilire cosa costituisce attività commerciale, alla lettera a), unifica "*il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa*". Per la disciplina dell'esercizio in Toscana, il commercio al dettaglio e quello all'ingrosso in sede fissa rappresentano quindi un'unica tipologia.

Per la legge regionale, quindi, il commercio all'ingrosso non è un'attività produttiva.

La "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" del Piano strutturale del Comune di Massa, all'articolo 5, per suo conto, ha individuato le destinazioni d'uso secondo le categorie dell'art. 99 della legge regionale n. 65/2014, non solo differenziando "industriale e artigianale" (lettera b) da "commerciale all'ingrosso e depositi" (lettera f), ma anche chiarendo che la definizione di commerciale all'ingrosso è quella della "l.r. n. 28/2005 e successive modificazioni ed integrazioni", ovvero quella della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 che, come detto, stabilisce che la stessa è **un'attività commerciale e non un'attività produttiva.**

La variante al R.U. adottata determina, quindi, all'interno della Z.I.A., per la prima volta, una specifica quota di dimensionamento per la funzione commerciale all'ingrosso, prelevandola da una "categoria di funzione" "*Industriale e artigianale comprensiva del commercio all'ingrosso e depositi*" individuata nella scheda del dimensionamento del P.S. (allegato A).

Ma ciò comporta che la variante prefigura una variazione urbanisticamente rilevante e che il passaggio di una quota del dimensionamento del P.S. per la nuova edificazione dalla funzione industriale/artigianale a quella commerciale all'ingrosso, o addirittura il passaggio, in termini di dimensionamenti massimi raggiungibili, dall'una all'altra destinazione, non può essere certamente considerata una operazione "neutra", così come invece affermato nella relazione generale della variante al punto 5.1.

Il tutto concludendo che:

i) la variante non è supportata da alcuna analisi valutativa, né da studi di settore e neppure da uno specifico quadro conoscitivo. In sostanza nulla viene detto circa l'importanza del lotto inedificato da riqualificare rispetto al complesso del comparto funzionale industriale/artigianale ex Dalmine che si ricorda essere un vecchio e tradizionale comparto ad esclusivo carattere industriale;

ii) la variante non è supportata da studi specifici circa il flusso di traffico sia sulla viabilità esterna, sia sulla viabilità interna di ingresso ed attraversamento del comparto, nonché delle valutazioni fatte circa la promiscuità di parti comuni oggi utilizzate prevalentemente per le attività industriali già insediate e/o da insediare;

iii) la variante non è coerente con – anzi è difforme da – gli obiettivi strategici relativi alla Z.I.A. e alle aree industriali dismesse da bonificare del Piano di Indirizzo Territoriale (art. 10), gli obiettivi operativi degli “Insediamenti prevalentemente produttivi” del P.T.C. (art. 33), le disposizioni prescrittive per gli “Insediamenti prevalentemente produttivi” del P.T.C. (art. 35);

iv) la variante è rilevante ai fini del dimensionamento previsto dal vigente Piano strutturale.

5.3 Numerosi soggetti privati, compresi alcuni associati a Confartigianato imprese Massa Carrara e Lunigiana, hanno presentato osservazioni contrarie all’approvazione della variante in oggetto, soprattutto per il contrasto tra la stessa ed il Piano strutturale vigente;

6. Nel controdedurre alle sopra sintetizzate osservazioni, per quanto di interesse ai fini della presente istanza, il Comune di Massa, settore lavori pubblici, assetto territorio e protezione civile le ha rigettate con i seguenti argomenti;

6.1 Quanto alle osservazioni della Regione, si sostiene che l’asserzione che la variante “*non concorre a conferire un apporto direttamente correlato alle indicazioni strategiche di cui al comma 3 dell’art. 28 della Disciplina del PIT/PPR*” non trova conferma negli elaborati del PIT/PPR.

Il Comune richiama in proposito il “Documento di Piano”, paragrafo 5, affermando che esso, al punto 5.3, chiarisce che, in relazione alla “*presenza “industriale” in Toscana*”, il termine “*industriale*” inserito a proposito tra virgolette è inteso come “*tutta quella “operosità manifatturiera” che è fatta, certo, di industrie e fabbriche propriamente dette, ma anche di ricerca pura e applicata, di evoluzione e innovazioni tecnologiche, di servizi evoluti a sostegno degli attori, dei processi e delle filiere produttive e distributive*”.

Secondo il Comune di Massa ne emergerebbe che la strategia del PIT rivolta a rafforzare la “*presenza industriale*” non preclude l’insediamento nelle zone industriali di “*attività produttive non propriamente manifatturiere*”.

In tal senso deporrebbe anche l’art. 9 della disciplina del PIT/PPR, intitolato “*Definizione e obiettivi generali dell’invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali”*”, che al comma 2, lett. d) si pone l’obiettivo del “*superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme monofunzionali*”.

Riguardo alla disciplina del PIT/PPR, il Comune ritiene che l’art. 28, comma 3, il quale dispone che “*gli interventi di trasformazione e ridestinazione funzionale di immobili utilizzati per attività produttive di tipo manifatturiero privilegiano funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza territoriale di tali attività produttive ovvero, in alternativa, di attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla innovazione tecnologica e imprenditoriale*”, in coerenza con quanto riportato nel documento di piano, non restringe il campo delle destinazioni ammissibili alla funzione industriale/artigianale, ma la estende alle “*funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza territoriale di tali attività produttive*”, ammettendo poi ulteriori alternative. Il tenore della norma si comprenderebbe poi ancora meglio in sequenza con il comma 1 dove si ribadisce che “*la presenza territoriale dell’economia manifatturiera toscana si compone del suo apparato produttivo unitamente alle attività artigianali e terziarie che ad esso direttamente e indirettamente si correlano*”.

Secondo il Comune ne deriva che l’inserimento di un’attività di commercio all’ingrosso su di un lotto di 12.000 mq, in una zona industriale che complessivamente supera i 5.000.000 mq, non confliggerebbe con l’obiettivo del rafforzamento della tradizionale identità industriale, ma si porrebbe in coerenza con l’obiettivo strategico della “*presenza industriale*” come definita

dal PIT/PPR, richiamata dal PS, ed attuerebbe la disposizione di cui all'art. 123 del PS riguardo all'insediamento di "attività terziarie".

Il comma 2 dell'art. 46 delle NTA del RU, poi, tra le destinazioni ammissibili, prevede le "attività terziarie, direzionali e di servizio" connesse alle attività e gli insediamenti produttivi riconducibili alla funzione industriale/artigianale. Secondo il Comune ne deriva che coerentemente la scheda norma dell'ACO.2.01 prevede la destinazione d'uso "produttivo", che non sarebbe riferita alle sole attività industriali e artigianali, ma riguarderebbe "le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche ecc.", come da definizione contenuta all'art. 1 del DPR n. 160/2010, recante il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".

L'art. 35 del PS, poi, definisce il "Sistema funzionale produttivo" come quello che "comprende gli insediamenti di carattere industriale o artigianale, gli spazi riservati alle attività commerciali, direzionali e dei servizi e le aree in cui si esercitano le attività agricole" e nella legenda delle tavole del RU, sia le zone industriali/artigianali sia le zone commerciali/direzionali appartengono entrambe al Sistema produttivo.

Inoltre, nella scheda normativa nella sezione dedicata alle "Prescrizioni urbanistiche e modalità di attuazione" si prevede, in determinate aree dell'ACO.2.01, "la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività direzionali e commerciali", con la specificazione che "non sono ammessi insediamenti di nuove attività commerciali che non siano connesse funzionalmente ad attività produttive interne al comparto ed aree già utilizzate per attività di carattere direzionale e deposito".

Da ciò, secondo il Comune, deriverebbe che sarebbe ammissibile l'insediamento di nuove attività commerciali perché, ai sensi dell'art. 99 della l.r. n. 65/2014, le attività di deposito appartengono alla stessa categoria funzionale del commercio all'ingrosso. Quindi il mutamento della destinazione d'uso tra le due attività, ai sensi della legge citata, non sarebbe urbanisticamente rilevante, ma anzi sempre ammesso.

Il Comune, ancora, evidenzia che l'art. 99, comma 3, dispone che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono individuare aree nelle quali le categorie funzionali industriale e artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio sono assimilabili. Quindi, sotto questo aspetto, il RU opererebbe in stretta osservanza di una disposizione di legge. Da tutto questo ne discenderebbe che il RU, in coerenza con il PS, non ammette nell'ACO.2.01 esclusivamente la funzione industriale/artigianale, ma anche altre attività produttive, come sopra intese.

Ancora, il PS, secondo il Comune di Massa, nel confermare la vocazione industriale della ZIA e nella conseguente definizione dell'obiettivo del potenziamento dell'industria manifatturiera, nell'ottica di una proficua sinergia delle attività produttive, ammetterebbe l'insediamento di attività economiche riconducibili al settore terziario, di talché la Variante non genera, pertanto, profili di incoerenza con il PS.

Il PS quantifica il dimensionamento, in termini di superficie utile lorda, della funzione "industriale e artigianale comprensiva del commercio all'ingrosso e depositi", reputando tali funzioni equiparabili rispetto alle necessità infrastrutturali e alla dotazione di standard.

Il comma 2 dell'art. 46 delle NTA del RU, già ricordato, prevede, tra le destinazioni ammissibili, le attività terziarie, direzionali e di servizio connesse alle attività e gli insediamenti

produttivi riconducibili alla funzione industriale/artigianale. Tra le attività terziarie sono incluse anche quelle commerciali all'ingrosso.

A conferma di ciò il Comune richiama l'art. 6 della disciplina delle funzioni secondo cui *“sono sempre compatibili con le attività industriali e artigianali quelle commerciali all'ingrosso e di deposito, gli impianti tecnologici, le infrastrutture per la mobilità e servizi connessi”*.

La norma di dettaglio del vigente RU (ACO.2.01) ammette la destinazione *“produttivo”* e la Variante consisterebbe nella mera specificazione che in tale destinazione è compresa la funzione commerciale all'ingrosso.

Di conseguenza il Comune conclude che l'articolo citato non necessita di alcuna modifica.

6.2 In risposta alle osservazioni della Provincia, si afferma che la variante non mette in discussione le disposizioni del PIT/PPR, del PTC, del PS e del RU incidenti sull'area in questione che hanno l'obiettivo di tutelare e rafforzare l'identità produttiva della ZIA.

La variante non contrasterebbe con tali strumenti di pianificazione perché essi stessi non affermerebbero un oggettivo contrasto dell'attività commerciale all'ingrosso con i propri obiettivi dichiarati.

Il rilevato contrasto si fonderebbe sull'errata convinzione che il commerciale all'ingrosso non rientri tra le attività produttive né nel terziario connesso alla funzione industriale/artigianale.

Lo stesso PTC in più punti si riferisce espressamente ai *“comparti produttivi”* quali comparti prevalentemente ma non esclusivamente industriali, richiamando, oltre all'ovvia funzione industriale, anche *“i servizi all'impresa”* (art. 33), o *“l'inserimento delle attività di servizio alle persone e alle imprese”* (art. 35).

Né il RU né il PS escluderebbero per l'area la destinazione commerciale all'ingrosso.

Non sarebbero, poi, pertinenti il richiamo all'art. 75 della l.r. n. 65/2014 che si applica *“all'utilizzo degli immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola”* ed all'art. 125 che riguarda gli *“interventi di rigenerazione urbana”*, in quanto il caso d'interesse attiene al completamento di un piano di lottizzazione in cui sono rimasti ineditati un numero residuale di lotti.

Sarebbe errata l'affermazione secondo cui *“il commercio all'ingrosso non è un'attività produttiva”*, perché in senso contrario deporrebbe il d.p.r. n. 160/2010, recante il *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”*.

Quanto agli standard, nella disciplina urbanistica il settore del commercio all'ingrosso ha caratteristiche peculiari che lo differenziano da quello del commercio al dettaglio e lo rendono più simile al settore industriale (si citano a tal fine l'art. 99, comma 3, della l.r. n. 65/2014 e la l.r. n. 62/2018).

Per le dotazioni di standard, il RU adotta le stesse quantità stabilite per la destinazione industriale/artigianale (art. 9 delle NTA del RU). Di conseguenza il carico urbanistico esercitato dalle attività di commercio all'ingrosso non può essere equiparato a quello delle strutture di vendita al dettaglio, per le quali il RU, in conformità alle norme sovraordinate, richiede una dotazione maggiore, in dipendenza del tipo di utenza servita.

Quindi, tra destinazione industriale/artigianale e commerciale all'ingrosso, contrariamente a quanto sostenuto dall'osservante, non si avrebbe un incremento del carico urbanistico, così come definito dall'art. 41 del DPGR 39/R/2018, perché il mutamento della destinazione d'uso

dall'una all'altra categoria non comporta il reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione.

Tutto ciò premesso

l'Associazione Confartigianato Imprese Massa Carrara Lunigiana, come sopra rappresentata, formula i seguenti

MOTIVI DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA PARITETICA

I. Contrasto con la disciplina legislativa regionale di cui alla l.r. 65/2014

1. La variante si pone in contrasto con gli indirizzi del Piano strutturale vigente, con conseguente violazione della gerarchia dei piani prescritta dalla l.r. 65/2014.

1.1 Nella specie sussistono evidenti ragioni di contrasto tra la variante in oggetto e le previsioni del vigente Piano strutturale, di talché il Comune non può legittimamente limitarsi ad una variante al RU, oltretutto approvata senza la VAS e con procedura semplificata.

Come ampiamente evidenziato nelle varie osservazioni depositate in fase di adozione, infatti, per l'UTOE 2 che disciplina l'area ove è prevista la variante in oggetto, il Piano Strutturale, in coerenza con il PIT-PPR, ha stabilito l'obiettivo (art. 85) del rafforzamento della tradizionale identità industriale rappresentata in primo luogo dalla Zona Industriale Apuana e dal comparto del marmo. Nella ZIA deve essere rafforzata la caratterizzazione industriale dell'area, favorendo l'insediamento di attività che garantiscono **elevati livelli di occupazione** ed evitando la parcellizzazione delle aree e **l'insediamento di attività non propriamente industriali o artigianali di adeguate dimensioni**.

È chiaro, quindi, che non può essere condivisa la tesi dell'Ente comunale secondo cui tale disposizione non escluderebbe l'insediamento in detta area di attività commerciali, perché è evidente che il commercio all'ingrosso, anche se rientra certamente in un'attività di impresa e, per la disciplina del SUAP (che, però, nulla ha a che fare con la questione di cui si discute) delle "attività produttive" in senso lato, certamente non è un'attività né artigianale, né industriale, né manifatturiera, né accessoria o di servizio ad esse.

Oltretutto il commercio all'ingrosso di cui si discute si rivolge ad una clientela che non è presente nel comparto ZIA e che, a sua volta è di natura commerciale (alberghi, ristorazione ecc...) e, quindi, estranea al comparto artigianale/industriale. Non è quindi seriamente sostenibile che si tratti di un'attività appartenente al settore terziario di servizio alle attività industriali/artigianali ammesse per quell'area. Si tratta di un'attività completamente estranea alla strategia di sviluppo territoriale delineata dal Piano strutturale.

1.1.1 Ancora, come ben osservato da più parti, la variante contrasta con l'indirizzo prescrittivo rivolto al Regolamento urbanistico dall'art. 123 della disciplina del PS, avente ad oggetto gli "*Obiettivi – Trasformazioni ammissibili – **Indirizzi per il RU***" e che stabilisce, appunto, l'indirizzo al RU di individuazione di soluzioni progettuali e normative di massima flessibilità che consentano **il potenziamento dell'industria manifatturiera**, con particolare riferimento alle imprese di media e grande dimensione e del terziario connesso

È con tutta evidenza errata l'interpretazione proposta dal Comune, a sostegno dell'asserita legittimità della variante, in relazione alla scheda normativa nella sezione dedicata alle "*Prescrizioni urbanistiche e modalità di attuazione*" ove si prevede, in determinate aree dell'ACO.2.01, "*la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività direzionali e commerciali*", con la specificazione che "*non sono ammessi insediamenti di nuove attività*

*commerciali che non siano connesse funzionalmente ad attività produttive interne al comparto ed aree già utilizzate per attività di carattere direzionale e deposito". È proprio tale norma, infatti, che vieta espressamente il progettato insediamento di una struttura di vendita all'ingrosso di generi alimentari, trattandosi, per l'appunto, di un insediamento di nuova attività commerciale **priva di alcun collegamento funzionale con attività produttive interne al comparto ed aree già utilizzate per attività di carattere direzionale e deposito.** Difatti il Comune non spiega affatto, come invece è tenuto a fare, in quanto dovrebbe esplicitare la coerenza della variante con il PS, a quali attività produttive interne al comparto, o direzionali e di deposito ammesse (perché a propria volta di servizio alle attività artigianali/industriali previste nel comparto), sarebbe funzionale la progettata nuova attività commerciale.*

1.1.2 Appare, poi, insuperabile il contrasto rilevato dalla Provincia, tra la variante *ad hoc* ed il PTC.

La variante, nel prevedere un insediamento a funzione commerciale, nel settore alimentare, si pone in aperto contrasto con gli obiettivi strategici che la Provincia ha stabilito per la Zona Industriale Apuana di riorganizzazione in funzione delle politiche di reindustrializzazione delle aree dismesse ed di completamento del processo di bonifica delle aree industriali dismesse e il loro conseguente riutilizzo a fini produttivi, per attività ad alto contenuto industriale e occupazionale.

Prescrivendo, al comma 4, dell'art. 35 delle Norme del P.T.C. per la ZIA, quale comparto produttivo specializzato esistente, da attrezzare o completare, di evitare la localizzazione di attività improprie, attraverso il riordino della viabilità, l'inserimento delle attività di servizio alle persone e alle imprese, l'inserimento di aree per impianti tecnologici innovativi, l'individuazione delle eventuali aree di completamento ai fini della rilocalizzazione delle attività produttive collocate in sede impropria.

In sostanza, il Piano di Coordinamento Territoriale ha riconosciuto l'area produttiva della Zona Industriale Apuana di importanza strategica a carattere provinciale, in stretta coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale regionale e in piena condivisione con gli enti locali. Ne afferma la caratteristica storicamente riconosciuta di area industriale con valenza sovra-locale sia per rilievo socio-economico che come elemento peculiare e tradizionale/identitario del proprio territorio costiero e della stessa comunità. Ne tutela la funzione d'uso industriale/artigianale, ed in particolare, salvaguarda gli storici comparti produttivi esistenti (anche dismessi) strutturati per tale destinazione d'uso dalla localizzazione di attività improprie, prefigurando il loro completamento e/o riqualificazione ai soli fini industriali e artigianali comprensivi delle attività di servizio strettamente funzionali a tale scopo.

Non a caso, il consorzio ZIA ha espresso parere contrario alla variante, proprio perché si tratta di una previsione assolutamente incoerente rispetto alla destinazione strategica impressa storicamente all'area. Destinazione che tutti gli strumenti di governo del territorio vigenti e sovraordinati al RU, ma anche esso stesso, nel proprio impianto, intendono preservare e implementare e non certo abbandonare ammettendo la localizzazione di attività incoerenti con tale vocazione.

Lo stesso Consorzio, proprio di recente, ha, invece espresso parere favorevole all'insediamento, previsto da altra variante in corso di adozione da parte del Comune di Massa (variante c.d. ex Resine), perché questo, a differenza della variante di cui si discute in questa sede, ha ad oggetto il recupero di uno stabilimento industriale per la lavorazione del marmo, ovvero un'attività assolutamente coerente con la ZIA e con l'obiettivo del suo completamento

e re-industrializzazione. Obiettivo confermato anche dalla recente entrata nella compagine consortile dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

In punto di conformità al PTC, difatti, la documentazione di corredo alla variante approvata, comprese le controdeduzioni alle osservazioni approvate, si limitano a prospettare che “il commercio all'ingrosso” è, al pari, dell'industria e dell'artigianato, “un'attività produttiva”, perché i relativi procedimenti amministrativi sono compresi in quelli gestiti dal SUAP ai sensi del d.p.r n. 160/2010.

Tuttavia, la definizione rilevante al presente fine non può che essere quella data dagli stessi strumenti di pianificazione di cui si discute e dalla l.r. 65/2014, che distinguono nettamente le due funzioni da un punto di vista socio-economico e territoriale.

Né può rilevare, come sostiene il Comune, la disciplina sullo sportello unico, che, come noto, è uno strumento di facilitazione per le imprese e certamente tra le imprese sono comprese quelle del commercio. Ma è assolutamente irrilevante per tale strumento amministrativo l'oggetto dell'impresa che si rivolge all'ente locale.

1.2 Dal contrasto della variante con il vigente Piano strutturale e con il PTC, oltre che con il sovraordinato PIT-PPR, deriva la violazione della l.r. 65/2014.

Per apprezzare la fondatezza del rilievo, giova evidenziare che l'art. 4 della l.r. 65/2014, contenente norme di principio, dispone che “Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi ineditati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria”.

È immediatamente chiaro che le nozioni di destinazione industriale e artigianale, da un lato, e commerciale, dall'altro, non sono in alcun modo né confondibili né sovrapponibili né interscambiabili nella terminologia utilizzata dalla disciplina regionale, con conseguente innegabile contrasto tra la variante in oggetto e le disposizioni del vigente Piano Strutturale, secondo cui nella ZIA deve essere rafforzata la caratterizzazione industriale dell'area, favorendo l'insediamento di attività che garantiscono elevati livelli di occupazione ed evitando la parcellizzazione delle aree e l'insediamento di attività non propriamente industriali o artigianali di adeguate dimensioni.

Né gli obiettivi e gli indirizzi del PS sono privi di rilievo per la valutazione della legittimità del RU (oggi POC).

L'art. 10 della l.r. 65/2014 stabilisce che sono **atti di governo del territorio**, da un lato, i c.d. **“strumenti della pianificazione territoriale”**: a) il piano di indirizzo territoriale (PIT); b) il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC); (...) d) il piano strutturale comunale”, dall'altro, gli **“strumenti della pianificazione urbanistica”**: a) il piano operativo comunale (già Regolamento Urbanistico).

La distinzione tra le due categorie di atti è chiara ed è espressa dagli artt. 5 e 6, che definiscono a) le “invarianti strutturali”, quali i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale, comprendendo le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza e che riguardano l'intero territorio, comprese le sue parti degradate, e rappresentano il riferimento per definire le condizioni di trasformabilità e b) lo “statuto del territorio”, quale atto di riconoscimento identitario mediante il quale la comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione che, quale elemento fondativo e

costitutivo per il governo del territorio, è formulato ad ogni livello di **pianificazione territoriale** (e non urbanistica, n.d.r.), in coerenza con le funzioni proprie di ogni soggetto di cui all'articolo 8, mediante la partecipazione delle comunità interessate ai sensi dell'articolo 36.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 6, lo statuto del territorio costituisce il quadro di riferimento **prescrittivo** per le previsioni di trasformazione contenute negli atti di governo del territorio di cui agli articoli 10 e 11.

1.2.1 Sin da tali disposizioni di principio ne deriva che il PIT-PPR, il PTC ed il PS sono gli strumenti deputati, in via graduata, sia in senso formale-gerarchico sia in senso contenutistico, a disegnare l'assetto strategico dello sviluppo territoriale della comunità di riferimento, con portata prescrittiva rispetto al RU (oggi POC).

E la localizzazione delle funzioni è l'elemento principe dello statuto del territorio che il RU è deputato ad attuare in concreto e con maggior dettaglio mediante la designazione delle destinazioni d'uso degli immobili compresi nelle zone territoriali già disciplinate a livello di governo territoriale.

Tanto è vero che l'art. 92 della l.r. 65/2014 attribuisce al Piano strutturale, tra gli altri, lo specifico compito di svolgere le analisi necessarie a qualificare lo statuto del territorio e a supportare la strategia dello sviluppo sostenibile.

Tale strategia è attuata, in particolare, attraverso la specificazione dei riferimenti statutari per l'individuazione delle UTOE e per le relative strategie, che comprendono l'individuazione degli *“obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli obiettivi specifici per le diverse UTOE”* e *“le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove **funzioni** “collegate agli interventi di trasformazione urbana come definiti dal regolamento di cui all'articolo 130, previste all'interno del territorio urbanizzato, articolate per UTOE e per **categorie funzionali**”*.

Sempre di competenza del PS è la definizione dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche necessarie per garantire l'efficienza e la qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/1968, **articolati per UTOE**, gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare nella definizione degli assetti territoriali e per la qualità degli insediamenti, ai sensi degli articoli 62 e 63, compresi quelli diretti a migliorare il grado di accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città; gli obiettivi specifici per gli interventi di recupero paesaggistico-ambientale, o per azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b).

Il piano strutturale contiene, altresì, la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, **territoriale, economico e sociale**.

Ai sensi dell'art. 95, infine, il Piano Operativo (già RU), *“in conformità al piano strutturale”*, disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale (comma 1) e dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali, provinciali e della città metropolitana, motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l'uso del territorio (comma 7).

1.3 Da tale sistema gerarchicamente ordinato deriva che, quando emerge, come emerge nel caso di specie in relazione alla variante in oggetto, un evidente contrasto tra le previsioni del RU (oggi POC) e gli obiettivi ed indirizzi del PS, ciò determina, in effetti, la violazione della sopra richiamata disciplina di legge regionale.

1.4 La variante è quindi non conforme agli indirizzi, assolutamente chiari del Piano strutturale vigente, violando, così, la l.r. 65/2014 e rendendo necessaria la pronuncia della Conferenza paritetica.

II. Contrasto con le previsioni del PIT-PPR

2. Sono, altresì, evidenti le rilevate ragioni di contrasto della variante approvata con la disciplina sovraordinata del PIT-PPR.

Come ben osservato, la variante non concorre a conferire un apporto direttamente correlato alle indicazioni strategiche di cui al comma 3 dell'art. 28 della Disciplina del PIT/PPR, né il "Documento di Piano" al paragrafo 5, punto 5.3 vale a superare detto contrasto, ove, se il pianificatore regionale ha chiarito che con il termine "industriale" si intende "tutta quella operosità manifatturiera" che è fatta, certo, di industrie e fabbriche propriamente dette, ma anche di ricerca pura e applicata, di evoluzione e innovazioni tecnologiche, di servizi evoluti a sostegno degli attori, dei processi e delle filiere produttive e distributive", non ha certamente esteso tale nozione al **ben diverso settore del commercio**.

È nota la netta distinzione tra attività commerciali ed attività produttive, in senso stretto, che comprende sia l'industria, sia l'artigianato, sia la manifattura, sia la produzione di prodotti tecnologici, anche, eventualmente immateriali e digitali, ma giammai il mero scambio di merci senza la loro produzione.

Il comma 1 del citato art. 28 non fa che confermare la prospettata intenzione del pianificatore regionale ove promuove "la presenza territoriale dell'economia manifatturiera toscana" aggiungendo che essa "si compone del suo apparato produttivo unitamente alle attività artigianali e terziarie che ad esso direttamente e indirettamente si correlano", senza menzionare né il commercio, né attività terziarie autonome e scollegate all'industria ed alla manifattura.

Coglie, infine, nel segno, la Regione laddove osserva che la variante è incoerente con lo stesso RU licenziato, nella parte in cui esso, all'art. 46 delle NTA non prevede la destinazione commerciale. Destinazione che è incoerente e non può essere fatta rientrare nelle attività terziarie, direzionali e di servizio connesse alle attività e gli insediamenti produttivi riconducibili alla funzione industriale/artigianale, perché l'insediamento oggetto della variante non ha alcuna connessione con le attività industriali/artigianali ammesse.

Quanto all'affermazione secondo cui la norma di dettaglio del RU vigente (ACO.2.01) nell'assegnare all'area ex Dalmine la destinazione d'uso "Produttivo" contemplerebbe già implicitamente anche la destinazione del commercio all'ingrosso è, da un lato incoerente con la ritenuta necessità della stessa variante, dall'altro errata, ove nella stessa norma, si aggiunge la "Nota" esplicativa, che rivela come la destinazione indicata non sia derogatoria rispetto all'art. 46, secondo cui: "Ai sensi dell'Art 46 delle NTA sono ammesse tutte le attività e gli insediamenti produttivi riconducibili alla funzione industriale artigianale e connesse attività terziarie o direzionali come definite nell'Art. 5 lettera b) della Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni con il superamento del criterio di insediamento basato sui codici ISTAT fermo restando il solo divieto per nuovi insediamenti industriali chimici conciarci e della produzione della carta". L'art. 5 lett. b) cui la nota rinvia, per l'appunto, stabilisce e definisce la funzione "Industriale e artigianale", quale l'"attività di produzione, riparazione e trasformazione di beni, compresi i relativi uffici amministrativi, i depositi e magazzini per lo stoccaggio all'aperto e al coperto delle materie prime e dei prodotti finiti legati all'attività

produttiva. Nelle attività industriali e artigianali sono sempre comprese attività di ricerca e laboratorio finalizzate alla sperimentazione produttiva e rispettivi uffici, attività di servizio e integrative, purché inerenti l'attività produttiva e a servizio della stessa, quali uffici per la gestione delle attività, locali per l'esposizione e la vendita dei prodotti aziendali - entro le dimensioni dell'esercizio di vicinato, foresterie e alloggi di guardianaggio", laddove, invece, la funzione del commercio all'ingrosso è individuata all'art. 5 lett. f).

2.1 Tali insuperati contrasti rendono necessaria la pronuncia della Conferenza paritetica.

PQM

si presenta istanza ai sensi dell'art. 49, comma 3, l.r. n. 65 del 2014 e si chiede alla Spett.le Regione in indirizzo di formulare richiesta di pronuncia della Conferenza paritetica ai sensi degli artt. 49 e 51, l.r. n. 65 del 2014.

Si allegano i seguenti atti:

- 1) Statuto Confartigianato imprese Massa Carrara e Lunigiana.
- 2) Verbale della riunione del Consiglio direttivo del 25.11.2024.

Con osservanza,
Massa-Firenze, 4.12.2024

Sergio Chericoni



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/12/2024 (punto N 12)

Delibera N 1527 del 19/12/2024

Proponente

SIMONE BEZZINI
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Claudio MARINAI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato A Accordo ass integrativa

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Allegati n. 1

A

Allegato A Accordo ass integrativa

79ac14d42837a9cf9cb33fea289e02c9f817812bf12605412cebcc819377f7fe

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Richiamato in particolare l'articolo 1 del D. Lgs. 153 del 3 ottobre 2009 che prevede, tra l'altro, che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio e a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio;

Visto il D.P.C.M. del 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" che all'art. 10 "assistenza integrativa" espressamente prevede che nell'ambito dell'assistenza integrativa il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14;

Rilevato che nell'allegato 11, art 1, comma 3, del D.P.C.M. del 12/01/2017 si prevede che le Regioni e le Aziende Sanitarie locali possano adottare modalità alternative per l'erogazione delle suddette prestazioni che, a parità di oneri, garantiscano condizioni di fornitura più favorevoli per l'azienda sanitaria locale o per gli assistiti, anche attraverso la stipula di specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita;

Atteso che in coerenza con gli obiettivi del Piano Sanitario delle cronicità e con le politiche regionali che puntano a migliorare l'assistenza favorendo l'accesso di prossimità dei pazienti ai presidi, il contributo delle farmacie pubbliche e private si ritiene imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, anche in termini di servizi prestati in sinergia con il servizio sanitario regionale;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1321/2019 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private;

Viste le successive delibere n. 1350/2021, n. 662/2022, n.1503/2022, 709/2023 e 1480/2023 con le quali è stata stabilita una proroga dell'accordo di cui al precedente punto al 31/12/2024;

Considerato che la modalità di distribuzione per conto (DPC) di erogazione dell'assistenza farmaceutica integrativa per il tramite delle farmacie pubbliche e private, agevola l'accesso da parte degli assistiti e favorisce la presa in carico del paziente;

Preso atto che il nuovo accordo conferma il ruolo fondamentale della rete delle farmacie convenzionate nel sistema sanitario regionale in coerenza con gli obiettivi del Piano Sanitario delle cronicità e con le politiche regionali che puntano alla territorializzazione dei presidi;

Rilevato che le forme di assistenza garantite sono quelle previste dal D.P.C.M. del 12/01/2017 e dalle specifiche delibere regionali relative alla materia oggetto del presente accordo;

Atteso che con il presente accordo si intende disciplinare l'assistenza farmaceutica integrativa erogata per il tramite delle farmacie pubbliche e private operanti sul territorio regionale, così come prevista dal DPCM del 12/01/2017 e dalle specifiche delibere regionali in vigore, secondo il modello della distribuzione per conto (DPC) ovvero l'acquisto da parte della ASL/ESTAR, la distribuzione da parte delle farmacie convenzionate avvalendosi di grossisti capofila e raggiera;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il D.P.C.M. del 12/01/2017 prevede la possibilità di stipulare accordi anche con altri soggetti autorizzati alla vendita, diversi dalle farmacie;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1079/2011" Erogazione di presidi medici da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con la legge n 248 del 4 agosto 2006 " con la quale i predetti esercizi commerciali possono erogare per conto del servizio sanitario i dispositivi medici alle stesse condizioni previste dagli accordi stipulati con le farmacie pubbliche e private;

Stabilito, pertanto, che gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con la legge n 248 del 4 agosto 2006, possono erogare i dispositivi medici alle stesse condizioni previste dall'accordo approvato con il presente atto e secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1079/2011;

Preso atto che l'erogazione dell'assistenza farmaceutica integrativa rientra nei LEA ed il relativo finanziamento è a carico del fondo sanitario indistinto;

Acquisiti al riguardo i pareri favorevoli da FEDERFARMA TOSCANA e da CISPTEL TOSCANA, conservati agli atti del Settore competente;

Preso atto del parere positivo espresso dal CD nella seduta del 05/12/2024;

Rilevato che, sulla base di quanto previsto all'articolo 8 "Remunerazione" dell'Accordo, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, gli oneri derivanti dalla presente deliberazione per l'anno 2025 sono stimati in euro 4.500.000,00, per l'anno 2026 sono stimati in euro 4.500.000,00;

Dato atto che gli oneri stimati dall'Accordo di collaborazione, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, sono riservati, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, all'interno delle disponibilità del capitolo 25001 "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" (fondo sanitario indistinto – competenza pura) del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025 e annualità 2026;

Vista la Legge Regionale del 28 dicembre 2023, n.50 "Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2 del 8 gennaio 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026".

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato:

1. di approvare lo schema Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il nuovo accordo ha validità due anni a decorrere dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2026;
3. di precisare che qualora il contesto normativo nazionale di riferimento venga modificato si provvederà conseguentemente a modificare o integrare il presente accordo;
4. di specificare che gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con la legge n 248 del 4 agosto 2006, possono erogare i dispositivi medici alle stesse condizioni previste dall'accordo di cui al punto 1 e secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1079/2011;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione per l'anno 2025 sono stimati in euro 4.500.000,00 e per l'anno 2026 sono stimati in euro 4.500.000,00;
6. di dare atto che le risorse stimate per l'anno 2025, pari a euro 4.500.000,00 e per l'anno 2026, pari a euro 4.500.000,00 sono riservate, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, all'interno delle disponibilità del capitolo 25001 "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" (fondo sanitario indistinto – competenza pura) del bilancio di previsione 2024-2026, rispettivamente per l'annualità 2025 e per l'annualità 2026;
7. di precisare altresì che, trattandosi di FSR Indistinto, le risorse stimate a valere sulle disponibilità del capitolo 25001 di cui al precedente punto 4 non potranno essere accantonate alla chiusura dell'esercizio 2025 e dell'esercizio 2026, qualora non fossero state utilizzate interamente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
CLAUDIO MARINAI**

**IL DIRETTORE
FEDERICO GELLI**

Allegato A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE TOSCANA, L'UNIONE REGIONALE TOSCANA FARMACISTI TITOLARI (FEDERFARMA TOSCANA) E LA CONFEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI ENTI LOCALI (CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA) RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRI PRODOTTI FARMACEUTICI TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE.

TRA

La Regione Toscana, rappresentata da.....,Assessore Diritto alla Salute e Sanità

E

L'unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da , Presidente FEDERFARMA TOSCANA

E

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CONFSERVIZI FCISPEL TOSCANA), rappresentata da Coordinatore Commissione Farmacie di Confservizi Cispel Toscana.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ambito

In coerenza con gli obiettivi del Piano Sanitario delle cronicità e con le politiche regionali che puntano a migliorare l'assistenza favorendo l'accesso di prossimità dei pazienti ai presidi, ritenendo il contributo delle farmacie pubbliche e private imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, anche in termini di servizi prestati in sinergia con il servizio sanitario regionale; con il presente accordo si intende disciplinare l'assistenza farmaceutica integrativa erogata per il tramite delle farmacie pubbliche e private operanti sul territorio regionale, così come prevista dal DPCM del 12/01/2017 e dalle specifiche delibere regionali in vigore, secondo il modello della distribuzione per conto (DPC) ovvero l'acquisto da parte della ASL/ESTAR, la distribuzione da parte delle farmacie convenzionate avvalendosi di grossisti capofila e raggiera.

Articolo 2

Tipologia dei prodotti erogati

Il presente accordo è riferito ai seguenti prodotti:

1. dispositivi medici monouso di cui all'Allegato 2 del DPCM 12/01/2017:
 - o 04.49 prodotti per il trattamento delle lesioni cutanee
 - o 09.18 ausili per stomia
 - o 09.24 convogliatori urinari (cateteri e condom)
 - o 09.27 raccoglitori di urina
 - o 09.31 ausili per incontinenza fecale;
2. prodotti per pazienti para e tetraplegici (DGRT n. 503/96 e succ. modifiche);
3. prodotti (farmaci, parafarmaci, dietetici, DM) per pazienti affetti da malattia rara ove non siano previste forme specifiche di distribuzione;

4. materiale di medicazione (DGRT n. 503/96 e succ. modifiche);
5. dispositivi medici per persone affette da malattia diabetica, ove non siano previste forme specifiche di distribuzione;
6. prodotti dietetici di cui all'articolo 14 del DPCM 12/01/2017, ove non siano previste forme specifiche di distribuzione.

Articolo 3 Organizzazione generale

La prescrizione ai fini dell'autorizzazione è effettuata dal medico specialista dipendente e convenzionato col SSN ovvero dal MMG solo nei casi previsti dalla normativa.

La ASL di residenza o di domicilio sanitario dell'assistito autorizza la fornitura dei prodotti di cui all'articolo 2, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell'assistito e della correttezza della prescrizione.

La ASL di competenza per residenza o di domicilio sanitario del paziente procede alla pianificazione delle consegne mensili sull'applicativo web nell'arco temporale autorizzato (piano di trattamento), tenendo conto del confezionamento minimo disponibile per ciascun prodotto tra quelli aggiudicati in Regione a seguito delle risultanze delle gare ESTAR.

Articolo 4 Sistema gestionale informatizzato

Lo strumento gestionale informatizzato, applicativo Web, viene messo a disposizione da parte del SSR e documenta tutti i passaggi dall'inserimento della prescrizione/autorizzazione dei fabbisogni periodici individuali fino alla consegna all'avente diritto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il gestionale organizza le varie fasi in cui è articolata l'assistenza: autorizzazione, approvvigionamento, detenzione, consegna, fatturazione e statistiche.

Articolo 5 Consegna agli assistiti aventi diritto

L'assistito si reca presso una farmacia o altro soggetto autorizzato di sua scelta presentando copia del piano di trattamento o idonea documentazione (es.: tessera sanitaria o codice fiscale). La farmacia o altro soggetto autorizzato accede attraverso l'applicativo WEB al piano di consegna dell'assistito e consegna i prodotti relativi al periodo di fornitura preventivamente autorizzato sulla base della pianificazione delle consegne.

I prodotti in tutti i casi sono conservati/gestiti separatamente da tutti gli altri prodotti presenti in farmacia o altro soggetto autorizzato, secondo le condizioni di conservazione indicate dal produttore, ed al loro ricevimento fisico si provvede al loro riscontro quali/quantitativo al fine di tenere allineate le giacenze fisiche con quelle contabili sull'applicativo web. Qualora si verificano discordanze tra quanto consegnato e il documento di trasporto, la farmacia o altro soggetto autorizzato contatta tempestivamente il grossista per segnalare quanto riscontrato.

La consegna, in funzione della complessità del prodotto e delle singole casistiche, è accompagnata da servizio di consulenza (es. istruzioni sull'uso dei misuratori di glicemia, istruzioni sul corretto utilizzo di presidi per stomia, consulenza per l'assunzione di alimenti particolari, etc. compresa la gestione delle segnalazioni di malfunzionamento-dispositivo vigilanza).

La farmacia, o altro soggetto autorizzato assicura inoltre la presa in carico del paziente per tutte le problematiche relative ai prodotti consegnati anche mediante contatto diretto con i referenti aziendali. Il farmacista o altro soggetto autorizzato provvede a tutte le operazioni di attestazione delle consegne mediante apposizione delle fustelle o, laddove inamovibile o assente, stampato direttamente da GopenCare o annotazione manuale codice prodotto e la firma da parte dell'assistito su apposito modulo generato dal gestionale che sarà consegnato mensilmente alla ASL di competenza.

Nel caso di erogazione, esclusivamente presso le farmacie pubbliche e private, di farmaci soggetti all'obbligo di ricetta medica destinati a pazienti per malattie rare o per pazienti aventi una autorizzazione ai sensi della DGRT n. 1481/23, dietro esibizione della medesima, sulla scheda di consegna firmata dal paziente dovranno essere apposte le fustelle dei medicinali consegnati. In nessun caso tale procedura si sostituisce all'obbligo di presentazione della ricetta medica, laddove prevista dalla normativa nazionale.

Articolo 6

Logistica della distribuzione per conto

Le OO.SS delle farmacie pubbliche e private, entro 30 giorni dall'adozione della delibera di approvazione del presente accordo, individuano in ciascuna delle tre aziende sanitarie locali della Regione Toscana un distributore capofila e fino a quattro distributori satellite presso i quali la ASL rende disponibili i prodotti oggetto del presente accordo.

Il magazzino del distributore capofila deve essere localizzato nell'ambito territoriale della ASL. I magazzini dei distributori satellite possono anche non essere nell'ambito territoriale della ASL ma devono comunque essere ubicati nel territorio regionale o di Regione confinante con l'area territoriale della ASL di riferimento.

La ASL/ESTAR rende disponibili i prodotti oggetto del presente accordo presso il magazzino distributore capofila sulla base delle richieste di approvvigionamento ricevute dal medesimo che, utilizzando il software di Estar, invia la proposta all'Azienda Usl per la validazione ed il successivo invio definitivo ad Estar. A sua volta il distributore capofila provvede alla consegna degli stessi prodotti ai magazzini dei distributori satellite e alle Farmacie o altri soggetti autorizzati, in qualità e quantità conformi alle richieste ricevute anche per via non telematica.

Il magazzino distributore capofila avvia, utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione da Estar (Portale delle Tracciature), le richieste di sollecito ai fornitori di prodotti non ancora consegnati e le contestazioni nei confronti dei fornitori nei casi di non conformità delle forniture con l'ordine effettuato. Cioè in caso di forniture non effettuate o effettuate in ritardo, forniture parziali, forniture di prodotti o imballaggi deteriorati. La ASL/ESTAR intervengono nelle fasi successive, sempre nell'ambito del Portale delle Tracciature, per individuare le soluzioni o avviare le contestazioni formali alle ditte.

L'avvenuta movimentazione da parte delle farmacie o altro soggetto autorizzato genera sull'applicativo WEB il riordino dei prodotti presso il grossista prescelto. L'applicativo WEB produce gli ordini di consegna verso la Farmacia o altro soggetto autorizzato di riordino presso il capofila il quale a sua volta predisporre l'ordine/proposta d'ordine ai competenti uffici ASL/ESTAR nelle modalità suddette.

I magazzini dei distributori satellite, analogamente, provvedono alla consegna dei prodotti oggetto del presente accordo ricevuti dal magazzino del distributore capofila alle Farmacie e ad altri soggetti autorizzati in qualità e quantità conformi alle richieste ricevute anche per via non telematica. Tale attività può essere svolta dal distributore capofila.

I prodotti oggetto del presente accordo di proprietà della ASL giacenti nei locali del magazzino del distributore capofila, del magazzino dei distributori satellite e delle Farmacie o di altri soggetti autorizzati vengono movimentati e conservati fisicamente separati dal resto e riconoscibili con idonea cartellonistica.

Il magazzino del distributore capofila, i magazzini dei distributori satellite e le Farmacie o altri soggetti autorizzati rilevano, ciascuno per la propria competenza, la qualità e la quantità dei prodotti

oggetto del presente accordo di proprietà della ASL giacenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno ai fini della compilazione dell'inventario della ASL; le modalità di rilevazione e trasmissione alla ASL delle giacenze inventariate dovranno essere effettuate secondo quanto indicato dalla ASL. Gli eventuali disallineamenti inventariali saranno compensati con modalità da definire tra le ASL e le OO.SS delle farmacie pubbliche e private ed esteso anche ad altri soggetti autorizzati.

Il magazzino del distributore capofila, i magazzini dei distributori satellite e le Farmacie o altri soggetti autorizzati, per il tramite dello stesso distributore capofila, comunicano con cadenza mensile e restituiscono ad Estar, ed alla ASL le confezioni dei prodotti non ancora distribuiti con una vita residua non inferiore a tre mesi, ed in confezionamento integro (non danneggiato/rotto o privo di etichetta autoadesiva): diversamente in quest'ultimo caso l'ASL procederà all'addebito per il rimborso.

Il magazzino del distributore capofila, i magazzini dei distributori satellite e le Farmacie o altri soggetti autorizzati, per il tramite dello stesso distributore capofila, provvedono inoltre alla segnalazione alla ASL/ESTAR dei prodotti inesitabili a seguito di provvedimenti delle autorità competenti relativi a limitazioni o divieti di impiego. La ASL si attiva individuando le soluzioni più idonee per la restituzione o lo smaltimento dei prodotti applicando la normativa vigente.

E' demandato al collegio tecnico regionale e alle Aziende sanitarie, di concerto con le OO.SS. nell'ambito territoriale delle medesime, il settaggio dei livelli di stock nel livello distributivo (capofila – satellite) basato sui fabbisogni programmati e storici delle utenze standardizzate secondo i principi della minima giacenza e pronta disponibilità.

Articolo 7 Adempimenti rete distributiva

Il magazzino del distributore capofila, i magazzini dei distributori satellite e le singole farmacie o altri soggetti autorizzati, sono responsabili per le seguenti attività:

1. monitoraggio delle scadenze o della inesitabilità a seguito di provvedimenti delle autorità competenti relativi a limitazioni o divieti di impiego;
2. rispetto della tempistica per la segnalazione alla ASL/ESTAR ed alla preparazione del reso delle confezioni dei prodotti non ancora distribuiti con una vita residua non inferiore a tre mesi;
3. verifica della vita residua di almeno 6 mesi dei prodotti in entrata;
4. segnalazione ad ESTAR dei fornitori inadempienti con le modalità descritte nell'articolo 6;
5. garanzia che i prodotti oggetto del presente accordo siano indenni da furti, incendi, fenomeni atmosferici e da ogni altro tipo di danneggiamento, anche in relazione al mancato rispetto dei punti precedenti mediante stipula di apposite polizze assicurative.

In aggiunta, il magazzino capofila è responsabile per la rete distributiva di caricare a livello informatico su gestionale Web i prodotti consegnati dai fornitori in modo da renderli disponibili in maniera tempestiva alla rete distributiva, al fine di evitare mancanti e disservizi ingiustificati all'utente finale. Ogni ASL attuerà le azioni utili ad effettuare il monitoraggio sulle tempistiche di cui sopra.

Ogni ASL esercita l'attività di vigilanza sulla gestione dei prodotti oggetto del presente accordo da parte delle farmacie o altri soggetti autorizzati, del magazzino del distributore capofila e dei magazzini dei distributori satellite.

Eventuali inadempienze relative ai punti da 1 a 5 sono segnalate alla Commissione di Vigilanza prevista all'art. 13.

Articolo 8 Remunerazione

Per il servizio complessivo viene riconosciuta alla farmacia la somma scheda paziente di € 7,00+ IVA per ogni consegna, prevista dal piano di consegna mensile relativamente alla presa in carico del paziente per ogni singola tipologia di assistenza riferita al singolo paziente.

L'importo è corrisposto indipendentemente dalla tipologia di assistenza (Diabetica, Stomia, Incontinenza, etc.) e dal numero di prodotti consegnati.

L'importo è comprensivo degli oneri che le farmacie corrispondono ai magazzini capofila e satelliti (raggiera) sulla base di accordi di natura privatistica.

Articolo 9 Fatturazione ASL

La farmacia invia alla ASL di competenza, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, le fatture elettroniche predisposte da Gopen Care relative a tutte le schede-paziente trattate ed ai prodotti erogati a rimborso nel mese precedente.

Il pagamento viene effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Articolo 10 Consegna da parte delle farmacie convenzionate di prodotti a rimborso

Per i prodotti autorizzati non disponibili nel sistema di distribuzione per conto, previa annotazione di notifica di mancanza, la farmacia o altro soggetto autorizzato può consegnare i prodotti autorizzati nel piano di trattamento fatturando a rimborso alla ASL.

Ai prodotti oggetto di fatturazione a rimborso deve essere applicato obbligatoriamente uno sconto sul prezzo al pubblico riportato nella banca dati nazionale, o sul prezzo calcolato sulla base della tariffa nazionale dei medicinali limitatamente alla quota "onorario", pari a:

- a) 10%, relativamente ai medicinali e dispositivi medici, quota onorario;
- b) 15% relativamente a tutti gli altri prodotti oggetto del presente accordo.

Articolo 11 Reintegro dispositivi medici inutilizzati

Nel caso di dispositivi medici in confezione integra non utilizzati al domicilio dei pazienti, le farmacie pubbliche e private o altri soggetti autorizzati, sono tenuti a fornire agli utenti le informazioni e modalità, indicate dalle ASL, per la riconsegna al fine di favorirne il reimpiego.

Articolo 12 Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza è svolta dalla ASL secondo quanto previsto all'articolo 23 L.R. 16/2000 per le ispezioni della distribuzione intermedia. Alla attività di vigilanza sul magazzino del distributore capofila, e dei magazzini dei distributori satellite ha facoltà di partecipare anche un rappresentante delle Farmacie convenzionate pubbliche e private. Tale partecipazione non è comunque formalizzata nel verbale di ispezione.

Copia del verbale di ispezione redatto dalla Commissione di vigilanza deve essere inviato:

- alla ASL per le inosservanze rilevate e per i provvedimenti conseguenti;
- al Collegio Tecnico aziendale previsto dal successivo art. 14 per l'analisi delle risultanze della attività di vigilanza.

L'attività di vigilanza è esercitata da ciascuna ASL sui magazzini dei distributori satellite anche nel caso in cui uno o più dei magazzini dei distributori satellite non siano ubicati nell'ambito territoriale della ASL medesima.

Nelle farmacie, il direttore, il titolare o suo delegato provvede, contestualmente all'arrivo dei prodotti, al puntuale controllo quali-quantitativo della merce ricevuta dal distributore e ne verifica la conformità sia fisica che documentale. Qualora non ci fosse corrispondenza tra quanto riportato in bolla ed il consegnato, il farmacista è tenuto a contattare subito il magazzino di riferimento per la rettifica dell'anomalia.

I documenti relativi agli ordini DPC dovranno essere conservati presso la farmacia come da vigenti disposizioni di legge e resi disponibili alla Azienda USL per eventuali controlli.

Nel caso in cui la gestione del prodotto destinato alla DPC sia stata non conforme, ad esempio per rottura accidentale, mancata conservazione a temperatura adeguata, interruzione della catena del freddo, smarrimento, disallineamento giacenze, ecc., la ASL effettua il recupero del costo al prezzo di acquisto del prodotto.

Tutti gli attori coinvolti nella DPC garantiscono la possibilità di accesso al personale incaricato per i controlli previsti delle ASL ai locali in uso per i prodotti di cui al presente accordo.

Articolo 13 Collegio Tecnico Aziendale

Il controllo sul presente Accordo nelle rispettive Aziende USL è demandato ad un Collegio Tecnico Aziendale, costituito con delibera del Direttore Generale.

Il Collegio Tecnico in ogni ASL è composto da sei componenti, dei quali tre designati dal Direttore Generale della Azienda e tre designati dalle OO.SS delle farmacie pubbliche e private firmatarie del presente accordo.

La presidenza delle sedute è esercitata alternativamente ASL/OO.SS in caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio.

La funzione di segreteria è assicurata da un funzionario della ASL senza diritto di voto designato dal Direttore Generale della Azienda.

La partecipazione alle sedute del Collegio tecnico non comporta corresponsione di alcuna indennità di carica o presenza.

Il Collegio Tecnico Aziendale è competente nelle seguenti materie:

1. analisi delle risultanze della attività di vigilanza esercitata dalla ASL ed elaborazione di eventuali proposte per azioni di miglioramento da inoltrare al componente Settore della Giunta Regionale;
2. valutazione delle non conformità rilevate nella consegna dei prodotti agli assistiti;
3. applicazione degli indirizzi gestionali del Collegio tecnico regionale.

Articolo 14 Collegio Tecnico Regionale

Presso la Direzione regionale competente in materia è istituito un Collegio tecnico Regionale con le seguenti funzioni:

1. definizione degli indirizzi generali per garantire uniformità assistenziale sul territorio regionale;
2. definizione degli indirizzi logistici per i magazzini capofila e satelliti;
3. definizione degli indirizzi per i Collegi tecnici Aziendali;
4. definizione degli indirizzi gestionali al SW DPC;
5. definizione delle modalità e tempistiche degli inventari;
6. definizione delle modalità di presa incarico del paziente in caso di mancanze di prodotti;
7. definizione degli indicatori dei livelli di servizio e loro valore atteso.

Il Collegio tecnico regionale è composto da 7 componenti:

- Il Dirigente del Settore regionale competente in materia di assistenza farmaceutica e dispositivi o suo delegato con funzioni di Presidente;
- i 3 Direttori di ogni Dipartimento del Farmaco/ Dirigente o loro delegati di ogni ASL;
- il Presidente ed il Segretario o loro delegati di Federfarma Toscana;
- il Presidente del coordinamento delle farmacie comunali di Confservizi Cispel Toscana – Assofarm o suo delegato.

Le funzioni di segreteria del Collegio tecnico regionale sono garantite dal Settore regionale competente in materia di assistenza farmaceutica e dispositivi.

Per ogni riunione del Collegio tecnico regionale è redatto un verbale.

La partecipazione alle sedute del Collegio tecnico regionale non comporta corresponsione di alcuna indennità di carica o presenza.

Articolo 15

Dati

Le ASL, in ragione delle proprie funzioni, sono a tutti gli effetti titolari del trattamento dei dati relativi ai dispositivi medici e altri prodotti farmaceutici di cui al presente accordo distribuiti dalle farmacie convenzionate pubbliche e private o altri soggetti autorizzati.

Articolo 16

Norme finali e transitorie

Il presente accordo ha validità di due anni a decorrere dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2026.

Il presente accordo, qualora il contesto normativo nazionale di riferimento dovesse cambiare, potrà essere modificato o integrato.

FIRMATO

Per REGIONE TOSCANA

.....

Per FEDERFARMA

.....

Per CONFSERVIZI CISPEL

.....

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 28 novembre 2024, n. 120**Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) – concessione marchi, sale istituzionali e servizi tipografici.**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO CASUCCI	
	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidenti
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consigliera segretaria
<i>Sono assenti</i>	DIEGO PETRUCCI	Consigliere segretario
	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32, 21 settembre 2023 n. 82 e 11 gennaio 2024, n.7;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010 da parte di:

- Extra - Società Cooperativa Sociale per l'iniziativa "Il futuro dell'oncologia";
- Associazione Amici Museo Stibbert per l'iniziativa "Le Signore di Firenze. Scoperta e riscoperta delle Donne di Casa Medici. Bianca Cappello";
- USL Toscana Centro per l'iniziativa "Cineospedaliera. La rassegna del cinema che fa bene";
- Fondazione Lucca Sviluppo per l'iniziativa "Chi pose tanta forza nel tuo cuor? La pittura contemporanea di Luca Paparo e Sandra Rigali incontra Puccini";
- Edera A.P.S. per l'iniziativa Evento Edera Fest;
- Comune di Santa Croce sull'Arno per la 32° Festa dell'Amaretto Santa Croce;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore "Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto", in cui è evidenziato, ai sensi dell'articolo 18 "Criteri per la

concessione del marchio” del citato disciplinare, che le iniziative sono corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all’articolo 4, comma 1 dello Statuto;

Dato atto che sono pervenute le richieste, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4 febbraio 2009 di:

- servizi tipografici da parte di:

- Associazione Novoli Bene Comune per la stampa di n. 150 copie ed inserimento in Eda del volume “Villa Torre degli Agli a Novoli”, finalizzato alla conoscenza dei beni artistici ed architettonici del rione di Novoli in Firenze;
- Comune di San Giovanni Valdarno per la stampa di n. 150 copie ed inserimento in Eda del volume “Dai fossili alla chimica - storia di uno stabilimento a San Giovanni Valdarno 1938 – 2023”, opera che raccoglie documenti e storia dello stabilimento di Polynt, storico stabilimento di industria chimica;
- Associazione Montecatini Beautiful Minds per la stampa di n. 60 copie ed inserimento in Eda del volume “Poesia di impegno civile per una nuova Resistenza”, opera che ripercorre le vicende italiane degli ultimi ottanta anni, dalle guerre alla liberazione, dalla dittatura alle libertà democratiche;
- Associazione Francesco Ferdinando Alfieri A.P.S. per la ristampa di n. 200 copie del volume Eda n. 257 “Alfredo Lenzi e la ripresa del Calcio Fiorentino”;
- ASL Toscana Centro per la stampa del volume “Insieme per la terapia con i cannabinoidi”, pensato come strumento di approfondimento sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni a base di Cannabis medica;
- Associazione “6 Settembre” per la stampa del volume “La formazione partigiana pratese Orlando Storai, il trasferimento dai faggi di Javello al monte Falterona – L’incontro con la Faliero Pucci nel 1944” di Mauro Torlai e Fulvio Castellani;

- utilizzo gratuito di sale istituzionali da parte di:

- ISIA Istituto Superiore per le Industrie Artistiche per l’utilizzo gratuito della sala Expo Comuni per il giorno 24 ottobre 2024 ore 14.00 - 18.00 per lo svolgimento dell’iniziativa “Firenze DIGITALmeet 2024”, evento su AI e arti applicate;
- A.S.D. Gli Arditi del ciclismo per l’utilizzo gratuito della sala Affreschi per la conferenza stampa relativa all’iniziativa a “L’Ardita”, ciclostorica ovvero cicloturistica per bici d’epoca;

Preso atto dell’istruttoria predisposta dal Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto, in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 “Soggetti beneficiari” e 3 “Tipologia delle iniziative” del Disciplinare, in quanto:

- i soggetti proponenti sono in possesso dei requisiti richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio regionale e l’accesso alle stesse è gratuito;
- i temi delle pubblicazioni proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dal dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto (nota prot. n. 16050/2024);

Ritenuto di concedere ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, l’utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:

- Extra - Società Cooperativa Sociale per l’iniziativa “Il futuro dell’oncologia”;
- Associazione Amici Museo Stibbert per l’iniziativa “Le Signore di Firenze. Scoperta e riscoperta delle Donne di Casa Medici. Bianca Cappello”;

- USL Toscana Centro per l'iniziativa "Cineospedaliera. La rassegna del cinema che fa bene";
- Fondazione Lucca Sviluppo per l'iniziativa "Chi pose tanta forza nel tuo cuor? La pittura contemporanea di Luca Paparo e Sandra Rigali incontra Puccini";
- Edera A.P.S. per l'iniziativa Evento Edera Fest;
- Comune di Santa Croce sull'Arno per la 32° Festa dell'Amaretto Santa Croce;

Ritenuto di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4 febbraio 2009:

- servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale ai soggetti sottoelencati:
 - Associazione Novoli Bene Comune per la stampa di n. 150 copie ed inserimento in Eda del volume "Villa Torre degli Agli a Novoli", finalizzato alla conoscenza dei beni artistici ed architettonici del rione di Novoli in Firenze;
 - Comune di San Giovanni Valdarno per la stampa di n. 150 copie ed inserimento in Eda del volume "Dai fossili alla chimica - storia di uno stabilimento a San Giovanni Valdarno 1938 – 2023", opera che raccoglie documenti e storia dello stabilimento di Polynt, storico stabilimento di industria chimica;
 - Associazione Montecatini Beautiful Minds per la stampa di n. 60 copie ed inserimento in Eda del volume "Poesia di impegno civile per una nuova Resistenza", opera che ripercorre le vicende italiane degli ultimi ottanta anni, dalle guerre alla liberazione, dalla dittatura alle libertà democratiche;
 - Associazione Francesco Ferdinando Alfieri A.P.S. per la ristampa di n. 200 copie del volume Eda n. 257 "Alfredo Lensi e la ripresa del Calcio Fiorentino";
 - ASL Toscana Centro per la stampa del volume "Insieme per la terapia con i cannabinoidi", pensato come strumento di approfondimento sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni a base di Cannabis medica;
 - Associazione "6 Settembre" per la stampa del volume "La formazione partigiana pratese Orlando Storai, il trasferimento dai faggi di Javello al monte Falterona – L'incontro con la Faliero Pucci nel 1944" di Mauro Torlai e Fulvio Castellani;
- utilizzo gratuito di sale istituzionali ai soggetti sottoelencati:
 - ISIA Istituto Superiore per le Industrie Artistiche per l'utilizzo gratuito della sala Expo Comuni per il giorno 24 ottobre 2024 ore 14.00 - 18.00 per lo svolgimento dell'iniziativa "Firenze DIGITALmeet 2024", evento su AI e arti applicate;
 - A.S.D. Gli Arditi del ciclismo per l'utilizzo gratuito della sala Affreschi per la conferenza stampa relativa all'iniziativa a "L'Ardita", ciclostorica ovvero cicloturistica per bici d'epoca;

Ritenuto di rinviare a una successiva seduta le richieste di servizi tipografici non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare il dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

a voti unanimi,

delibera

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario a:
 - Extra - Società Cooperativa Sociale per l'iniziativa "Il futuro dell'oncologia";

- Associazione Amici Museo Stibbert per l'iniziativa "Le Signore di Firenze. Scoperta e riscoperta delle Donne di Casa Medici. Bianca Cappello";
 - USL Toscana Centro per l'iniziativa "Cineospedaliera. La rassegna del cinema che fa bene";
 - Fondazione Lucca Sviluppo per l'iniziativa "Chi pose tanta forza nel tuo cuor? La pittura contemporanea di Luca Paparo e Sandra Rigali incontra Puccini";
 - Edera A.P.S. per l'iniziativa Evento Edera Fest;
 - Comune di Santa Croce sull'Arno per la 32° Festa dell'Amaretto Santa Croce;
2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009:
- servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale ai soggetti sottoelencati:
 - Associazione Novoli Bene Comune per la stampa di n. 150 copie ed inserimento in Eda del volume "Villa Torre degli Agli a Novoli", finalizzato alla conoscenza dei beni artistici ed architettonici del rione di Novoli in Firenze;
 - Comune di San Giovanni Valdarno per la stampa di n. 150 copie ed inserimento in Eda del volume "Dai fossili alla chimica - storia di uno stabilimento a San Giovanni Valdarno 1938 – 2023", opera che raccoglie documenti e storia dello stabilimento di Polynt, storico stabilimento di industria chimica;
 - Associazione Montecatini Beautiful Minds per la stampa di n. 60 copie ed inserimento in Eda del volume "Poesia di impegno civile per una nuova Resistenza", opera che ripercorre le vicende italiane degli ultimi ottanta anni, dalle guerre alla liberazione, dalla dittatura alle libertà democratiche;
 - Associazione Francesco Ferdinando Alfieri A.P.S. per la ristampa di n. 200 copie del volume Eda n. 257 "Alfredo Lensi e la ripresa del Calcio Fiorentino";
 - ASL Toscana Centro per la stampa del volume "Insieme per la terapia con i cannabinoidi", pensato come strumento di approfondimento sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni a base di Cannabis medica;
 - Associazione "6 Settembre" per la stampa del volume "La formazione partigiana pratese Orlando Storai, il trasferimento dai faggi di Javello al monte Falterona – L'incontro con la Faliero Pucci nel 1944" di Mauro Torlai e Fulvio Castellani;
 - utilizzo gratuito di sale istituzionali ai soggetti sottoelencati:
 - ISIA Istituto Superiore per le Industrie Artistiche per l'utilizzo gratuito della sala Expo Comuni per il giorno 24 ottobre 2024 ore 14.00 - 18.00 per lo svolgimento dell'iniziativa "Firenze DIGITALmeet 2024", evento su AI e arti applicate;
 - A.S.D. Gli Arditi del ciclismo per l'utilizzo gratuito della sala Affreschi per la conferenza stampa relativa all'iniziativa a "L'Ardita", ciclostorica ovvero cicloturistica per bici d'epoca;
3. di rinviare a una successiva seduta le richieste di servizi tipografici non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;
4. di incaricare con il presente atto il dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO
Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 28 novembre 2024, n. 121**Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) – concessione contributi.**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO CASUCCI	
	STEFANO SCARAMELLI	Vicepresidenti
	GAZZETTI FRANCESCO	Consigliere segretario questore
	FEDERICA FRATONI	Consigliera segretaria
<i>Sono assenti</i>	DIEGO PETRUCCI	Consigliere segretario
	MARCO STELLA	Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126, 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32, 21 settembre 2023, n. 82 e 11 gennaio 2024, n. 7;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Viste le richieste di contributo economico pervenute ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l. r. 4/2009 e depositate agli atti dell'ufficio;

Richiamato l'articolo 5 del Disciplinare "Istruttoria delle domande e impegno di spesa" e preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto, relative a tutte le domande di contributo pervenute in tempo utile, in cui è evidenziato che le stesse sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative";

Ritenuto di prendere in esame le richieste di contributo pervenute da parte dei soggetti di seguito indicati, sulla base sia dell'ordine cronologico di trasmissione della domanda che della data di scadenza delle iniziative proposte:

- Associazione San Giovanni di Dio, per "Un percorso nei secoli dall'epoca Etrusco Romana all'impiego dei Robot. Testimonianze dai musei toscani.", evento espositivo che, evidenziando la vocazionalità sanitaria dell'antico ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, da sempre stata incentrata sulla pratica chirurgica, è finalizzato a raccontare la 'storia' dello strumento medico e il suo progressivo forgiarsi in sintonia con il progresso delle branche medico-specialistiche;
- Polis - Centro Studi Ricerche Promozione e Attività Culturali, per "Cittadella dei Libri", iniziative culturali e sociali, realizzate presso "I Macelli" di Certaldo, finalizzate alla promozione della lettura ad alta voce, all'educazione all'affettività e, più in generale, alla lettura/didattica;
- USL Toscana Centro, per "Cineospedialiera. La rassegna del cinema che fa bene", iniziativa presso l'Auditorium dell'ospedale S. Maria Annunziata che prevede proiezioni applicando l'uso della "cinematherapy" il cui effetto positivo sulla salute mentale e anche fisica dei pazienti è validata dalle neuroscienze;
- Associazione Circolo Culturale Gino Severini, per "Almanacco Circolo Culturale Gino Severini", pubblicazione della documentazione - articoli, locandine, manifesti e foto - a testimonianza dell'attività svolta in venti anni dall'associazione nell'ambito delle arti figurative e poetiche;
- Associazione culturale I Festaioli di Roffia - E.T.S., per "Presepe artistico Roffia e installazioni in legno riciclato. Tema anno 2024: violenza, guerra, speranza verso la pace", allestito all'interno dei locali della cantina della chiesa San Michele Arcangelo di Roffia, il presepe è realizzato dai ragazzi e genitori della Parrocchia di Roffia e le installazioni in legno riciclato dall'Associazione Territorio in Comune di Ponte a Egola;
- Pro Loco di Capraia e Limite, per "Natale sull'Arno", realizzazione del Presepe Poliscenico animato, con effetti speciali scenografici, personaggi in movimento, ambientazione storica;
- Compagnia di San Ranieri, per il "Calendario 2025 istituzionale della Compagnia di San Ranieri", realizzato riproducendo, in occasione dell'anno del Giubileo, le immagini dell'antica Porta di Bonanno Pisano ed evidenziando le ricorrenze del Santorale Pisano;
- Edera A.P.S., per "Edera Fest", evento che, finalizzato ad affrontare tematiche di attualità e di cultura, rivolgendosi in particolare ad un pubblico giovane, prevede interviste live e talk, esibizioni musicali e attività interattive, con l'intervento di personaggi del panorama culturale e dello spettacolo italiano;
- Associazione Arturo Pratelli, per "E ti vengo a cercare 2024 – Siena Music Contest", evento dedicato a giovani musicisti emergenti che si esibiranno con un brano originale di fronte a una giuria i cui membri decreteranno i primi tre classificati ed il cui ricavato sarà donato all'Associazione Sesto Senso odv;
- Coordinamento Etico dei Caregivers –Associazione di Promozione Sociale, per il "Progetto Triennale Interactive Care - conclusioni", evento che prevede una sessione espositiva del percorso di giovani donne e uomini con disabilità motoria grave, finalizzato all'acquisizione di like skills e buone pratiche per la loro autonomia personale;
- Comune di Castiglion Fiorentino, per "L'olio verde degli etruschi", conferenza con la partecipazione di esperti, finalizzata a informare sull'importanza, per la salute e il benessere, dell'olio d'oliva sulla nostra tavola e ad orientare la platea circa il fondamento storico della produzione dell'olio d'oliva che affonda le sue radici fino agli etruschi;
- Associazione insieme per il recupero della gualchiera di Coiano – A.P.S., per "La gualchiera di Coiano: una architettura del lavoro che parla delle origini di Prato", indagine storica e ricerca documentale con elaborazioni di testi, immagini e definizione grafica, per la realizzazione di un elaborato su supporto informatico che descriva origini e caratteristiche della Gualchiera di Coiano ai fini della promozione del manufatto;
- Pro Loco Vinci A.P.S., per "Befanata dei poeti 2025", iniziativa che prevede la riproposizione della annuale cantata lirica del Montalbano nella notte dell'Epifania con uno o più poeti che

si confrontano cantando in ottava rima su tematiche e personaggi estratti a sorte tra quelli proposti dai commensali della cena;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dal dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto (nota prot. 16050/1.19.4 del 26/11/2024);

Ritenuto di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 7.000,00;

Richiamato l'articolo 6 "Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa" del citato Disciplinare nel quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:

- a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale;
- b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana;
- c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;
- d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;
- e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione;

Valutate le sopraccitate richieste, verificata la loro rilevanza ai sensi dell'articolo 6 del Disciplinare, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e preso atto del piano previsionale di spesa per la realizzazione delle iniziative;

Richiamato, inoltre, l'articolo 7 del Disciplinare "Limite del contributo", nel quale è previsto che per le iniziative ammesse a contributo finanziario la somma erogabile non può superare euro 2.000,00 e comunque non può essere superiore al 50 per cento del costo dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa;

Ritenuto, pertanto, di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 contributi economici per un importo totale di euro 7.000,00 sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017, ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è indicata per ciascun soggetto la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 del Disciplinare;

Ritenuto inoltre di rinviare ad una successiva seduta le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare il dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

Per le motivazioni espresse in premessa, a voti unanimi,

delibera

1. di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 7.000,00;
2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) contributi economici per un importo totale di euro 7.000,00 ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio", approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio) e 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);
3. di rinviare ad una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;
4. di incaricare con il presente atto il dirigente del Settore "Iniziativa istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto" di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO
Savio Picone

Allegato A - deliberazione Ufficio di presidenza n. 121 del 28 novembre 2024 - Elenco iniziative ammesse a contributo economico					
n. protocollo	data	soggetto	titolo iniziativa e descrizione	RISPONDENZIA AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DEL DISCIPLINARE: a. rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto b. valorizzazione identità toscana c. promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, economica d. promozione immagine del Consiglio e. rilevanza mediatica (coinvolgimento media, ampiezza bacino divulgazione, inaugurazione ufficiale, conferenza stampa)	Entità del contributo economico concesso in euro
9767	25/07/2024	Associazione San Giovanni di Dio	"Un percorso nei secoli dall'epoca Etrusco Romana all'impiego dei Robot. Testimonianze dai musei toscani.", evento espositivo che, evidenziando la vocazione sanitaria dell'antico ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, da sempre stata incentrata sulla pratica chirurgica, è finalizzato a raccontare la 'storia' dello strumento medico e il suo progressivo forgiarsi in sintonia con il progresso delle branche medico-specialistiche.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b</i>), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale.	500,00 €
13539	16/10/2024	Polis - Centro Studi Ricerche Promozione e Attività Culturali	"Cittadella dei Libri", iniziative culturali e sociali, realizzate presso "I Macelli" di Certaldo, finalizzate alla promozione della lettura ad alta voce, all'educazione all'affettività e, più in generale, alla lettura/didattica.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b</i>), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale.	500,00 €
13773	18/10/2024	USL Toscana Centro	"Cineospedaliera. La rassegna del cinema che fa bene", iniziativa presso l'Auditorium dell'ospedale S. Maria Annunziata che prevede proiezioni applicando l'uso della "cinematherapy" il cui effetto positivo sulla salute mentale e anche fisica dei pazienti è validata dalle neuroscienze.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera c</i>), il diritto alla salute; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale.	500,00 €
14893 15176 15324	05/11/2024 11/11/2024 13/11/2024	Associazione Circolo Culturale Gino Severini	"Almanacco Circolo Culturale Gino Severini", pubblicazione della documentazione - articoli, locandine, manifesti e foto - a testimonianza dell'attività svolta in venti anni dall'associazione nell'ambito delle arti figurative e poetiche.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b</i>), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale.	500,00 €
15193 15207	12/11/2024 12/11/2024	Associazione culturale I Festaioi di Roffia - E.T.S.	"Presepe artistico Roffia e installazioni in legno riciclato. Tema anno 2024: violenza, guerra, speranza verso la pace", allestito all'interno dei locali della cantina della chiesa San Michele Arcangelo di Roffia, il presepe è realizzato dai ragazzi e genitori della Parrocchia di Roffia e le installazioni in legno riciclato dall'Associazione Territorio in Comune di Ponte a Egola.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b</i>), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale.	500,00 €

15288	13/11/2024	Pro Loco di Capraia e Limite	"Natale sull'Arno", realizzazione del Presepe Poliscenico animato, con effetti speciali scenografici, personaggi in movimento, ambientazione storica.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b</i>), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale.	500,00 €
15366	14/11/2024	Compagnia di San Ranieri	"Calendario 2025 istituzionale della Compagnia di San Ranieri", realizzato riproducendo, in occasione dell'anno del Giubileo, le immagini dell'antica Porta di Bonanno Pisano ed evidenziando le ricorrenze del Santorale Pisano.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b</i>), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale.	500,00 €
15390	14/11/2024	Edera A.P.S.	"Edera Fest", evento che, finalizzato ad affrontare tematiche di attualità e di cultura, rivolgendosi in particolare ad un pubblico giovane, prevede interviste live e talk, esibizioni musicali e attività interattive, con l'intervento di personaggi del panorama culturale e dello spettacolo italiano.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b</i>), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale.	500,00 €
15595	19/11/2024	Associazione Arturo Pratelli	"E ti vengo a cercare 2024 - Siena Music Contest", evento dedicato a giovani musicisti emergenti che si esibiranno con un brano originale di fronte a una giuria i cui membri decreteranno i primi tre classificati ed il cui ricavato sarà donato all'Associazione Sesto Senso odv.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b</i>), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale.	500,00 €
15647	19/11/2024	Coordinamento Etico dei Caregivers - Associazione di Promozione Sociale	"Progetto Triennale Interactive Care - conclusioni", evento che prevede una sessione espositiva del percorso di giovani donne e uomini con disabilità motoria grave, finalizzato all'acquisizione di like skills e buone pratiche per la loro autonomia personale.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera e</i>), il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	1.000,00 €
15702	20/11/2024	Comune di Castiglion Fiorentino	"L'olio verde degli etruschi", conferenza con la partecipazione di esperti, finalizzata a informare sull'importanza, per la salute e il benessere, dell'olio d'oliva sulla nostra tavola e ad orientare la platea circa il fondamento storico della produzione dell'olio d'oliva che affonda le sue radici fino agli etruschi.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera v</i>), la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori; b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana;	500,00 €
15767	21/11/2024	Associazione insieme per il recupero della gualchiera di Coiano - A.P.S.	"La gualchiera di Coiano: una architettura del lavoro che parla delle origini di Prato", indagine storica e ricerca documentale con elaborazioni di testi, immagini e definizione grafica, per la realizzazione di un elaborato su supporto informatico che descriva origini e caratteristiche della Gualchiera di Coiano ai fini della promozione del manufatto.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b</i>), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale.	500,00 €
15961	25/11/2024	Pro Loco Vinci A.P.S.	"Befanata dei poeti 2025", iniziativa che prevede la riproposizione della annuale cantata lirica del Montalbano nella notte dell'Epifania con uno o più poeti che si confrontano cantando in ottava rima su tematiche e personaggi estratti a sorte tra quelli proposti dai commensali della cena.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b</i>), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale.	500,00 €



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

SETTORE VIABILITA' REGIONALE AMBITI FIRENZE- PRATO E PISTOIA

Responsabile di settore Antonio DE CRESCENZO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10160 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 28050 - Data adozione: 19/12/2024

Oggetto: Lotto 3 della variante alla SRT 429 tratto di Castelfiorentino, di Certaldo e di Gambassi Terme" (CUI L01386030488201900034 - CUP D31B19000200003 - CIG 7986093C6A). Autorizzazione allo svincolo definitivo di indennità depositata presso la Ragioneria Territoriale di Stato in Firenze (Ditta n. 54).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD030509

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 18 febbraio 2005, “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Vista la L.R. 1 agosto 2016, n. 47 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla L.R. 30/2005 e alla L.R. 67/2003”, con la quale, a seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla L.R. 22/2015 ed in conseguenza dell'attribuzione alla Regione della competenza diretta alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche di propria competenza, sono state apportate le modifiche alla L.R. 30/2005 volte a consentire alla Regione di svolgere le funzioni di autorità espropriante per tali interventi;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, “Modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni”;

Visti il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024, approvato con DCR n. 60 del 27/07/2023, e la DCR n. 91 del 21/12/2023 “Nota di aggiornamento al DEFR 2024”;

Vista la L.R. n. 48 del 28/12/2023 avente ad oggetto “Legge di Stabilità per l'anno 2024”;

Vista la L.R. n. 50 del 28/12/2023 “Bilancio di previsione per l'anno 2024-26”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 08/01/2024 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e del bilancio finanziario gestionale 2024-2026”;

Vista la Delibera della Giunta del Circondario Empolese Valdelsa n. 57 del 27/07/2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare del III lotto della nuova variante alla SRT 429 di Val d'Elsa tratto da Certaldo Ovest a Castelfiorentino Est;

Dato atto che a seguito della Legge Regionale n. 22 del 03/03/2015 le funzioni in merito alla progettazione e realizzazione delle opere sulle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) attribuite al Circondario Empolese Valdelsa, prima, e alla Città Metropolitana di Firenze, poi, sono state trasferite alla Regione Toscana, e che tale trasferimento comprende la competenza relativa alla variante alla S.R.T. n. 429 di Val d'Elsa, Lotto III;

Dato atto che l'intervento in questione risulta inserito nel programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002/2007, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35/2002 e successivi aggiornamenti, come confluito nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), ai sensi della L.R. n. 55/2011, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato ai sensi dell'art. 94 della L.R.T. n. 15 del 31/03/2017;

Viste:

- la Delibera CIPE del 1 dicembre 2016 n. 54 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, adottato, ai sensi della L. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016 e nel quale sono previsti sei Assi di Intervento, fra i quali l'Asse A – Interventi stradali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 463 del 02/05/2018 con la quale è stata approvata la convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Toscana per disciplinare tempi, modalità e obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti nell'Asse Tematico A, tra cui l'intervento in questione;
- la nota prot. n. 244309 del 08/05/2018, con la quale è stata trasmessa la convenzione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale l'ha approvata con Decreto n. 167 del 11/06/2018;

Dato atto che con Decreto dirigenziale n. 1191 del 31/01/2019 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di che trattasi, il quale ha costituito variante agli atti di governo del territorio, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 1-ter della L.R.T. n. 88/1998, dell'art. 12, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R.T. n. 30/2005 come modificata dalla L.R.T. n. 47/2016;

Dato atto che con Decreto dirigenziale n. 14607 del 26/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta la gara di appalto dell'intervento in questione;

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 11363 del 05/07/2019 di determinazione provvisoria dell'indennità d'espropriazione, dell'indennità aggiuntiva e dell'indennità di occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera in questione;

Dato atto che con Decreti dirigenziali n. 20630 del 28/11/2019, n. 21749 del 20/12/2019 e n. 4792 del 19/03/2020 è stato disposto il pagamento a favore dei soggetti che hanno condiviso l'indennità proposta con il suddetto Decreto n. 11363/2019;

Dato atto che con Decreti dirigenziali n. 5776 del 06/04/2020, pubblicato sul BURT n. 18 del 29/04/2020, e n. 20066 del 25/11/2020, pubblicato sul BURT n. 51 del 16/12/2020, è stato disposto il deposito a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, aggiuntiva e di occupazione temporanea a favore dei soggetti che:

- non hanno condiviso l'indennità provvisoria di esproprio;
- non hanno presentato alcuna documentazione lasciando pertanto decorrere inutilmente i termini per l'accettazione;
- hanno presentato osservazioni in merito all'indennità proposta e che tuttavia questo Settore, a seguito di attenta valutazione, ha ritenuto di non accoglierle confermando quanto previsto nella relazione alla stima del tecnico incaricato;

Dato atto che con Decreto dirigenziale n. 10397 del 30/06/2020 sono state indicate le ditte espropriate che non hanno concordato la determinazione dell'indennità e non hanno dato a questa Amministrazione tempestiva designazione di un tecnico di propria fiducia ai sensi dell'art. 21 del citato D.P.R. n.

327/2001 e pertanto è stato stabilito di chiedere la determinazione dell'indennità definitiva alla Commissione Provinciale Espropri di Firenze (di seguito CPE);

Vista la richiesta prot. n. 325509 del 24/09/2020 di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio presentata da questo Settore alla competente CPE di Firenze, successivamente integrata con note prot. n. 374889 del 30/10/2020, n. 393623 del 12/11/2020 e n. 205270 del 18/05/2022;

Preso atto che, con nota prot. n. 443424 del 18/11/2022, la CPE di Firenze ha trasmesso la propria Determinazione n. 3/2022, allegando tabella di riferimento dei valori attribuiti e confermando l'indennità provvisoria offerta alla Ditta n. 54 di cui all'allegato A approvato da questo Settore con il citato Decreto Dirigenziale n. 11363/2019;

Vista la nota prot. n. 507540 del 28/12/2022 di comunicazione di avvenuto deposito della relazione di stima della CPE di Firenze, trasmessa al proprietario (Ditta n. 54) del bene oggetto di esproprio;

Dato atto che con Decreto dirigenziale n. 775 del 17/01/2024 è stata prorogata di n. 4 (quattro) anni il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione;

Preso atto che, con nota prot. n. 371065 del 01/07/2024, la sopra citata Ditta n. 54, i cui dati identificativi sono contenuti nell'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ha dichiarato di accettare l'indennità offerta con Decreto dirigenziale n. 11363 del 05/07/2019 e successivamente confermata dalla CPE di Firenze con la citata Determinazione n. 3/2022, chiedendo lo svincolo delle somme depositate presso la Ragioneria Territoriale di Stato in Firenze;

Preso atto infine che, con nota prot. n. 0656141 del 17/12/2024, la Ditta n. 54 ha presentato la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene;

Dato atto che spetta alla Regione Toscana, in qualità di autorità espropriante, provvedere all'autorizzazione allo svincolo delle somme depositate al proprietario o agli aventi diritto, a norma dell'art. 28 del DPR n. 327/2001;

Accertato altresì che i terreni espropriati, all'atto dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, erano destinati a zona classificata agricola E1 e pertanto non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici;

Dato atto, pertanto, che le indennità depositate non sono soggette a ritenuta d'acconto nella misura del 20% prevista dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001;

Vista la visure storica catastale del Foglio 72 del Comune di Castelfiorentino (FI), particella n. 29;

Visto il certificato di apertura deposito con codice di riferimento FI01346755W rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze e Prato;

DECRETA

1. di dare mandato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze e Prato di restituire le somme spettanti alla Ditta n. 54 come da allegato 1 al presente provvedimento, in cui vengono riportati i dati identificativi del proprietario, l'importo depositato e il codice di riferimento di apertura del deposito;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
3. di dare atto che, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e in assenza di opposizioni di terzi, né per l'ammontare né per il pagamento dell'indennità per i soggetti in questione, questo Settore procederà a trasmettere il presente atto di svincolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato per gli adempimenti di competenza;
4. di trasmettere il presente atto alla Ditta n. 54 affinché, successivamente a quanto disposto al punto precedente, il proprietario provveda alla richiesta di svincolo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

- 1 Allegato 1 - Dati identificativi Ditta espropriata*
2131a3eac176a7b2ae951b65a9039d44543d7d67faca47d99300a4920a8917fa



REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Direttore Albino CAPORALE

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 28 del 28-02-2022

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 28061 - Data adozione: 19/12/2024

Oggetto: Settore "Economia territoriale e progetti integrati" della Direzione Attività produttive - proroga incarico dirigenziale ad interim ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031773

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Visto l'art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali;

Visto l'art. 48 del CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni locali del 17.12.2020;

Visto l’articolo 11 “Incarichi ad interim” del Contratto collettivo integrativo personale dirigente della regione Toscana triennio 2023-2025;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale, con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6887 del 28 aprile 2021, e successive modifiche e integrazioni, con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo della Direzione Attività produttive con decorrenza dal 24 maggio 2021, rinviando a successivo atto il conferimento degli incarichi di responsabile di settore secondo quanto disposto all’articolo 17, commi 1 e 1 bis, della medesima legge regionale;

Visto e richiamato altresì il proprio decreto n. 8660 del 21 maggio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Attività produttive, parimenti con decorrenza dal 24 maggio 2021 per la durata di tre anni;

Dato atto che il medesimo decreto n. 8660/2021 stabilisce il rinnovo automatico degli incarichi conferiti fino alla durata massima prevista dal succitato comma 1 dell’articolo 17 della L.R. n. 1/2009, ovvero fino a cinque anni, fatte salve le ipotesi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 18 della medesima legge regionale;

Richiamata la nota del Direttore Generale prot. n. 540475 del 28/11/2023 recante “*Procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compreso quelli ad interim, presso la Giunta regionale*”, in particolare quanto disposto al punto 4 in tema di rinnovabilità degli incarichi dirigenziali;

Preso atto che gli incarichi di responsabile di settore attribuiti con il succitato decreto n. 8660/2021 sono stati rinnovati con proprio decreto n.10081 del 13 maggio 2024;

Dato atto che con proprio decreto n. 10551 del 17 maggio 2024 è stato attribuito alla responsabile del Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” l’incarico dirigenziale ad interim del Settore “Economia territoriale e progetti integrati”, nelle more della conclusione della procedura di reclutamento dall’esterno di personale dirigenziale di cui alle procedure concorsuali previste nel Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 determinate dalla DGR n. 389 dell’11/04/2022 e relativo decreto attuativo n. 9949 del 24/05/2022, stabilendo come sua scadenza il 31 dicembre 2024;

Considerato che a seguito della conclusione della procedura di reclutamento dall’esterno sopra citata non è stata attribuita alla Direzione Attività Produttive alcuna unità di personale dirigenziale, si è attivata la procedura di interpello interno con propria richiesta prot. 510482 del 26 settembre 2024 e

nota del Direttore Generale prot. 511649 del 26 settembre 2024, secondo le disposizioni della nota “Procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compreso quelli ad interim, presso la Giunta regionale” sopra richiamata;

Dato atto che per l’interpello interno rivolto ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale, pubblicato nella intranet regionale in data 8/10/2024 e finalizzato alla verifica di disponibilità interna per la copertura dell’incarico dirigenziale relativo al Settore “Economia territoriale e progetti integrati”, non vi sono state manifestazioni d’interesse;

Dato atto che si è reso necessario attivare conseguentemente la procedura di secondo livello di ricerca delle professionalità mediante avviso di selezione pubblica rivolto a soggetti esterni all’Ente, ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. n.1/2009, con propria richiesta prot. 562467 del 28 ottobre 2024 e nota del Direttore Generale prot. 563875 del 28 ottobre 2024, al fine di individuare il responsabile del Settore “Economia territoriale e progetti integrati”;

Dato atto che l’avviso di selezione pubblica è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana – sezione Amministrazione Trasparente, per il periodo 3 dicembre 2024 – 17 dicembre 2024 e che l’istruttoria e selezione del candidato necessitano di tempi adeguati che potrebbero non terminare entro la scadenza dell’attuale incarico ad interim;

Preso atto che secondo le disposizioni della nota “Procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compreso quelli ad interim, presso la Giunta regionale” sopra indicata, l’incarico ad interim può essere attribuito per un periodo di norma non superiore a 12 mesi, eventualmente rinnovabile;

Ritenuto opportuno, nelle more della conclusione della procedura di reclutamento dall’esterno di personale dirigenziale, al fine di assicurare la prosecuzione dell’attività, procedere alla proroga dell’attuale incarico ad interim per il Settore “Economia territoriale e progetti integrati” fino al buon esito della selezione esterna e comunque fino al 28 febbraio 2025, come meglio dettagliato nell’allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto della propria nota prot. 0656436 del 18 dicembre 2024 con la quale si chiede alla responsabile del Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” la disponibilità alla proroga dell’incarico ad interim, nelle more della conclusione della selezione esterna e comunque fino al 28 febbraio 2025, a far data dal 1 gennaio 2025 stabilendo che la mancata risposta viene intesa come silenzio diniego;

Preso atto che la responsabile del Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” attuale incaricata ad interim del Settore “Economia territoriale e progetti integrati”, ha dato disponibilità alla proroga dell’incarico con sua nota prot. 0656937 del 18 dicembre 2024, nei termini sopra indicati;

Ritenuto di confermare il trasferimento della competenza dei capitoli di bilancio, comprese le gestioni stralcio precedentemente assegnate con Ordine di Servizio, già attribuiti all’attuale incaricata ad interim del Settore “Economia territoriale e progetti integrati”;

Dato atto che, trattandosi di proroga di incarico, si fa riferimento alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed alla comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell’art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del

D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”, presentate dalla dirigente interessata in occasione dell'affidamento dell'incarico avvenuto con proprio decreto n.10551 del 17 maggio 2024;

Visto il punto 1 del dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 585 del 4 maggio 2018 recante “Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) – Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR”;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di procedere alla proroga dell'attuale incarico ad interim per il Settore “Economia territoriale e progetti integrati” a far data dal 1 gennaio 2025 fino al buon esito della selezione esterna e comunque fino al 28 febbraio 2025, come meglio dettagliato nell'allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, trattandosi di proroga di incarico, si fa riferimento alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed alla comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”, presentate dalla dirigente interessata in occasione dell'affidamento dell'incarico avvenuto con proprio decreto n.10551 del 17 maggio 2024.

Il Direttore

Allegati n. 1

A

Allegato A

e7983032e62937ff3f907c212ba12ea1ed13d16815a5d60ac1133e1f434f8f00

Allegato al Decreto

**DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
01-01-2025****STRUTTURE MODIFICATE**

Denominazione: (06474) ECONOMIA TERRITORIALE E PROGETTI INTEGRATI

Tipologia: SETTORE

Padre: (50123) ATTIVITA' PRODUTTIVE

Declaratoria: Azioni di sistema per la promozione territoriale della competitività, lo sviluppo dell'ecosistema del trasferimento tecnologico e per i processi di digitalizzazione delle imprese. Piattaforma regionale Impresa 4.0/Cantieri 4.0.. Osservatori economici e strumenti di analytics per intelligenza economica e tecnologica. Progetti integrati territoriali e raccordo con la strategia regionale aree interne. Referente per la RIS3. Raccordo con IRPET. Gestione progetti europei e nazionali a base territoriale. Raccordo con sistema del trasferimento tecnologico nazionale.

Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: (02) SEGRETERIA GENERALE

Attuale responsabile:

Attuale Incarico:

Data fine incarico:

Nuovo responsabile: (0013692) BALDI SIMONETTA

Nuovo Incarico: **RESPONSABILE DI SETTORE - INCARICO A SCAVALCO**

Nuova data fine incarico: **28-02-2025**



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Direttore Giovanni MASSINI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 28 del 28-02-2022

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 28064 - Data adozione: 18/12/2024

Oggetto: Riassetto posizioni di Elevata Qualificazione della Direzione Difesa del suolo e protezione Civile

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031552

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche e integrazioni, con la quale, con riferimento all'attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6877 del 28 aprile 2021, e successive modifiche ed integrazioni con il quale si ridefinisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l'assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con decorrenza dal 24 maggio 2021;

Visti gli articoli del Titolo III, Capo II (artt. 16-20) del CCNL del personale del comparto "Funzioni locali" per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022 (d'ora in poi CCNL), recanti la disciplina degli incarichi di elevata qualificazione, sostitutivi dell'istituto delle posizioni organizzative, con decorrenza dal 1° aprile 2023;

Preso atto della riconduzione automatica degli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data del 1° aprile 2023 (data di entrata in vigore delle disposizioni del Titolo III), alla nuova tipologia di incarichi di EQ, con relativa prosecuzione fino a naturale scadenza, disposta dall'art. 13, comma 3, del CCNL;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 6036 del 27.03.2023 con il quale si approvano i criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni di elevata qualificazione ai sensi delle disposizioni di riferimento del CCNL del personale del comparto "Funzioni locali" per il triennio 2019-2021 del 16.11.2022, vigente dal 1° aprile 2023;

Preso atto del budget di competenza per le posizioni di elevata qualificazione della Direzione Difesa del suolo e protezione civile definito con decreto del Direttore Generale n. 25917 del 7 dicembre 2023;

Richiamati i propri decreti n. 19920 del 7.10.2022 e n. 3545 del 27.02.2023 di riassetto delle posizioni organizzative (ora posizioni di Elevata Qualificazione) della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile;

Rilevata la necessità di procedere ad una parziale modifica dell'assetto delle posizioni di Elevata Qualificazione definito con i sopra indicati decreti, sulla base delle esigenze organizzative e funzionali della Direzione Difesa del Suolo e protezione Civile, con la finalità di rafforzare il presidio di alcune attività volte a garantire la gestione tecnico operativa della Protezione Civile Regionale;

Tenuto conto della necessità di affidare alla posizione di Elevata Qualificazione "Logistica colonna mobile regionale e coordinamento attività antincendio boschivo" costituita presso il Settore "Protezione Civile Regionale" le attività che concorrono alla gestione del volontariato di protezione civile e al coordinamento in emergenza e mobilitazione di protezione civile, nonché il supporto alle attività di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali;

Ritenuto pertanto necessario, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali rilevate, revisionare, con decorrenza 1° gennaio 2025, la declaratoria di funzioni/attività e la denominazione della posizione di elevata qualificazione "Logistica colonna mobile regionale e coordinamento

attività antincendio boschivo” secondo quanto dettagliato nell’Allegato A, adeguando conseguentemente la scheda di individuazione definita in sede di costituzione della medesima come riportate nell’Allegato B, tutti parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

Ritenuto che, con riguardo alla suddetta posizione di Elevata Qualificazione, per le motivazioni sopra richiamate e nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare che regola l’istituto, l’accrescimento delle funzioni, la relativa complessità organizzativa e gestionale, il livello di autonomia richiesto, nonché la complessità delle competenze, comportano il passaggio ad un livello di graduazione più elevato rispetto a quello valutato in fase di costituzione della posizione in esame;

Tenuto conto che la rimodulazione alla posizione di Elevata Qualificazione sopra richiamata trova copertura con il budget attribuito alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile dal decreto del Direttore Generale n. 25917 del 7 dicembre 2023;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell’Ente;

Per le motivazioni espresse in narrativa:

DECRETA

1. di revisionare parzialmente, ai sensi del disciplinare dell’istituto approvato con decreto del Direttore generale n. 6036 del 27.03.2023, con decorrenza 1° Gennaio 2025 l’assetto delle posizioni di Elevata Qualificazione della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile revisionando la declaratoria di funzioni/attività e la denominazione della posizione di Elevata qualificazione “Logistica colonna mobile regionale e coordinamento attività antincendio boschivo”, comportando con l’accrescimento di funzioni disposto con il presente atto, il passaggio ad un livello di graduazione più elevato rispetto a quello valutato in fase di costituzione della posizione in esame, secondo quanto dettagliato nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, confermandone la titolarità al dipendente attualmente incaricato;

2. di approvare la scheda di individuazione della posizione di Elevata Qualificazione di cui al punto 1 definita in sede di costituzione delle medesima con gli adeguamenti derivanti dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, come complessivamente riportata nell’Allegato B, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che l’intervento di cui al presente decreto viene effettuato nel rispetto del budget assegnato alla Direzione, ai sensi del decreto del Direttore Generale n. 25917 del 7/12/2023.

IL DIRETTORE

Allegati n. 2

- A** *Allegato al decreto*
5bc1f978f5d85813e7e7f51f9d76495b73a392f61bfeb3879afe3e48e48f29d3
- B** *ALLEGATO B*
b1729ba66e4ab3817e8dba96fde78d0ed9d91a76d50296c6a64ebeb772c00778

Allegato al Decreto

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
01-01-2025

STRUTTURE MODIFICATE

Attuale denominazione: (06716) LOGISTICA COLONNA MOBILE REGIONALE E COORDINAMENTO ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO

Nuova denominazione: **GESTIONE TECNICO - OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE E COORDINAMENTO ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO**

Attuale tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (3° LIVELLO)

Nuova tipologia: **POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)**

Padre: (05124) PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Attuale declaratoria: Progettazione e sviluppo delle attività riferite alla gestione del centro di coordinamento e magazzino della Colonna Mobile della Regione Toscana, in Comune di Pisa - Loc. Ospedaletto, comprensive di: gestione delle funzioni logistiche da attivare presso il centro, progetti di potenziamento, formazione e addestramento presso il centro delle funzioni di Protezione Civile. Rischio Antincendio boschivo: supporto all'aggiornamento e allo sviluppo del Piano AIB regionale. Gestione tecnica flotta aerea regionale AIB/PC. Cura dei rapporti con DPCN per la partecipazione ai tavoli tecnici nazionali riguardanti l'attività di antincendio boschivo e i progetti di potenziamento del volontariato. Supporto alle attività di competenza regionale in previsione o nel corso di situazioni di emergenza.

Nuova declaratoria: **Gestione Volontariato di Protezione Civile e concorso alla gestione delle convenzioni regionali per la partecipazione alla Colonna Mobile Regione Toscana (CMRT) ed allo sviluppo dei moduli della CMRT. Progettazione e sviluppo delle attività di formazione e addestramento presso il Centro di coordinamento e magazzino della CMRT, sito in Loc. Ospedaletto (PI). Concorso all'attività di coordinamento in emergenza e mobilitazione di protezione civile, compreso quelle correlate ai flussi di persone migranti sul territorio nazionale, e gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti. Supporto alle attività di pianificazione di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali: monitoraggio della pianificazione comunale e provinciale e collaborazione alla redazione dei piani di livello regionale e sovra-regionale. Gestione rapporti con Commissione Protezione Civile e DPC e supporto tecnico per le tematiche relative alle attività emergenziali, al Volontariato PC e alla pianificazione e alle attività antincendio boschivo. Gestione tecnica della flotta aerea regionale di PC e supporto alle strutture regionali interessate per l'aggiornamento e lo sviluppo del Piano AIB regionale.**

Missione: (11) SOCCORSO CIVILE

Programma: (01) SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: (0015975) FRANCHINI LEONARDO

Data fine incarico: 03-05-2026

Incarico: TITOLARE INCARICO EQ

ALLEGATO B**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SCHEMA INDIVIDUAZIONE PEQ**Sezione I – *ELEMENTI CONNOTATIVI*

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività)	[A]- funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità
Collocazione Organizzativa	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE Settore Protezione Civile Regionale
Denominazione	GESTIONE TECNICO - OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE E COORDINAMENTO ATTIVITÀ ANTINCENDIO BOSCHIVO
Livello di graduazione (“pesatura”)	2°LIVELLO: punteggio complessivo 70
Declaratoria (principali funzioni/attività)	Gestione Volontariato di Protezione Civile e concorso alla gestione delle convenzioni regionali per la partecipazione alla Colonna Mobile Regione Toscana (CMRT) ed allo sviluppo dei moduli della CMRT. Progettazione e sviluppo delle attività di formazione e addestramento presso il Centro di coordinamento e magazzino della CMRT, sito in Loc. Ospedaletto (PI). Concorso all’attività di coordinamento in emergenza e mobilitazione di protezione civi-

	<p>le, compreso quelle correlate ai flussi di persone migranti sul territorio nazionale, e gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti.</p> <p>Supporto alle attività di pianificazione di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali: monitoraggio della pianificazione comunale e provinciale e collaborazione alla redazione dei piani di livello regionale e sovra-regionale.</p> <p>Gestione rapporti con Commissione Protezione Civile e DPC e supporto tecnico per le tematiche relative alle attività emergenziali, al Volontariato PC e alla pianificazione e alle attività antincendio boschivo.</p> <p>Gestione tecnica della flotta aerea regionale di PC e supporto alle strutture regionali interessate per l'aggiornamento e lo sviluppo del Piano AIB regionale.</p>
Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 disciplinare istituto – decreto Direttore generale ex art. 10 LR n. 1/2009)	[X]- si
A) Complessità organizzativa e gestionale (con riferimento alla gestione di risorse umane, anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e frequenza delle relazioni interne/esterne, istituzionali e non, alla complessità/eterogeneità nonché numerosità dei processi e procedimenti amministrativi gestiti)	[15 punti]- medio
B) Livello di autonomia	[15 punti]- medio
C) Rilevanza organizzativa	[25 punti]- alto
D) Complessità delle competenze (con riferimento al livello di specializzazione, alla multidisciplinarietà data dalla tipologia delle funzioni attribuite e alla frequenza di aggiornamento)	[15 punti]- medio
Titolo di studio specifico e/o abilitazione professionale	

Sezione II – *ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO*

A) Competenze tecniche	Ordinamento comunitario, nazionale e regionale di riferimento; Organizzazione e programmazione delle attività; Strumenti applicativi specifici relativi al funzionamento della strumentazione della sala operativa regionale; Gestione di attività di carattere tecnico e/o operativo connesse a situazioni emergenziali
B) Competenze organizzative	Soluzione dei problemi; Organizzazione e controllo; Consapevolezza organizzativa
C) Esperienza professionale con riferimento alle attività ed ai processi e procedimenti connotanti la posizione	Esperienza nella gestione di attività di protezione civile e post evento maturata negli ultimi 5 anni Esperienza di sala operativa regionale
D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari posseduti	



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 28202 - Data adozione: 23/12/2024

Oggetto: [ID 2306] - Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al "Progetto di mitigazione del pericolo idraulico nell'area industriale I Foci, nel Comune di Poggibonsi (SI) - [rif. Tit. 13_1_177 - ID GLP 177]". Proponente: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031958

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

Visto il d.l. n.153 del 17.10.2024, che ha modificato la parte seconda del d.lgs.152/2006;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Viste la D.G.R. n.1196 del 01/10/2019 e la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 80/2015 in materia di difesa del suolo;

Premesso che:

il proponente Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (con sede legale: in viale della Toscana n.21, Comune di Firenze; C.F.: 06432250485), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 28/08/2024 n. 0464290, ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto: *"Mitigazione del pericolo idraulico nell'area industriale I Foci, nel Comune di Poggibonsi – rif. Tit. 13_1_177 – ID GLP 177"* nel territorio del Comune di Poggibonsi (SI); in allegato all'istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972);

il proponente, in data 26/08/2024, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29299 del 09/09/2024;

l'intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 7 lettera o) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006: *"opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua"*; è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 03/09/2024;

il Settore VIA, con nota n. 0472496 del 03/09/2024, ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Toscana Energia spa (prot. 0482253 del 09/09/2024);
- Azienda USL Toscana Sud est (prot. 0513339 del 27/09/2024);
- ARPAT - Dipartimento di Firenze(prot. 0517944 del 01/10/2024);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0521788 del 03/10/2024);
- Comune di Poggibonsi – Settore Gestione e Pianificazione del Territorio (prot. 0526083 del 07/10/2024);
- Genio Civile Valdarno Superiore (prot. 0533619 del 10/10/2024);
- Sienambiente S.p.A. (prot. 0555901 del 23/10/2024);

il proponente, in data 06/09/2024 prot. n. 0477924, ha provveduto a trasmettere gli elaborati “R.5_Relazione Acustica” e “R.6_Relazione Archeologica” firmati digitalmente;

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 25/10/2024 (nota prot. 0560571), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 08/11/2024 (acquisita al prot. 0584923), ha provveduto a depositare i chiarimenti richiesti;

con nota prot. 0589266 del 12/11/2024, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito *web* regionale della documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta, fatte salve le esigenze di riservatezza, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai soggetti competenti in materia ambientale con riferimento alla documentazione integrativa presentata;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT - Dipartimento di Firenze(prot. 0626869 del 02/12/2024);
- Sienambiente S.p.A. (prot. 0648900 del 13/12/2024);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 03/09/2024 e dalle integrazioni e chiarimenti del 08/11/2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'istanza presentata riguarda gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico nell'area industriale I Foci, nel comune di Poggibonsi che interessano i corsi d'acqua Torrente Foci e Fosso Vallina, in prossimità della loro confluenza reciproca, posta nell'area dell'impianto di termovalorizzazione di Poggibonsi gestito dalla Società Sienambiente S.p.A.;

il consorzio riferisce che il progetto in valutazione è una revisione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della “Cassa di espansione lungo il Torrente Foci denominata Casa Nuova, posta a monte dell'inceneritore di Poggibonsi, e degli interventi di difesa idraulica a valle, a protezione dell'area industriale”, redatto dal Comune di Poggibonsi nell'anno 2016, che prevedeva la realizzazione di una serie di opere di difesa attiva e passiva lungo il Torrente Foci ed il Fosso Vallina, divise in 3 lotti funzionali;

ad oggi il Consorzio, a seguito della stipula di un Protocollo di Intesa tra Consorzio di Bonifica, Comune di Poggibonsi e Sienambiente S.p.a. ha rivalutato, aggiornato ed integrato la progettazione di una parte delle opere al tempo previste, tenendo conto degli interventi già realizzati e di quelli non più necessari al fine della mitigazione del rischio idraulico sull'area industriale I Foci ed in particolare, dell'area del termovalorizzatore gestito dalla suddetta Sienambiente;

i corsi d'acqua interessati dal presente progetto sono il Torrente Foci ed il Fosso Vallina; sul Torrente Foci non sono previste opere in alveo, se non in prossimità della confluenza con il Fosso Vallina, mentre sul Fosso Vallina è previsto di intervenire sia nel tratto terminale presso la confluenza del Torrente Foci, che in un tratto a monte dell'area del termovalorizzatore;

nello specifico gli interventi in progetto prevedono:

1. *completamento della chiusura arginale in sponda destra del Torrente Foci tra il rilevato della ex discarica ed il tronco arginale già realizzato nell'anno 2019*; la chiusura arginale sarà realizzata in parte con rilevato in terra ed in parte, in ragione degli spazi modesti a disposizione, con un muro in elevazione in c.a. fondato

su pali. Lungo il tratto con muro è prevista l'immissione del Fosso Vallina nel Torrente Foci con realizzazione di uno scarico regolato. Il nuovo tronco arginale avrà una lunghezza di circa 50 mt, una larghezza in sommità di 4 mt, altezza sul piano campagna di circa 1.9 mt (quota 101.00 m s.l.m.) e pendenza delle scarpate secondo il rapporto 2:3; sarà inoltre dotato di 2 rampe di collegamento tra l'area di Sienambiente S.p.A. e l'area golenale destra del Torrente Foci, ed andrà ad "appoggiarsi" al muro di protezione. Il nuovo argine sarà interamente realizzato con materiale escavato all'interno dell'area golenale; tutto il settore a ridosso del Fosso Vallina e del muro sarà rivestito in scogliera;

2. *ringrosso del tronco arginale esistente sul lato dell'area produttiva*; questo argine è raccordato con il rilevato della S.P. n. 1 di San Gimignano a Nord e si sviluppa lungo il confine di proprietà di Sienambiente S.p.A., compreso il tratto finale lungo Piazza delle Regioni, secondo una forma ad "L". La quota di sommità dell'argine è pari a circa 101.00 m s.l.m. Al fine di una migliore protezione dell'area produttiva è stato previsto un ringrosso sul lato dell'area golenale, senza modificarne la quota di sommità; sarà riprofilata e ricalibrata l'intera struttura; inoltre per il corretto ammorsamento della nuova porzione di argine nella vecchia è stato previsto uno scavo a gradoni. Il tronco arginale oggetto di ringrosso avrà le dimensioni e le caratteristiche del nuovo argine-muro; anche il ringrosso arginale sarà realizzato con terreni prelevati dall'area golenale;

3. *scavo e rimodellamento dell'area golenale destra del Torrente Foci a monte della S.P. n. 1 di San Gimignano*; da quest'area saranno prelevati i volumi di terra per la realizzazione dei nuovi rilevati e dei ringrossi arginali, ed effettuata una riprofilatura finale del piano campagna tale da evitare fenomeni di ristagno e consentire il rientro delle acque verso il Torrente Foci per deflusso naturale. Lo scavo in area golenale è previsto a circa 5 mt dal piede dell'argine da ringrossare e si manterrà a distanza dall'alveo del Torrente Foci; verrà creata una leggera depressione del piano campagna, dalla quale le acque potranno defluire grazie ad una lieve pendenza (dislivello di circa 40 cm tra la parte più alta e quella più depressa dello scavo). A valle sarà realizzato un piccolo fosso di scolo per restituire le acque nel Torrente Foci appena a monte dell'attraversamento sulla S.P. n. 1 di San Gimignano. Dall'area di scavo saranno scartati i primi 30 cm di terreno vegetale; gli strati inferiori potranno essere utilizzati per la realizzazione dei nuovi rilevati o ringrossi arginali, mentre il materiale dei primi 30 cm sia dell'area golenale che dell'impronta del nuovo argine, sarà ricollocato all'interno dell'area di scavo;

4. *interventi accessori nell'alveo del Fosso Vallina nel tratto interno all'area del termovalorizzatore*. L'alveo del Fosso Vallina a valle dell'ultimo attraversamento fino al nuovo manufatto di scarico nel Torrente Foci sarà oggetto di pulizia e leggera riprofilatura delle sponde e del fondo alveo. Per gli ultimi metri (circa 5.60 mt) è previsto il completo rivestimento dell'alveo in scogliera. Nel tratto in cui il Fosso Vallina attraversa l'area del termovalorizzatore è presente un ponticello pedonale in legno che è causa di restringimento e fuoriuscite in sinistra idraulica in quanto la sponda sinistra è più bassa di quella destra; è stato previsto pertanto la rimozione di questo ponte, che potrà essere sostituito con un attraversamento di luce più ampia (eventualità - riferisce il proponente - che dovrà, nelle successive fasi progettuali, essere valutata dalla proprietà Sienambiente Spa);

5. sistemazione della sezione di alveo del Fosso Vallina a monte dell'area del termovalorizzatore, fino al sottopasso della Strada Vicinale della Croce di Bibbiano. Viene prevista soltanto la sistemazione dell'alveo del Fosso Vallina per una lunghezza di circa 70 mt tramite risagomatura della sezione e regolarizzazione della pendenza, anche con realizzazione di un nuovo piccolo salto idraulico a monte della Strada Vicinale in luogo dei due piccoli salti idraulici esistenti;

i terreni di scotico, sia quelli dell'area golenale stessa che quelli rimossi dall'impronta del nuovo argine, saranno ricollocati all'interno dell'area di scavo;

in merito al cronoprogramma degli interventi, il proponente prevede circa 1 anno per la realizzazione degli interventi in progetto; le lavorazioni di movimento terra avranno una durata di circa 100 giorni lavorativi (20 settimane);

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

dalla consultazione degli elaborati del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015, è emerso che l'area in esame ricade all'interno dell'Ambito n. 9 – Val d'Elsa;

il Piano Strutturale (PS) del Comune di Poggibonsi è stato approvato con D.C.C. n. 11 del 10/02/2014 e successivamente modificato mediante Variante approvata con D.C.C. n. 41 del 31/07/2019; il Piano Operativo è stato approvato con la stessa D.C.C. n. 41 del 31/07/2019. L'area in studio si colloca prevalentemente nell'ambito del Sistema del Territorio urbanizzato, UTOE 2 Foci-Lame ed in particolare nell'Ambito degli Spazi verdi del margine urbano; una piccola porzione dell'intervento previsto (quella lungo il tratto di monte del Fosso Vallina) ricade invece nell'ambito del Sistema del Territorio rurale - Sub-sistema 8 di Montemorli. In relazione alla *pericolosità geologica*, l'area in esame risulta essere pressoché interamente posta in Classe G.2 - Pericolosità geologica media. Solo una minima porzione dell'intervento interessa la Classe G3 - Pericolosità geologica elevata.

Relativamente alla *pericolosità idraulica*, l'area dell'intervento in progetto ricade prevalentemente in Classe I.4 - Pericolosità idraulica molto elevata, con alcune parti in Classe I.3 - Pericolosità idraulica elevata ed una piccola parte in Classe I.2 - Pericolosità idraulica media.

Con riferimento alla *pericolosità sismica locale*, l'area in esame risulta essere interamente posta in Classe S.3 - Pericolosità sismica locale elevata;

nel Piano Operativo (PO) del Comune di Poggibonsi, l'area oggetto di intervento ricade prevalentemente nel *territorio urbanizzato*, in parte all'interno di una zona individuata come "*Aree per opere di interesse idraulico*" ed in parte come "*It- Impianto tecnologico*". Solo alcune porzioni sono classificate come "*Area funzione agricola*". Nel PO le aree classificate come *Aree per opere di interesse idraulico*, destinate alla realizzazione di opere pubbliche di difesa idraulica previste dai progetti approvati dagli Enti competenti, sono soggette a vincolo espropriativo (art. 63, c.6, delle NTA del PO);

il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Poggibonsi, assegna alla zona di intervento la *Classe VI - Aree esclusivamente industriali*; una porzione della zona di intervento (quella a Sud) è ricompresa in *Classe V - Aree prevalentemente industriali*;

rispetto al PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto Appennino settentrionale), la zona di intervento ricade quasi totalmente in "*Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3)*" ed in parte in "*Aree a pericolosità da alluvione bassa (P1)*". Il PGRA ha predisposto anche una mappa del rischio di alluvione ai sensi del D.Lgs. 49/2010, da cui risulta che l'area interessata dal progetto presenta classi di rischio superiori (*R4*) in prossimità del termovalorizzatore, e classi inferiori (*R2* o *nessun rischio*) nelle zone agricole circostanti; inoltre gli interventi in progetto ricadono in aree con pericolosità da *flash-flood bassa*;

in riferimento al PGA (Piano di Gestione delle Acque), gli interventi in oggetto interessano un corso d'acqua tipizzato; il Torrente Foci è classificato con stato chimico e stato ecologico "*buono*" dal PGA; per quanto riguarda invece il corpo idrico sotterraneo di riferimento, rappresentato dal Corpo Idrico dell'Elsa, risulta uno stato quantitativo "*buono*", mentre lo stato chimico è "*non buono*";

in riferimento al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), la zona di intervento risulta ricadere in gran parte al fuori delle aree a pericolosità geomorfologica; solo una piccola porzione dell'intervento principale ricade in un'area a *PF1*, mentre la parte dell'intervento più a monte, lungo il Fosso Vallina, ricade in area a *PF2*;

la zona di intervento è soggetta a *Vincolo Idrogeologico* nella zona parte più a monte dello sbocco del Fosso Vallina nel Torrente i Foci e non ricade all'interno delle aree sottoposte a *Vincolo Paesaggistico* di cui all'art.136 del d.lgs.42/2004, di cui al D.M. 06.04.1965; ricade prevalentemente in *Vincolo Paesaggistico* ai sensi dell'Art. 142, c.1, lett. c) - *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua*, del D.Lgs. n. 42/2004; in minima parte le aree di intervento a sud si sovrappongono alle zone boscate - lettera g) - *i territori coperti da foreste e da boschi*;

l'area è infine interessata da *Rischio archeologico* 1; il proponente ha infatti corredato il progetto con l'elaborato relativo alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico;

il proponente ha preso in esame le principali alternative del progetto (strategiche e di compensazione o mitigazione degli effetti negativi);

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

Toscana Energia Spa, nel contributo del 09/09/2024 (prot. n. 0482253), comunica che i Comuni di San Gimignano e di Poggibonsi non sono gestiti da Toscana Energia per quanto riguarda la distribuzione di gas metano;

Azienda USL Toscana Sud Est, nel contributo del 27/09/2024 (prot. n. 0513339), riporta che vista la localizzazione del progetto e la natura temporanea delle attività previste, dal punto di vista sanitario ritiene di poter escludere il progetto dalla valutazione di impatto ambientale; riferisce inoltre che l'adozione delle misure di mitigazione indicate da parte del proponente sono da intendersi come misure di tutela da mettere in atto con l'avvio del cantiere;

ARPAT, nel contributo del 01/10/2024 (prot. n. 0517944), prende in esame le componenti ambientali di competenza ed analizza gli interventi da un punto di vista di compatibilità ambientale in termini di terre e rocce da scavo, rifiuti, acque sotterranee ed acque superficiali, atmosfera e rumore per i quali avanza delle osservazioni che necessitano di chiarimenti. Nelle conclusioni specifica *"In base a quanto sopra illustrato è necessario, che siano effettuate le valutazioni in merito alle possibili interferenze delle opere in progetto con il sito di bonifica SI009, fornendo gli elementi necessari per valutare la compatibilità dell'opera con gli interventi di messa in sicurezza di bonifica. Per gli altri aspetti trattati in questa fase e per quanto di competenza, si rimanda alla fase esecutiva il rispetto e l'attuazione dei punti illustrati nei diversi paragrafi "osservazioni"*.

Infine, per quanto riguarda la redazione del Piano Ambientale della Cantierizzazione (PAC), si rimanda alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" del 2018, scaricabili [dal sito web dell'Agenzia].

Per ogni aspetto trattato dalle linee guida dovrà essere sviluppato l'argomento con il dettaglio reso necessario dalle caratteristiche dell'opera. Detto PAC deve costituire parte del Capitolato d'appalto e comunque deve essere reso obbligatorio per le imprese appaltatrici".

Nel contributo del 02/12/2024 è riportato *"[...] Viene inoltre fornito il dettaglio della sezione di progetto in prossimità del punto di innesto tra rilevato arginale e rilevato ex-discardica.*

Non entrando nel merito delle analisi di calcolo progettuali, per le quali si rimanda agli enti competenti, si ritiene ammissibile la soluzione proposta purché sia preservata la stabilità e l'integrità del rilevato della discardica, in tutte le varie fasi di lavorazione e nella fase di esercizio dell'opera.

Le altre osservazioni illustrate nel ns. precedente contributo riguardavano raccomandazioni e adempimenti da ottemperare nella fase esecutiva che il proponente ha recepito dichiarando di adempiere in tale fase".

Conclude il contributo *"[...] considerato il carattere di necessità del progetto ai fini della mitigazione del rischio idraulico e tenuto conto che la documentazione esaminata fornisce i chiarimenti richiesti, si propone di non assoggettare il progetto in esame alla procedura di VIA rimandando gli adempimenti di quanto osservato nel precedente contributo, e recepito dal proponente, alla fase esecutiva".*

Le indicazioni delineate da ARPAT nel contributo di avvio procedimento vengono recepite nel quadro prescrittivo conclusivo del presente provvedimento;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 03/10/2024 (prot. n. 0521788) per la definizione del quadro conoscitivo dell'area di interventi riporta *"[...] Con riferimento al PGRA, si rileva che gli interventi proposti interessano aree a vario grado di pericolosità da alluvioni fluviali P3-elevata, P2-media e P1-bassa, disciplinate rispettivamente dagli artt. 7, 9 e 11 della disciplina di Piano, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale (L.R. 41/2018), che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d'acqua.*

Nell'ambito delle procedure previste per l'approvazione del progetto, l'Autorità di bacino rilascia il parere di competenza limitatamente alle opere idrauliche, così come definite all'art. 5 della disciplina di Piano, ricadenti nelle aree a pericolosità da alluvioni fluviali, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità (artt. 7, 9 e 24 della disciplina di piano); a tal riguardo si richiamano inoltre i contenuti dell'Allegato 3.

Si fa presente che, essendo prevista una modifica delle condizioni di pericolosità delle aree in oggetto, per l'aggiornamento del quadro conoscitivo e il conseguente riesame delle mappe di pericolosità derivante dalla realizzazione degli interventi previsti dal progetto sarà in ogni caso necessario attivare le procedure previste dall'art. 14 della disciplina di Piano.

In particolare, si segnala che gli interventi in oggetto interessano un corso d'acqua del reticolo secondario, di cui all'art. 5 della disciplina di Piano, pertanto, si applicano le procedure di cui all'art. 14 commi 5, 6, 7, 9 della disciplina di Piano, nonché quelle definite nella D.G.R.T. n. 166/2020.

Si rende noto che, per rendere gli interventi di PGRA di tipo strutturale (misure di protezione) più efficaci ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e dell'inserimento paesaggistico, il PGRA è stato corredato da una verifica di coerenza con i contenuti del PIT_PPR regionale e dà indicazioni per la progettazione di tali interventi di Piano (cfr. doc. "Criteri per l'attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici", disponibile [sul sito web dell'Autorità], sezione "PGRA – Ciclo di pianificazione 2021-2027", Coerenza_PGRA-PIT_PPR). Anche per il caso in esame, pur non essendo un intervento di PGRA, si invita a consultare tale documento, quale utile strumento per condurre una analisi di coerenza con il PIT-PPR e quindi per concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

Con riferimento al PAI, per l'area in esame non sono rilevate criticità da segnalare.

Con riferimento al PGA, si rileva che gli interventi in oggetto interessano: in parte il Fosso Vallina che non è un corso d'acqua tipizzato, che ricade nel bacino idrografico del corpo idrico superficiale Torrente Foci; in parte il corpo idrico superficiale Torrente Foci classificato in stato ecologico buono (con obiettivo del non deterioramento dello stato di qualità) e in stato chimico buono (con obiettivo del non deterioramento dello stato di qualità);

gli interventi in oggetto potrebbero interessare il corpo idrico sotterraneo Corpo idrico dell'Elsa, classificato in stato quantitativo buono (con obiettivo del non deterioramento dello stato quantitativo) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato chimico buono al 2027);

Si ricorda che per l'intervento in oggetto il PGA non prevede il parere di questo ente, ma dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Si segnala che gli "Indirizzi di Piano" contengono indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle aree di contesto fluviale, nelle zone di alveo attivo e nelle zone ripariali dei corpi idrici fluviali, che sono interessate dagli interventi in oggetto (artt. 24, 25, 26, 27).

In particolare, per l'area adiacente al Torrente Foci, oggetto di rimodellamento nel progetto in esame, si raccomanda l'opportunità di valutare la messa in atto di interventi di riqualificazione fluviale e rinaturalizzazione, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale ed arborea, al fine anche di ripristinare la "compensazione ambientale" prevista a suo tempo per la realizzazione del termovalorizzatore nell'area della ex-discarica.

Si evidenzia altresì che l'art.25 "Indirizzi per la gestione dell'alveo attivo" prevedono che gli interventi realizzati in queste aree siano progettati senza determinare incremento alle barriere esistenti in alveo e, laddove ciò risulti necessario per il perseguimento degli obiettivi del PGRA, mitigare gli impatti negativi sul corpo idrico (comma a) e migliorare la naturalità del corso d'acqua (comma d).

Infine, si ritiene importante che nelle fasi di cantiere vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare impatti negativi sulle acque superficiali e sotterranee e che vengano seguite le indicazioni presenti nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018)";

Comune di Poggibonsi – Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, nel contributo del 07/10/2024 (prot. n. 0526083), fa presente che, esaminato il progetto e tenuto conto delle valutazioni espresse dai vari Settori del Comune di Poggibonsi, nell'ambito di una riunione congiunta, sono emersi in sede di istruttoria alcuni aspetti ed adempimenti che potrebbero essere oggetto di approfondimenti e ulteriori valutazioni nei successivi gradi di progettazione quali:

"[...] Dal punto di vista urbanistico le aree interessate dalle opere di mitigazione del rischio idraulico, ricadenti nel Comune di Poggibonsi, sono attualmente classificate in parte quale Aree per opere di interesse idraulico e in parte quali Attrezzature, impianti tecnologici e servizi a rete e sono disciplinate rispettivamente dall'art. 63 comma 6 e dall'art 41 delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano Operativo vigente. Le aree ricadono totalmente in Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) Fiumi, torrenti, i corsi d'acqua e relativa fascia di 150 metri. Dlgs 42/2004.

Tutti gli atti del Piano Strutturale, del Piano Operativo e del Piano Comunale di Classificazione Acustica sono pubblicati e resi accessibili sul sito del Comune di Poggibonsi, nella sezione dedicata "In Comune", "Amministrazione Trasparente", "Pianificazione e Governo del Territorio" e sono consultabili interattivamente nel SIT comunale [...].

Il Piano Operativo individua le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche di difesa idraulica previste dai progetti approvati dagli Enti competenti con una specifica simbologia nelle Tavole di Progetto del Territorio. Queste aree, soggette a vincolo espropriativo, sono inoltre disciplinate al comma 6 dell'art. 63 delle Norme Tecniche di Attuazione. Accertato quindi che le aree oggetto di intervento non rientrano totalmente tra quelle sopra indicate si ritiene che, prima o contestualmente all'approvazione del progetto

definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, si dovrà procedere con la contestuale variante al Piano Operativo vigente, ai sensi dell'art. 34 della LR n. 65/2014.

Tale variante risulta necessaria ai fini:

- di procedere con gli aggiornamenti cartografici necessari ai fini della coerenza con la zona urbanistica;
- di avviare il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio previsto dagli artt. 10 e 19 del DPR 327/2001;
- di procedere con la conformazione paesaggistica del progetto e della variante al PIT-PPR (art. 21 della Disciplina di PIT e art. 31 della LR 65/2014).

Si rammenta infine, quale contributo istruttorio per le successive fasi di approvazione del progetto, l'art. 11 dell'Accordo tra MIBACT e Regione Toscana, aggiornato nel 2018, con il quale viene disciplinata la specifica modalità di conformazione al PIT-PPR delle varianti urbanistiche conseguenti l'approvazione del progetto di opera pubblica mediante Conferenza di Servizi.

Dal punto di vista di inserimento ambientale e paesaggistico si richiama quanto riportato nelle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2006, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Siena, ed in particolare quanto prescritto al punto 4 lettera a), in materia, che si riporta di seguito: "dovrà essere realizzata una schermatura di nuove piante a basso ed alto fusto sia sul confine che all'interno del perimetro dell'impianto con piante autoctone concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale di Poggibonsi."

Si richiede quindi di valutare, nell'ambito della predisposizione del progetto nei livelli successivi di progettazione, l'inserimento di sistemi di schermatura verde ovvero di realizzazione di pioppete o alberature igrofile nell'area golenale e in quelle prossime alla SP 1 San Gimignano e alla lottizzazione limitrofa al fine di temperare alla prescrizione di cui sopra.

Non si rilevano, per quanto di nostra competenza, aspetti ulteriori da indagare ovvero da approfondire o di interferenza con viabilità e opere di urbanizzazione limitrofe. Sono comunque fatti salvi gli obblighi previsti dal Codice della strada (DLgs 285/1992) e dal suo regolamento attuativo (DPR 495/1992) circa il divieto di imbrattamento della sede stradale".

Conclude il contributo esprimendo posizione favorevole con prescrizioni al progetto denominato [ID 2306] Progetto di mitigazione del pericolo idraulico nell'area industriale I Foci, nel Comune di Poggibonsi (SI) – [rif. Tit. 13_1_177 – ID GLP 177], richiamando quanto evidenziato nella nota per le successive fasi progettuali e procedurali necessarie ai fini dell'approvazione dell'opera in oggetto. Di quanto riferito dal Comune è stato tenuto conto nelle conclusioni del presente decreto;

Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel contributo del 10/10/2024 (prot. n. 0533619), esprime posizione di massima favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica con la raccomandazione che prima della stesura del progetto esecutivo venga effettuato un incontro tra i progettisti e i tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore. Di questo aspetto è stato tenuto conto nelle conclusioni del presente decreto;

Sienambiente S.p.a., nel contributo del 23/10/2024 (prot. n. 0555901), pur rilevando che le verifiche idrauliche alla base del progetto presentato dal Consorzio dimostrano l'efficacia degli interventi ai fini della protezione dal rischio idraulico per l'impianto di termovalorizzazione dei Foci, segnala alcuni aspetti tra cui l'interferenza degli interventi con progetto con la ex-discarda che richiedono degli approfondimenti da parte del proponente.

Nel contributo del 13/12/2024 esprime posizione favorevole e ribadisce che "[...] le richieste avanzate nel ns precedente contributo istruttorio non del tutto considerate nelle integrazioni fornite dal proponente".

Di questo aspetto è stato tenuto conto nelle conclusioni del presente decreto;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal Proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

Aspetti programmatici

nel corso dell'istruttoria il Comune di Poggibonsi ha rilevato che le aree degli interventi in progetto sono attualmente classificate in parte quali *Aree per opere di interesse idraulico* e in parte quali *Attrezzature, impianti tecnologici e servizi a rete* disciplinate dall'art. 63 comma 6 e dall'art 41 delle Norme Tecniche di Attuazione di Piano Operativo vigente e che le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche di difesa idraulica sono soggette a vincolo espropriativo. Per questo motivo il Comune considerato che non tutte le aree oggetto di intervento rientrano totalmente tra quelle sopra indicate "opere pubbliche di difesa idraulica" richiede che prima o contestualmente all'approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sarà necessario procedere con la contestuale variante al Piano Operativo vigente, ai sensi dell'art. 34 della LR n. 65/2014 in quanto tale variante risulta necessaria per:

- procedere con gli aggiornamenti cartografici necessari ai fini della coerenza con la zona urbanistica;
- avviare il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio previsto dagli artt. 10 e 19 del DPR 327/2001;
- procedere con la conformazione paesaggistica del progetto e della variante al PIT-PPR (art. 21 della Disciplina di PIT e art. 31 della LR 65/2014);

Aspetti progettuali

il proponente in relazione alla possibilità di prevedere il consolidamento dei *fenomeni erosivi* in adiacenza al rilavato della ex- discarica come richiesto dal gestore Sienambiente S.p.A., riferisce che il progetto ha tenuto conto dell'intervento realizzato alcuni anni fa lungo la sponda destra del Torrente Foci con la finalità di contenere i fenomeni erosivi e che la sistemazione della confluenza tra Fosso Vallina e Torrente Foci, prevede l'estensione della protezione in scogliera in sponda destra del Torrente Foci fino a raccordarsi con la scogliera esistente, ma che il presente progetto persegue però gli obiettivi di mitigazione e difesa dal rischio idraulico dell'area del termovalorizzatore e dell'area produttiva fissati nell'Accordo di collaborazione tra Consorzio, Comune di Poggibonsi e Sienambiente per la progettazione definitiva di interventi per la mitigazione del rischio idraulico sul tratto terminale del Fosso Vallina e sul Torrente Foci alla confluenza con il Vallina nel Comune di Poggibonsi del 13/12/2022 e che l'eventuale ed ulteriore consolidamento della sponda destra del Torrente Foci a monte della confluenza con il Fosso Vallina non costituisce, un intervento relativo alle finalità dell'accordo.

Il Consorzio di Bonifica riferisce di rendersi disponibile ad approfondire e valutare altre ed ulteriori forme di intervento di manutenzione e protezione spondale, tuttavia in un contesto separato da quello del presente progetto.

Si prende atto di quanto riferito da parte del proponente; visto che la sistemazione della confluenza tra Fosso Vallina e Torrente Foci prevede anche l'estensione della protezione in scogliera in sponda destra del Torrente Foci, prima della confluenza del Fosso Vallina nel Torrente Foci, fino a raccordarsi con gli interventi già attuati da Sienambiente S.p.a., si rileva la necessità di assicurare la compatibilità tra gli interventi in progetto con gli interventi di protezione spondale già in opera, effettuati da parte del gestore Sienambiente S.p.a. al fine di evitare eventuali fenomeni locali di infiltrazione di acqua nel corpo discarica;

riguardo la *demolizione della passerella in legno sul Fosso Vallina* il proponente chiarisce che tale intervento è stato proposto più come un'eventualità che come un intervento strettamente necessario; il gestore Sienambiente ha ravvisato l'importanza di detta passerella nella gestione dell'impianto di termovalorizzazione; il Consorzio ha quindi ritenuto di stralciare la demolizione della passerella dal progetto in esame: "[...] Visto il carattere e la funzione prettamente locale dell'intervento di demolizione della passerella, preme precisare che l'esclusione di questo intervento dal progetto non altera né modifica in alcun modo il progetto complessivo, e quindi non si ritiene necessaria alcuna forma di revisione o aggiornamento degli elaborati";

Aspetti ambientali

componente atmosfera - il proponente effettua la valutazione previsionale delle emissioni di polveri diffuse prodotte a seguito dello svolgimento delle attività di cantiere previste dal progetto. Analizza le diverse attività che verranno svolte e calcola le emissioni di PM10 che potranno essere prodotte. Sono stati inoltre individuati n. 4 recettori (R1, R2, R3 e R4) più prossimi all'area di intervento e potenzialmente interessati dalle attività di cantiere ed in prossimità dell'area stessa. Soltanto il recettore R4 è da considerarsi "sensibile" ai sensi della normativa e delle Linee Guida ARPAT facenti parte del PRQA, in quanto a destinazione residenziale; il recettore, rispetto alla zona di lavorazione in area golenale, dista circa 450 m, mentre rispetto ai lavori lungo il Fosso Vallina, a monte dell'impianto di Sienambiente S.p.a., la distanza si riduce a circa 155 m.

Le attività individuate che potranno produrre polveri diffuse sono le seguenti:

- esecuzione di scavo per scotico e reperimento materiale per realizzazione nuovo argine e ringrosso argine esistente;
- accantonamento temporaneo nell'area di lavoro del materiale escavato, con separazione del materiale da riutilizzare per la realizzazione degli argini e dei ringrossi da quello destinato alla creazione di colture vegetale e/o destinato al rinterro;
- carico e scarico del materiale su autocarro per trasporti interni al cantiere, o approvvigionamento di materiale inerte dall'esterno (scogliere);
- realizzazione del nuovo rilevato e del ringrosso arginale;
- rinterro del materiale in esubero (materiale da scotico in loco, o da scavi per la realizzazione delle fondazioni del muro di protezione.

L'esecuzione delle lavorazioni è stata suddivisa in 4 fasi:

- Fase 1: esecuzione di scavi e sbancamenti;
- Fase 2: formazione di rilevati e/o stoccaggio in cumuli;
- Fase 3: erosione dei rilevati non ancora costipati o dei cumuli in stoccaggio provvisorio;
- Fase 4: carico e scarico dei materiali sui mezzi di trasporto (per movimentazioni interne/esterne al cantiere);
- Fase 5: transito mezzi su strade bianche.

Per ogni fase il proponente effettua una stima delle emissioni, le risultanze di questa valutazione non mette in luce una particolare criticità da emissioni di polveri rispetto al ricettore sensibile considerato; il proponente riferisce che anche nel caso in cui, in alcuni giorni, siano lavorati e movimentati quantitativi maggiori di terreno e siano presenti più mezzi in cantiere, la presenza del bosco e la notevole distanza dal ricettore rendono comunque tale impatto pienamente sostenibile.

Come evidenziato nel contributo di ARPAT, vista la tipologia di opera proposta, gli impatti, sono per lo più connessi con la fase di cantierizzazione, per la diffusione di polveri dovuta al transito mezzi all'interno del cantiere, alle lavorazioni come scavi e riporti con relativa movimentazione della terra e rimodellamento superficiale, allo spolverio dei cumuli di materiali terrosi.

La valutazione della qualità dell'aria in termini di produzione di particolati di origine diffusa, con riferimento alle PM10, è stata condotta in forma semplificata sulla base delle Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti (allegato 2, paragrafo 6, del PRQA – piano regionale qualità dell'aria). La risultanza delle valutazioni condotta non riporta criticità; si dà atto delle misure di mitigazione indicate da parte del proponente:

- effettuare la bagnatura o pulizia dei percorsi di cantiere utilizzati;
- effettuare la bagnatura del materiale durante le fasi di carico/scarico;
- effettuare la bagnatura dei cumuli di terreno stoccati nell'area di cantiere;
- ridurre al minimo lo stoccaggio in cumuli a favore dell'immediato allontanamento delle terre dall'area di lavoro o dell'immediato riutilizzo dei materiali scavati;
- limitare le lavorazioni di movimento terra in prossimità dei ricettori maggiormente sensibili durante le giornate più ventose, in caso di allerta meteo arancione o rossa relativa al rischio vento, interrompere le lavorazioni;
- dilatare quanto più possibile nel tempo le lavorazioni di movimento terra al fine di ridurre le quantità giornaliere lavorate;
- limitare la velocità dei mezzi sui percorsi di cantiere (velocità massima consentita 20 km/h);
- coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati anche nell'ambito del cantiere;
- procedere al rinverdimento delle zone in cui siano già terminate le lavorazioni senza attendere le ultime fasi di lavoro dell'intero progetto.

Con riferimento alle emissioni di gas di scarico, il proponente riferisce che queste sono legate al traffico dei mezzi di approvvigionamento e trasporto dei materiali da costruzione, e di allontanamento degli scarti e dei rifiuti prodotti, inteso come incremento del carico sulla viabilità pubblica e che l'incidenza è praticamente nulla sui flussi locali di traffico;

componente rumore - ai fini della verifica dell'impatto acustico prodotto dall'opera in progetto, il TCAA (tecnico acustico) identifica alcuni recettori potenzialmente esposti alle emissioni sonore delle lavorazioni, posti in prossimità delle aree oggetto di intervento; i recettori R1, R2 ed R3 sono costituiti da tre immobili a carattere produttivo, posti in classe VI del PCCA, ed un edificio residenziale (R4), ubicato in classe III.

Per caratterizzare il clima acustico attuale nell'area in esame, il tecnico ha effettuato dei rilievi fonometrici in data 26/07/2023 in prossimità dei recettori individuati. Il clima acustico sull'area in esame, allo stato attuale, presenta livelli di rumorosità sostenuti a causa della presenza della Strada Provinciale n. 1 di San Gimignano, con presenza di numerosi transiti veicolari in particolare negli orari di ingresso ed uscita dei lavoratori dai fabbricati produttivi presenti nella zona, e dell'area produttiva. In sede di stima degli impatti acustici indotti dall'intervento durante la fase di realizzazione dell'opera sono state valutate le emissioni sonore prodotte sia dai mezzi che stazioneranno e lavoreranno all'interno dell'area di intervento che dal traffico indotto dal cantiere stesso nelle aree direttamente adiacenti l'area di intervento; le lavorazioni considerate ai fini della valutazione sono tutte quelle relative alle operazioni di cantiere edile, ed in particolare quelle realizzate con mezzi meccanici per scavi e movimenti terra, oltre ad opere di palificazione ed opere in cemento armato.

A tale proposito ARPAT chiarisce che:

“ 1. le distanze sorgente - recettore impiegate nelle stime sono quelle minime a cui possono lavorare i macchinari rispetto al recettore considerato;

2. allo stato progettuale attuale, non avendo ancora un'identificazione netta degli interventi e non avendo ancora identificato l'impresa esecutrice, non è possibile definire un cronoprogramma degli interventi, da cui possa scaturire un'eventuale contemporaneità delle fasi di lavoro; si rimanda quindi tale valutazione alla fase esecutiva come in precedenza definito;

3. al momento dell'eventuale richiesta di deroga acustica sarà considerata anche l'incertezza intrinseca di ogni valutazione previsionale per la quale sarà aggiunto al valore calcolato prima del confronto coi rispettivi limiti un valore di incertezza pari a + 3 dB, così come previsto dalla 9613-2;

4. l'indicazione del livello da richiedere in deroga, pari a 65 dBA, si riferisce esclusivamente al recettore R4 posto in classe III, che è l'unico presso cui risulti una criticità stimata per il rispetto del limite di emissione”.

Il proponente riferisce infine che, prima della cantierizzazione dell'opera, avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie (cronoprogramma, elenco macchinari e mezzi utilizzati dall'impresa esecutrice, e quanto altro necessario) provvederà all'aggiornamento della VIAc relativa alla fase di cantiere dell'opera conformemente alla D.G.R.n. 857/2013 ed eventualmente a richiedere l'autorizzazione in deroga ai Comuni di competenza come previsto dal D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014, tenendo in considerazione le suddette osservazioni di ARPAT;

componente ambiente idrico - con riferimento alle acque superficiali il proponente indica tra i possibili impatti:

- fenomeni di ristagno, legati all'attività di cantiere in corrispondenza delle zone di scavo, soprattutto in area golenale ed in corrispondenza degli scavi per la realizzazione delle fondazioni del muro di contenimento;
- riduzione dell'officiosità idraulica, legata ad eventi di tipo fortuito o accidentale come franamenti e crolli dalle sponde del corso d'acqua;
- intorbidimento delle acque, da attendersi soprattutto per i lavori previsti sul Fosso Vallina a monte del termovalorizzatore, ma in misura minore anche presso la confluenza Foci-Vallina.

Il proponente riporta che “*ai sensi del D.P.G.R.T. n. 46/R del 08/09/2008, come modificata con D.P.G.R.T. n. 76/R del 17/12/2012 art. 40ter commi 4) e 5), le presenti lavorazioni sono da considerarsi esenti dalle disposizioni contenute nella Tabella 5 dell'Allegato 5 del D.P.G.R.T. n. 46/R del 08/09/2008 “Piano di Gestione delle acque meteoriche” in quanto le postazioni fisse di cantiere avranno in entrambi i casi superficie inferiore a 5000 mq e le aree operative sono permeabili ed utilizzate limitatamente al tempo necessario per la realizzazione delle opere previste dal progetto*” ed indica misure di mitigazione che saranno messe in atto durante la fase di cantiere e riferisce che sarà necessario organizzare il cantiere e la progressione delle lavorazioni tenendo sempre presenti le condizioni meteorologiche previste consultando quotidianamente i Bollettini Meteo regionali, e prevedendo apposite azioni o misure di protezione in caso di allerta meteo Arancione o Rossa per rischio idraulico o idrogeologico, come la sospensione dei lavori, la rimozione e l'allontanamento di materiale e mezzi dalle aree più depresse e/o prossime ai corsi d'acqua.

ARPAT fa presente che sulla base dei dati di monitoraggio della qualità delle acque del Torrente Foci è possibile osservare un andamento prevalentemente stabile dei risultati derivanti dal set di indicatori chimico-biologici e dall'applicazione dei relativi indici; tuttavia, il corpo idrico, ed il relativo bacino di riferimento, ad oggi non raggiungono gli standard di qualità previsti dalla normativa (direttiva CE 60/2000) per questo motivo, tenuto conto delle misure di mitigazione fornite dal proponente, indica ulteriori misure di mitigazione (raccomandazioni) da eseguirsi in fase di cantiere tra cui:

“*[...] - le acque di cantiere, comprese eventuali AMD, dovranno essere gestite in relazione al rischio di contaminazione derivante dall'uso e/o stoccaggio di materiali cementizi, malte, oli etc., limitando la generazione delle stesse all'interno del cantiere durante l'avanzamento dei lavori;*

- *nella fase di insediamento del cantiere e delle basi operative nei pressi dell'alveo o al suo interno, dovrà essere garantita la gestione in maniera controllata e confinata dei materiali di lavorazione per minimizzarne la dispersione nel sito d'intervento;*

- *valutare l'utilizzo di paratie mobili al fine di escludere dal flusso idrico attivo la presenza di detriti e terre da scavo con conseguente aumento della torbidità a valle dell'intervento effettuato a ridosso dell'alveo lungo il Fosso Vallina;*

- *dovranno essere definite le procedure e le dotazioni necessarie per la prevenzione e la corretta gestione in caso di occorrenza di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti sul suolo o nelle acque superficiali durante la fase di cantierizzazione”;*

con riferimento alle acque sotterranee, il proponente fa presente che dalle indagini geologiche condotte è emersa la presenza di una falda superficiale: livelli saturi sono stati individuati nei sondaggi, tra -3,00 m e -12,40 m dal p.d.c. nel sondaggio S1 e tra -0,60 m e -6,90 m dal p.d.c. nel sondaggio S2. Nei

piezometri installati nei fori dei sondaggi il livello della falda è stato monitorato periodicamente fino al 24.11.2023. Termini saturi sono stati individuati anche nei saggi geognostici SG5, SG6 e SG7, che hanno raggiunto tutti la profondità di 2,00 m dal p.d.c.; in particolare, nel saggio SG5, termini saturi sono stati rinvenuti a partire dalla profondità di -0,40 m dal p.d.c. (con venute d'acqua a partire da -1,60 m), nel saggio SG6 e nel saggio SG7 a partire da -0,50 m dal p.d.c. (con venute d'acqua a partire da -1,70 m).

È da considerare, come anche evidenziato dal proponente, la possibilità di una risalita dell'acqua di falda di proporzioni anche notevoli, specialmente in seguito a precipitazioni abbondanti.

Durante la fase di escavazione nell'area golenale dovranno essere attuate tutte le precauzioni necessarie affinché non si verifichino interferenze con le acque sotterranee;

terre e rocce da scavo - il progetto prevede operazioni di scavo e rinterro. Il proponente riferisce che le terre per il nuovo argine, per il ringrosso arginale e per riempimenti a completamento delle opere di sistemazione e di rimodellamento saranno recuperate prevalentemente mediante escavazioni all'interno dell'area golenale (dove sarà eseguito un intervento di scavo su una superficie di circa 2.890 mq e rimodellamento su una superficie di circa 4.150 mq), nonché da scavi conseguenti alla realizzazione delle opere di progetto (fondazioni del muro, posa in opera delle scogliere). Durante le operazioni di scavo in golena verranno accantonati i primi 30 cm di terreno vegetale e sarà prelevato il terreno di migliore qualità. Il proponente stima di raggiungere una profondità di escavazione pari a circa 0,76 m ma localmente lo scavo potrà essere spinto fino a 1,05 m dal piano campagna. Una volta ricollocati i terreni di scotico nell'area di scavo (compresi quelli del cassonetto del nuovo argine), la golena risulterà mediamente abbassata di circa 40 cm rispetto alle quote attuali, per un totale di circa 1.150 mc di terre escavate.

Il proponente dichiara che *“i movimenti terra non prevedono esuberi; infatti, tutto il materiale verrà comunque, riutilizzato in loco, anche attraverso la formazione di una coltre vegetale di terreno a ricarica finale dei nuovi argini e per favorirne l'inerbimento”*.

Per i lavori di sistemazione dell'alveo del Fosso Vallina e per la chiusura arginale sul rilevato della ex discarica non saranno utilizzati terreni provenienti dallo scavo in golena, bensì i terreni in esubero degli scavi effettuati per le fondazioni del muro e per la posa dei rivestimenti in scogliera in alveo e sulle sponde.

Il proponente riferisce che la campagna geognostica eseguita ha evidenziato che i primi 40/50 cm circa della successione dei terreni sono costituiti da terreno vegetale o da terreno di riporto, non utilizzabile per la realizzazione degli argini; questi terreni saranno accantonati e successivamente riutilizzati nello stesso luogo per ricoprire e risagomare l'area di scavo, una minima parte sarà riutilizzata per la realizzazione di una copertura di terreno vegetale sugli argini. Gli eventuali volumi in eccesso saranno gestiti nel regime dei rifiuti o riutilizzati in altro luogo; per accertare la non contaminazione delle terre di scavo sono stati prelevati 14 campioni ed effettuate le analisi chimico-fisiche (da ciascuno dei n. 7. saggi geognostici sono stati prelevati n. 2 campioni; uno caratterizzante i terreni presente tra il p.d.c. e -1,00 m di profondità e uno relativo ai terreni presenti tra -1,00 m ed il fondo dello scavo, posto a -2,00 m di profondità).

A tale proposito ARPAT rileva quanto segue:

“- tenuto conto che viene previsto il totale riutilizzo in sito delle terre di scavo (art. 185 comma 1 lettera c del D.lgs152/2006 e art. 24 del DPR120/2017): il riutilizzo nel sito è consentito all'interno del perimetro del “sito di produzione” così come definito all'art. 2 comma 1 lett. l) del DPR 120/2017 e dalle Linee guida SNPA [...];

- *il riutilizzo delle terre dovrà essere effettuato in modo tale da non produrre frane e/o cedimenti;*
- *lo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale dovrà essere gestito separatamente dagli altri stoccaggi di materiale terrigeno e dovranno essere attuati tutti gli interventi volti a preservarne le caratteristiche chimico-fisiche,*
- *[...];*

- la gestione nel regime dei rifiuti delle terre e rocce non conformi al DPR 120/2017, dovrà essere definita nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, prediligendo il recupero degli stessi, e riducendo quanto possibile la quantità smaltita in discarica”;

rifiuti - il proponente riporta che per la realizzazione delle opere in progetto non è prevista un'ingente produzione di rifiuti, in quanto la gran parte dei materiali movimentati sarà recuperata e reimpiegata nei lavori; fa presente che il materiale di scarto sarà allontanato dal cantiere, e destinato a recupero o smaltimento.

Si condivide quanto osservato da ARPAT, il quale fa presente che *“[...] tutti i rifiuti prodotti, in attesa del conferimento all'impianto di smaltimento/recupero, dovranno essere stoccati in sicurezza in contenitori a tenuta di adeguata capacità, separati per tipologie omogenee. I rifiuti dovranno essere classificati e gestiti ai sensi della parte IV del D.Lgs152/06. In coerenza alla gerarchia dei rifiuti la destinazione prioritaria*

dovrà essere a impianto di recupero. Si indica inoltre di fare riferimento alle indicazioni, per quanto pertinenti ed applicabili, contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" rev gennaio 2018";

interferenze con i siti di bonifica – nel corso dell'istruttoria è stato rilevato che nell'area dell'intervento è presente un sito in bonifica identificato nel portale SISBON con codice SI099 (discarica in post-gestione); è inoltre emerso che il rilevato in terra di progetto, in corrispondenza dell'ultimo tratto del muro previsto (confluenza F.Vallina- T.Foci), si attesta al rilevato della ex-discarica. Con riferimento alla compatibilità delle opere in progetto con la presenza del rilevato della ex-discarica, nella documentazione integrativa, il proponente riporta "Al fine di rendere compatibile la nuova opera di difesa con il rilevato ex-discarica nel punto di contatto il progetto prevede di interrompere il muro qualche metro prima del piede del rilevato e proseguire con un argine in terra fino ad attestarsi al rilevato stesso. Questo argine andrà quindi a ricoprire l'ultimo tratto di muro e, mantenendo la quota di sommità di progetto, finirà per addossarsi alla scarpata del rilevato senza alcuna forma particolare di ammorsamento, gradonatura o scavo.

Infatti, in corrispondenza del piede del rilevato dell'ex-discarica sono presenti due ordini di gabbioni aventi principalmente funzione di sostegno del piede; tali gabbioni già forniscono una sagoma a gradoni che favorirà il ricoprimento in terra e la terminazione dell'argine" e che "[...] Per la valutazione della compatibilità di questa soluzione progettuale con la natura del rilevato ex-discarica è stata effettuata anche un'analisi ed un confronto tra le tensioni tangenziali attese allo stato attuale e allo stato di progetto in prossimità di questo punto critico, [...] si ritiene che l'intervento proposto non rechi pregiudizio circa la stabilità e l'integrità del rilevato dell'ex-discarica, piuttosto apporti evidenti benefici non solo in ottica di protezione dagli allagamenti ma anche in termini di riduzione delle tensioni tangenziali interessanti il rilevato";

componente paesaggio e beni culturali - il proponente riferisce che il fondovalle fluviale ove è previsto l'intervento non mostra caratteristiche di particolare pregio; nell'area di intervento vi è la presenza dell'ex discarica e del termovalorizzatore; la zona è incassata e nascosta e non facilmente visibile dal basso. La struttura dell'inceneritore ed il rilevato della ex discarica, per la loro altezza, sono ben riconoscibili se visti da lontano, dai rilievi collinari circostanti. Le opere idrauliche in progetto, anche quelle potenzialmente più impattanti dal punto vista paesaggistico come il muro di protezione, rimangono molto nascoste, visibili soltanto dall'area golenale e dallo stabilimento di Sienaambiente. Il proponente riferisce inoltre che l'unica opera che può determinare un impatto o quanto meno un'alterazione visiva dello stato dei luoghi è rappresentata il muro di protezione. Il proponente ha previsto delle misure di mitigazione, in particolare per la parte in elevazione ed a vista del nuovo muro; è stato previsto il rivestimento in pietra, in modo che possa avere un aspetto più naturale. Inoltre, laddove non interferenti, saranno mantenute le alberature e la vegetazione in genere presenti lungo la sponda destra del Torrente Foci, per mantenere l'attuale effetto di schermo. Nell'area golenale sarà favorito il recupero ed il rinverdimento spontaneo; inoltre i paramenti degli argini (nuovi o ringrossati) saranno rinverditi con idrosemina. Nella sistemazione della confluenza tra Fosso Vallina e Torrente Foci sarà posata scogliera naturale;

con riferimento all'archeologia, il proponente ha sviluppato una specifica analisi dalla quale si rileva la presenza di alcuni siti di potenziale interesse archeologico posti a distanze variabili dall'area di intervento;

Preso atto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, nell'istanza di avvio del procedimento;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Rilevato che l'intervento in progetto finalizzato alla protezione idraulica del perimetro dell'inceneritore, non deve compromettere la stabilità e l'integrità del rilevato dell'ex-discarica né favorire la penetrazione delle acque nel rilevato suddetto;

Considerato che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto in esame è relativo ad un intervento di mitigazione del rischio idraulico nell'area industriale I Foci, nel comune di Poggibonsi, che interessa i corsi d'acqua Torrente Foci e Fosso Vallina in prossimità della loro confluenza reciproca, posta nell'area dell'impianto di termovalorizzazione di Poggibonsi;

il Torrente Foci nel tratto di intervento si caratterizza per la presenza, in destra idraulica, di un'ampia area golenale, separata dall'area industriale da un argine remoto di recente realizzazione; ma nel tratto di torrente in corrispondenza dell'area del termovalorizzatore non è presente alcun presidio di difesa dalle esondazioni del Torrente Foci, che rende pertanto il sito vulnerabile;

il progetto è finalizzato alla mitigazione del rischio da alluvione e quindi è funzionale alla salvaguardia della incolumità pubblica, dei beni e delle infrastrutture;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma ha evidenziato specifiche indicazioni per la corretta gestione ambientale della fase di cantiere;

Visto l'art. 19 commi 5 e 7 del D.Lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare l'avvio e la fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	-
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: cantiere	Fatta salva la necessaria messa in opera di tutte le misure di mitigazione per la fase di cantiere previste nella documentazione agli atti del presente procedimento, il proponente deve adottare le seguenti misure: a) <i>terre e rocce da scavo</i> : - il riutilizzo nel sito è consentito all'interno del perimetro del "sito di produzione" così come definito all'art. 2 comma 1 lett. 1) del DPR 120/2017 e dalle Linee guida SNPA (https://www.snpambiente.it/2019/09/24/linee-guida-sullapplicazione-delladisciplina-per-lutilizzo-delle-terre-e-rocce-da-scavo/); - il riutilizzo delle terre dovrà essere effettuato in modo tale da non produrre frane e/o cedi-menti; - lo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	ARPAT

		<p>dovrà essere gestito separatamente dagli altri stoccaggi di materiale terrigeno e dovranno essere attuati tutti gli interventi volti a pre-servarne le caratteristiche chimico-fisiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la gestione nel regime dei rifiuti delle terre e rocce non conformi al DPR 120/2017, dovrà essere definita nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, prediligendo il recupero degli stessi, e riducendo quanto possibile la quantità smaltita in discarica; <p><i>b) rifiuti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i rifiuti prodotti, in attesa del conferimento all'impianto di smaltimento/recupero, dovranno essere stoccati in sicurezza in contenitori a tenuta di adeguata capacità, separati per tipologie omogenee. Dovranno essere classificati e gestiti ai sensi della parte IV del D.Lgs152/06. In coerenza alla gerarchia dei rifiuti la destinazione prioritaria dovrà essere a impianto di recupero; <p><i>c) ambiente idrico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - durante la fase di escavazione nell'area golennale, dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché non si verifichino interferenze con le acque sotterranee; - le acque di cantiere, comprese eventuali AMD, dovranno essere gestite in relazione al rischio di contaminazione derivante dall'uso e/o stoccaggio di materiali cementizi, malte, oli etc., limitando la generazione delle stesse all'interno del cantiere durante l'avanzamento dei lavori; - nella fase di insediamento del cantiere e delle basi operative nei pressi dell'alveo o al suo interno, dovrà essere garantita la gestione in maniera controllata e confinata dei materiali di lavorazione per minimizzarne la dispersione nel sito d'intervento; - dovrà essere valutato l'utilizzo di paratie mobili al fine di escludere dal flusso idrico attivo la presenza di detriti e terre da scavo con conseguente aumento della torbidità a valle dell'intervento effettuato a ridosso dell'alveo lungo il fosso Vallina; - dovranno essere definite le procedure e le dotazioni necessarie per la prevenzione e la corretta gestione in caso di occorrenza di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti sul suolo o nelle acque superficiali durante la fase di cantierizzazione; <p><i>d) rumore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - prima della cantierizzazione dell'opera, dovrà essere aggiornata conformemente al DGRT n. 857/2013, la valutazione previsionale di impatto acustico per la determinazione dei livelli sonori (riferiti al più a 30 minuti) in base ai quali richiedere l'autorizzazione in deroga ai Comuni di competenza come previsto dal DPGRT n. 2/R del 08/01/2014 e smi. Inoltre, in base ai livelli sonori previsti, dovranno essere previste misure di carat- 			
--	--	---	--	--	--

		<p>tere tecnico e organizzativo-procedurale per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore (comprese le barriere acustiche mobili di cui dovrà essere verificata l'efficacia ed indicate le caratteristiche tecniche). Vista la durata del cantiere si tratta di deroga non semplificata sulla quale dovrà essere acquisito il parere della ASL competente;</p> <p>- nella richiesta di deroga dovranno essere indicati esplicitamente i livelli sonori di tutte le fasi lavorative che causeranno esuberi sui limiti sonori, l'effettiva durata dei superamenti, le macchine utilizzate con il relativo livello di potenza sonora (L_w) e relativa contemporaneità; nel caso siano già disponibili i dati di potenza acustica dei macchinari della ditta esecutrice dei lavori, la valutazione dovrà basarsi sui dati acustici delle macchine effettivamente impiegate dall'impresa; laddove utilizzate informazioni tratte da database (CTP o altra fonte) le macchine poi utilizzate dovranno avere un L_w non superiore ad esse. Qualora si verificasse una variazione nelle previsioni di cantiere (fasi lavorative, macchine, cronoprogramma, siti d'intervento), dovrà essere redatta una nuova VIAc e revisionata l'autorizzazione in deroga.</p> <p>Tutte le suddette misure devono fare parte del Piano Ambientale della Cantierizzazione (PAC) o del Manuale per la gestione ambientale del cantiere, da redigere secondo le <i>"Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"</i>, del gennaio 2018, pubblicate sul sito web di ARPAT. Per ogni aspetto trattato dalle linee guida dovrà essere sviluppato l'argomento con il dettaglio reso necessario dalle caratteristiche dell'opera. Il PAC o il Manuale:</p> <p>- deve essere inviato al Settore scrivente e ad ARPAT in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo;</p> <p>- deve essere reso obbligatorio per le imprese appaltatrici.</p>			
--	--	--	--	--	--

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

durante lo svolgimento delle attività di cantiere, effettuare lo stoccaggio di sostanze inquinanti, quali carburanti, lubrificanti e disarmanti, al di fuori delle aree ad elevata pericolosità idraulica;

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare le operazioni di recupero rispetto allo smaltimento;

l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo di cui alle linee guida SNPA 22/2019;

Ritenuto inoltre necessario raccomandare al proponente di implementare le attività previste dal progetto in esame, anche attraverso l'utilizzo di eventuali economie d'asta, con interventi a protezione della sponda del T. Foci in corrispondenza della discarica in post-gestione di Sienambiente Spa;

Dato atto che gli ulteriori interventi di cui al capoverso precedente verrebbero realizzati mediante un unico cantiere, assieme alle attività previste con l'istanza oggetto del presente procedimento;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

la realizzazione del progetto in esame non deve aggravare il rischio idraulico al contorno; a tal fine deve essere garantito il corretto ammorsamento delle opere spondali di progetto con le difese esistenti in destra del Torrente Foci;

quanto indicato dal Comune di Poggibonsi nel contributo istruttorio riportato in premessa, con riferimento agli aspetti urbanistici;

quanto indicato dal Genio Civile, nel contributo istruttorio riportato in premessa, con riferimento agli aspetti idraulici;

le pertinenti indicazioni della pianificazione di bacino del Distretto dell'Appennino Settentrionale, con riferimento al PGRA ed al PGA, come richiamate nel contributo della Autorità di bacino in premessa; la necessità che sia assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo e/o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

le misure a tutela dei beni archeologici di cui alla parte seconda del d.lgs. 42/2004 e di cui al d.lgs. 36/2023; le prescrizioni a tutela dei beni paesaggistici di cui all'elaborato 8B del PIT-PPR, con riferimento a "fiumi e torrenti" e "boschi";

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione delle opere idrauliche, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 28.10.2019;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici ambientali contaminate, la necessità di mettere in atto le misure di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle pertinenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "*Mitigazione del pericolo idraulico nell'area industriale I Foci, nel Comune di Poggibonsi – rif. Tit. 13_1_177 – ID GLP 177*", nel territorio del Comune di Poggibonsi (SI); proposto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (sede legale in viale della Toscana n.21, Comune di Firenze; C.F.: 06432250485), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALESETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E
VIABILITA' REGIONALE**Responsabile di settore Marco IERPI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10160 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 28294 - Data adozione: 22/12/2024

Oggetto: Declassificazione e dismissione di una porzione di circa 200m del vecchio tracciato in disuso della S.P. 69 "di Cellole" nel Comune di San Gimignano (SI), dalla progr. km 5+800 alla progr. km 6+000 circa

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031529

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il DPR 16.12.1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n.88/98 ed il regolamento attuativo ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale stessa, approvato con DPGR n.41/R del 2/8/2004;

Vista la nota della Provincia di Siena prot. n. 21715 del 12/12/2024 assunta al protocollo Regionale in data 13/12/2024 al num. 649813 con la quale si chiede l'emissione del Decreto Regionale di dismissione di un tratto di circa 200 mt del vecchio tracciato in disuso della S.P. 69 "di Cellole" tra le km. 5+800 e 6+000, in loc. Casalchino nel Comune di San Gimignano (SI), ai sensi dell'art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n.41/R del 02/08/2004;

Visti i documenti tecnici inviati dalla Provincia di Siena in allegato alla nota di cui sopra, costituiti da:

- Relazione Tecnica redatta dal Servizio Viabilità della Provincia di Siena, prot. n. 18863 del 28/10/2024, nella quale si afferma :
 - che la porzione di tracciato in oggetto ha perso le caratteristiche di strada pubblica ed è in pratica diventata un terreno erboso, privo di zone asfaltate e di segnaletica;
 - che la porzione da dismettere non riveste più alcuna funzione stradale di interesse pubblico e che la sua dismissione non compromette la funzionalità della rete stradale pubblica locale;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Siena n. 72 del 28/11/2024, in cui :
 - si ravvisa l'opportunità di declassificare e dismettere una porzione di circa 200 mt del vecchio tracciato in disuso della S.P. 69 "di Cellole" nel Comune di San Gimignano, dalla progr. km. 5+800 alla progr. Km. 6+000 circa che non riveste alcun interesse per l'Ente;
 - si prende atto della documentazione in atti e, in particolare, la relazione tecnica del Servizio Viabilità, prot. n. 18863/2024 del 28/10/2024, sopraccitata;
 - si evidenzia che spetta alla Regione Toscana la declassificazione e dismissione delle strade provinciali ai sensi dell'art.18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n.41R del 02.08.2004;
 - si ritiene di avviare le procedure di legge dirette alla declassificazione e successiva dismissione del tratto della S.P. 69 "di Cellole" di cui sopra;
 - si delibera avviare le procedure di legge dirette alla declassificazione e successiva dismissione di una porzione di circa 200 m del vecchio tracciato in disuso della S.P. 69 "di Cellole" nel Comune di San Gimignano, dalla progr. km. 5+800 alla progr. Km 6+000, come esplicitato in narrativa;

Vista la cartografia allegata alla relazione tecnica di cui sopra, inviata in data 17/12/2024 per posta elettronica dalla provincia di Siena in integrazione alla documentazione già trasmessa, e che viene allegata per estratto al presente decreto sotto al numero 1 ;

Visti gli art. 18 e 19 del Regolamento 41/R sopraccitato, e considerato pertanto di dover accogliere l'istanza suddetta, avanzata dall'Amministrazione Provinciale di Pistoia, precisando che resta impregiudicato e di competenza esclusiva dell'Amministrazione richiedente la decisione e gli ulteriori atti amministrativi inerenti la destinazione finale del tratto dismesso in questione ;

Visti gli atti d'Ufficio;

DECRETA

1. di dismettere, ai sensi dell' art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R del 2.08.2004, un tratto di circa 200 mt del vecchio tracciato in disuso della S.P. 69 "di Cellole" tra le km. 5+800 e 6+000, in loc. Casalchino nel Comune di San Gimignano (SI), come meglio individuato in colorazione blu nella planimetria esplicativa allegata al presente decreto sotto al numero 1, derivante dalla documentazione ricevuta dalla Provincia di Siena, e che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto stesso;
2. di dare atto che la istanza di dismissione di cui al precedente capoverso è stata richiesta dalla Amministrazione Provinciale di Siena ai sensi dell'art 18 del Regolamento Regionale sopra citato;
3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Siena, che provvederà con i successivi atti di esclusiva propria competenza a stabilire la destinazione finale del tratto in oggetto e agli eventuali aggiornamenti catastali, ove dovuti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.


Il Dirigente

Allegati n. 1

1

CARTOGRAFIA

9caba8a23256321dd21fcdb9e215246e542838b9c4e89101dd9889820aafd17b





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Direttore Aldo IANNIELLO

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 28 del 28-02-2022

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 28304 - Data adozione: 23/12/2024

Oggetto: Revisione assetto organizzativo Direzione Urbanistica e sostenibilità

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD032101

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “*Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale*” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne vengono definite le relative competenze con decorrenza 1° marzo 2021;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6891 del 28 aprile 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della legge regionale 1/2009, l’assetto organizzativo della Direzione Urbanistica con decorrenza 24 maggio 2021;

Richiamati la delibera di Giunta regionale n. 1328 del 20 novembre 2023 con la quale vengono revisionate, con decorrenza dal 1 dicembre 2023, le competenze di talune strutture di vertice tra cui quelle dell’allora Direzione Urbanistica, per la quale viene altresì modificata la denominazione in “Urbanistica e sostenibilità”, ed il decreto attuativo del Direttore generale n. 25207 del 30 novembre 2023;

Richiamato in particolare il proprio decreto n. 14891 del 26 luglio 2022, con il quale, a seguito degli interventi di riordino di cui alla delibera di Giunta regionale n.726/2022, è stato costituito il Settore *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia ed urbanistica*, per la gestione e il presidio delle competenze in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di urbanistica e rigenerazione urbana e coordinamento dei relativi programmi finanziari, ed il successivo decreto n. 23696 del 1 dicembre 2022 con il quale sono state implementate le competenze afferenti al medesimo Settore;

Richiamato infine il decreto del Direttore generale n. 10380 del 16 maggio 2023 con il quale è stato conferito ai sensi dell’art. 13 della l.r. n.1/2009 e dell’art. 6 della l.r. n. 14/2022 l’incarico di dirigente a contratto a tempo determinato e attribuita la responsabilità del Settore *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia ed urbanistica*, per la durata di 36 mesi, fatto salvo il termine massimo del 31/12/2026, con decorrenza dalla data riportata nel contratto di diritto privato successivamente stipulato;

Ritenuto di ridefinire, per sopravvenute esigenze organizzative correlate all’efficientamento del presidio delle funzioni di competenza ulteriormente acquisite, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2025, l’assetto organizzativo della Direzione Urbanistica e sostenibilità, disponendo in particolare, fermo restando l’incarico di responsabilità attribuito, interventi di modifica alla declaratoria del Settore *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia ed urbanistica*, con integrazione delle funzioni, riconducibili per omogeneità all’alveo di quelle già presidiate, relative alla gestione diretta di fondi FSC, al coordinamento delle attività nell’ambito della strategia regionale antifrode e al supporto nelle attività afferenti alle strategie urbane e alle aree interne nell’ambito del FESR 2021-2027, come meglio specificato nell’allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le revisioni del suddetto Settore disposte con il presente provvedimento comportano, in aderenza alla metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali approvata con la DGR 726 del 27 giugno 2022 e modificata con la successiva DGR n. 1365 del 27 novembre 2023, una

ridefinizione del livello di graduazione e differenziazione del medesimo da “Settore di 3° livello “ a “Settore di 2° livello”, come altresì riportato nel sopraccitato allegato A;

Dato atto dell’analisi istruttoria preliminare svolta, come previsto dalla citata DGR n. 726/2022 e dalla successiva DGR n. 1365/2023, con riguardo agli interventi di modifica del Settore *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia ed urbanistica* afferente alla Direzione Urbanistica e sostenibilità disposto con il presente provvedimento, con esiti conservati agli atti degli uffici della competente direzione in materia di organizzazione e personale;

Dato atto del parere favorevole del Direttore generale della Giunta regionale reso ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera f), della l.r.1/2009 in data 23 dicembre 2024;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con la quale il dirigente interessato ha dichiarato l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell’art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;

Visto il punto 1 del dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 585 del 4 maggio 2018 recante “Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) – Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR”;

Visto l’allegato A al decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante la revisione della declaratoria delle funzioni della struttura sopra detta;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali del personale dirigente dell’Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di ridefinire, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della l.r.1/2009, l’assetto organizzativo della Direzione Urbanistica e sostenibilità, disponendo interventi di modifica alla declaratoria del Settore *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), economia ed urbanistica*, con conseguente incremento del livello di graduazione e differenziazione da “Settore di 3° livello “a “Settore di 2° livello”, come meglio specificato e dettagliatamente riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con la quale il dirigente interessato ha dichiarato l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell’art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del

D.P.R. n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)”;

3. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dalla data 1 gennaio 2025.

Il Direttore

Allegati n. 1

A

Allegato A al decreto

ff40e5bc227f4877242ca32977718609bd24702a74737000a56ea1ef0266bfe4

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'
01-01-2025

STRUTTURE MODIFICATE

Denominazione: (06846) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), ECONOMIA E URBANISTICA

Attuale tipologia: SETTORE DI 3° LIVELLO

Nuova tipologia: SETTORE DI 2° LIVELLO

Padre: (50122) URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Attuale declaratoria: Azioni di sistema inerenti al PNRR in materia di urbanistica e rigenerazione urbana, con particolare riferimento al Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA). Attuazione della legge n.108/2021 in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Analisi, progettazione e coordinamento di programmi finanziari in materia di urbanistica della Direzione e dei Settori afferenti, coordinamento per l'attuazione e la gestione dei programmi economico - territoriali, a valere sulle risorse comunitarie, nazionali, ivi compreso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e regionali, e relative attività di monitoraggio. Azioni di coordinamento territoriale inerenti al Fondo Nazionale dell'Abitare Sostenibile, presidio delle attività previste dalle LR n.78/2020 e LR 38/2021 in tema di realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza Covid e di promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali. Monitoraggio delle misure previste dal PNRR e dal PNC in applicazione della LR n.12/2022 e coordinamento delle attività dei settori della Direzione inerenti ai controlli sulle opere pubbliche cofinanziate con risorse del bilancio regionale. Presidio del sistema delle proposte di bilancio di previsione politico e gestionale. Partecipazione ai sistemi integrati di controllo di previsione e di verifica dell'efficienza delle spese e formazione relativa reportistica. Supporto per le attività di natura contabile e finanziaria di competenza della Direzione e dei Settori afferenti; raccordo con la Direzione Programmazione e bilancio.

Nuova declaratoria: **Azioni di sistema inerenti al PNRR in materia di urbanistica e rigenerazione urbana, con particolare riferimento al Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA). Attuazione della legge n.108/2021 in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Coordinamento attività nell'ambito della strategia antifrode in attuazione delle misure del PNRR/ PNC. Analisi, progettazione e coordinamento di programmi finanziari in materia di urbanistica della Direzione e dei Settori afferenti, coordinamento per l'attuazione e la gestione dei programmi economico - territoriali, a valere sulle risorse comunitarie, nazionali, ivi compreso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e regionali, e relative attività di monitoraggio. Responsabile di azione delle linee di intervento sulla rigenerazione urbana di cui all'Accordo di coesione a valere sul FSC 2021-2027. Azioni di coordinamento territoriale inerenti al Fondo Nazionale dell'Abitare Sostenibile, presidio delle attività previste dalle LR n.78/2020 e LR 38/2021 in tema di realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza Covid e di promozione dei servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali. Monitoraggio delle misure previste dal PNRR e dal PNC in applicazione della LR n.12/2022 e coordinamento delle attività dei settori della Direzione inerenti ai controlli sulle opere pubbliche cofinanziate con risorse del bilancio regionale. Presidio del sistema delle proposte di bilancio di previsione politico e gestionale. Partecipazione ai sistemi integrati di controllo di previsione e di verifica dell'efficienza delle spese e formazione relativa reportistica. Supporto per le attività di natura contabile e finanziaria di competenza della Direzione e dei Settori afferenti; raccordo con la Direzione Programmazione e bilancio. Supporto alla Direzione nelle attività afferenti**

alle strategie urbane e alle aree interne nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027 in sinergia con il Fondo sociale europeo (FSE+). Allegato al Decreto

Missione: (08) ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: (01) URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile: (0010997) VIGNAROLI ENRICO

Data fine incarico: 04-06-2026

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 28326 - Data adozione: 23/12/2024

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità regionale relativa al progetto di modifica sostanziale dell'esistente impianto per il lavaggio a secco e rifinitura tessuti in conto terzi, ubicato in Via Campostino di Mezzana n. 17, nel Comune di Prato. Proponente: Gruppo Lafin S.r.l. - Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031980

LA DIRIGENTE

Vista la direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il d.l. n.153 del 17.10.2024, che ha modificato la parte seconda del d.lgs.152/2006;

Visto il d.m. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la l.r. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 1196 del 01/10/2019 e n.1083 del 30/9/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

- n. 1230 del 23/10/2023, “*D.lgs. 152/2006 art. 239, comma 3. Piano di gestione dell’inquinamento diffuso del comune di Prato. Presa d’atto dell’avvio del procedimento da parte della Regione Toscana, istituzione e funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento regionale come definito dalla del. SNPA 76/2016*”;

Premesso che:

il proponente Gruppo Lafin S.r.l. (sede legale: Via Campostino di Mezzana, n. 17, Prato – c.f. - p.iva 02171170976) con istanza pervenuta al protocollo regionale il 11/07/2024, con note prot. n. 392473, n. 392474, n. 392475 e n. 392476, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 della l.r. 10/2010 e dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’esistente impianto per il lavaggio a secco e rifinitura tessuti in conto terzi, ubicato in Via Campostino di Mezzana, n. 17, nel Comune di Prato, depositando la prevista documentazione;

l’impianto interessa il solo Comune di Prato;

in data 11/07/2024, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0394120) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all’art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 11/07/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47 ter della l.r. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29136 del 15/07/2024;

il proponente ha dato evidenza di aver assolto ai propri obblighi in materia di imposta di bollo;

il proponente, ai sensi dell’art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

la realizzazione del progetto di modifica in esame comporta il superamento della soglia di cui al punto 5, lettera c) dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, “*impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l’imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità*

di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno” ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 45 della l.r. 10/2010;

ai fini autorizzativi, l'attività dell'impianto - nella configurazione di progetto - ricade al punto 6.2 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

l'impianto della società Gruppo Lafin S.r.l. è attualmente autorizzato con autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciata dalla Provincia di Prato con determinazione dirigenziale n. 3892 del 21/11/2014;

in esito alla sopra citata richiesta del Settore VIA del 11/07/2024, prot. n. 0394120, sono pervenuti i contributi istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (prot. n. 0445638 del 08/08/2024);
- Publiacqua S.p.a. (prot. n. 0405799 del 18/07/2024);
- ARPAT – Dipartimento di Prato (prot. n. 0446091 del 08/08/2024);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0418558 del 26/07/2024);
- Settore regionale Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. n. 0473656 del 03/09/2024);
- Azienda USL Toscana Centro – Dip.to della Prevenzione di Prato (prot. n. 0414299 del 24/07/2024);
- G.I.D.A. S.p.a. (prot. n. 0421699 del 29/07/2024);

il Settore VIA, con nota prot. n. 0489969 del 12/09/2024, sulla base degli esiti istruttori, ha provveduto a richiedere alla Società proponente chiarimenti e integrazioni circa la documentazione presentata;

il proponente, in data 08/10/2024, con nota prot. n. 0531030, ha chiesto una motivata sospensione del termine previsto per la trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste, fino al 22/11/2024, come previsto dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006; il Settore VIA ha accolto la sospensione con nota del 09/10/2024, prot. n. 0533381;

il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento con nota del 15/10/2024, prot. n. 0533381, sulla base della quale il Settore VIA, con nota del 24/10/2024 prot. n. 0558006, ha richiesto i contributi istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale;

a seguito della sopra citata richiesta, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0587079 del 11/11/2024);
- Publiacqua S.p.a. (prot. n. 0562994 del 28/10/2024);
- ARPAT – Dipartimento di Prato (prot. n. 0593067 del 13/11/2024);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0578578 del /06/2024);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale il 11/07/2024 e dalle successive integrazioni e chiarimenti trasmessi in data 15/10/2024;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l’altro, quanto segue:

lo stabilimento del Gruppo Lafin S.r.l. è costituito da un capannone industriale di forma rettangolare, confinante con un altro edificio industriale sul lato sud-est e circondato da piazzali sugli altri tre lati; la superficie coperta e quella dei piazzali occupa complessivamente un’area pari a circa 5.400 mq;

il ciclo di lavorazione che si svolge nello stabilimento consiste nell’attività di lavanderia industriale di manufatti tessili e di rifinitura tessuti destinati prevalentemente all’abbigliamento; i principali processi che vengono svolti nello stabilimento sono i seguenti:

- purgatura in cesto: lavaggio dei tessuti in apparecchi lavacentrifughe in presenza di acqua, tensiottivi ed eventuali altri ausiliari;
- asciugatura in tumbler: asciugatura dei tessuti che sono stati sottoposti a operazioni di purgatura;
- asciugatura in largo: asciugatura dei tessuti effettuata in apparecchiature chiamate “ramose”;
- lavaggio a secco: purgatura dei tessuti con procedimento a secco, cioè senza impiego di acqua; il materiale tessile è inserito in apposite macchine a circuito chiuso dove viene sottoposto ad azione meccanica in

presenza di percloroetilene; per asciugare i tessuti tali apparecchiature utilizzano il calore fornito da scambiatori a vapore; lo stesso vapore che viene anche utilizzato per rigenerare per distillazione il percloroetilene utilizzato, separandolo dallo sporco e dai grassi lavati;

- follatura, ovvero operazione che serve per ottenere un infeltrimento controllato del tessuto;
- decatizzo/vaporizzo: operazioni effettuate in specifiche apparecchiature dove il tessuto viene trattato con vapore per conferire stabilità dimensionale;
- garzatura/cimatura: operazioni meccaniche eseguite su tessuti al fine di sollevare il pelo delle fibre (garzatura) e tagliarlo all'altezza desiderata (cimatura);
- foulard-spremitore: operazione in cui il tessuto viene fatto passare da una vasca di impregnazione dove sono contenuti ausiliari di finissaggio e successivamente da una serie di cilindri spremitori per eliminare la soluzione in eccesso;

sulla base del ciclo produttivo e della capacità delle singole macchine, la potenzialità produttiva massima di stabilimento risulta pari a circa 21,64 Mg/giorno; nella configurazione di progetto attuale la capacità produttiva è inferiore alla soglia di 10 Mg/giorno, prevista in allegato IV e allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, perché sono attive alcune limitazioni "legali" per le quali l'attività produttiva è limitata a 11 h/giorno; il progetto di modifica presentato con il presente procedimento prevede, tra l'altro, l'eliminazione di tale limitazione e la possibilità di esercire l'attività 24 h/giorno;

in aggiunta alla sopra citata variazione di tipo gestionale relativa all'aumento del tempo di funzionamento degli impianti, il progetto di modifica presentato dal proponente comprende i seguenti interventi:

il proponente prevede le seguenti modifiche:

- filtrazione pelurie:
 - prossima attivazione di n. 1 impianto di aspirazione-filtrazione-compattazione pelurie di costruzione "Tecnomeccanica Biellese tipo Filtro Autopul 2500/4500".
- reparto trattamenti in cesto:
 - dismissione di n. 1 affaldapezze, nonché prossima installazione di n. 1 srotola-pezze (id impianto 29) e di n. 1 apri-corda-allarga-pezze (id impianto 26);
 - prossima installazione di n. 1 bottale (id impianto 31) dotato di n. 2 camini;
 - prossimo smantellamento di n. 1 lava-centrifuga ad acqua (precedentemente indicata in planimetria con id impianto 9(8); nonché prossima attivazione di n. 1 follone id impianto 19(3);
- reparto rifinizione e asciugatura tessuti:
 - prossima installazione di n. 1 lucidatrice (id impianto 25), di n. 2 asciuganti in cesto (id impianti 14) e di n. 1 agugliatrice (id impianto 27);
 - sostituzione di n.1 ramosa originante n. 2 emissioni sigle B2a e B2b, con n. 1 ramosa di costruzione "Unitech" dotata di n.1 ventilatore e n.1 camino di uscita fumi (sigla B3);
 - prossima attivazione di n. 1 depuratore aria di scarico a servizio della ramosa esistente (id. macchina 1a), originante l'emissione sigla B1, in adeguamento a quanto previsto nell'Allegato 2, punto 29 – Lavorazioni Tessili, del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Toscana;
- reparto centrale termica:
 - dismissione di n. 1 impianto termico indicato precedentemente con sigla 13a, e smantellamento di relativa emissione ex sigla A1;
 - prossima installazione di n. 1 deposito condense (id impianto 15).
- ulteriori modifiche: adeguamento in relazione alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs 183/2017, nonché sulla base di quanto indicato nell'Allegato 2 al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente, per:
 - n. 1 emissione in atmosfera, sigla A2, derivante dall'impianto di combustione esistente installato in centrale termica;
 - n. 2 emissioni in atmosfera, sigla E4 (nuova denominazione F1 e F2), derivanti da aspirazione e filtrazione pelurie (addensatori "Effedue") originate da trattamenti di asciugatura tessuti in cesto;
 - n. 1 emissione in atmosfera, sigla B1, derivanti da aspirazioni a servizio delle ramosse.
- reparto lavaggio a secco:
 - prossima attivazione di n. 1 impianto per il lavaggio a secco in discontinuo di capacità nominale massima teorica dato di targa pari a circa 50 kg;

in relazione alle emissioni in atmosfera, le principali emissioni significative dello stabilimento sono le

seguenti:

- n. 1 emissione originata da impianto termico avente potenzialità pari a 2 MW, contrassegnata dalla sigla A2, caratterizzata dai seguenti inquinanti: monossido di carbonio (CO) e ossidi di azoto (NOx);
- n. 1 emissione originata da linee di asciugatura tessuti e termofissaggio in ramosa, contrassegnata dalla sigla B1, caratterizzata dai seguenti inquinanti: sostanze organiche volatili (SOV Tabella D, Classi II, III, IV e V) e alchilbenzeni; l'emissione è dotata di impianto di abbattimento;
- n. 1 emissione originata da linee di asciugatura tessuti e termofissaggio in ramosa, contrassegnata dalla sigla B3, caratterizzata dai seguenti inquinanti: sostanze organiche volatili (SOV Tabella D, Classi II, III, IV e V) e alchilbenzeni; l'impianto opera a temperature inferiori a 150°C ed è provvisto di registratore delle temperature;
- n. 1 emissione da lavaggio a secco in discontinuo; originata in particolare da aspirazione di fine ciclo che si attiva all'apertura dello sportello del macchinario, quale tutela della salute del lavoratore impegnato nello scarico del materiale tessile; l'emissione è contrassegnata dalla sigla C1 ed è dotata di impianto di abbattimento a carboni attivi; inquinante caratteristico è il 22 percloroetilene;
- n. 4 emissioni contenenti polveri tessili (pelurie), originate da vari impianti, contrassegnate dalle sigle F1, F2, F3 e F4, tutte dotate di impianti di abbattimento;

il proponente ha eseguito una valutazione dell'impatto sull'atmosfera attraverso l'impiego di modelli per la simulazione della dispersione degli inquinanti; nello studio sono stati presi in considerazione i seguenti inquinanti:

- monossido di carbonio (CO);
- ossidi di azoto (espressi come NO₂);
- particolato (espresso come PM10);
- S.O.V. della Tabella D, Classi II, III, IV e V;

lo studio è stato condotto, a titolo precauzionale, considerando tutte le emissioni pari ai valori limite espressi nel quadro riassuntivo delle emissioni e quindi sovrastimando il reale rateo emissivo;

i calcoli sono stati effettuati impiegando un reticolo aventi dimensioni pari a 25 km x 25 km, con passo di 100 m ed è stato utilizzato il modello calmet/calpuff MMS;

il proponente ha individuato n. 25 recettori;

le considerazioni finali dello studio non evidenziano criticità in relazione ai limiti della normativa (d.lgs. 155/2010) per quanto riguarda gli inquinanti ossidi di azoto, monossido di carbonio e particolato; per le sostanze organiche volatili, in assenza di specifici valori limite previsti dalla normativa nazionale, il proponente ha valutato le simulazioni con le concentrazioni individuate dal documento "*Air emissions risk assessment*" dell'agenzia ambientale governativa del Regno Unito, utilizzato frequentemente in ambito scientifico; anche in questo caso non sono state evidenziate criticità;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo, si evince quanto segue:

- *approvvigionamento idrico*: l'approvvigionamento idrico dello stabilimento avviene da un pozzo (di cui alla concessione di derivazione acque sotterranee rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto n. 5572 del 08/04/2021) per l'uso produttivo e dall'acquedotto civile per i servizi igienico-sanitari del personale; il prelievo massimo di acqua è pari a 30.000 mc/anno (la portata di prelievo massima prevista dalla concessione è pari a 2,1 l/s, mentre la portata media è pari a 0,95 l/s.);

il proponente, nella documentazione integrativa, prende atto delle considerazioni di ARPAT relative alla concentrazione di percloroetilene riscontrata nel pozzo aziendale (110 µg/l per l'anno 2023) e evidenzia che tale concentrazione, espressa in percentuale, equivale a 0,00002% in peso; secondo la normativa vigente, in particolare il Regolamento CLP (CE) 1272/2008, la soluzione non risulta classificata come pericolosa per la salute o l'ambiente; il proponente propone come azione di miglioramento da inserire nell'ambito della futura autorizzazione integrata ambientale, di prevedere il monitoraggio su base almeno annuale delle acque di falda per la ricerca di componenti organoalogenati;

il proponente prende atto altresì delle valutazioni espresse dal gestore del Servizio Idrico Integrato (Publicacqua S.p.a.) relative alla proposta di nuova perimetrazione delle aree di salvaguardia per la tutela dei pozzi ad uso idropotabile; a tal proposito il proponente specifica che tale proposta risulta ad oggi non ancora convalidata e qualora lo diventasse si renderà disponibile ad attuare le misure di sicurezza previste dall'art 94, comma 5, del d.lgs. 152/06 in relazione alle specifiche che verranno definite;

- *amd*: le acque meteoriche dilavanti (amd) dell'impianto provengono dalle coperture (circa 2.900 mq) e dal piazzale esterno (circa 2.500 mq); il deposito dei rifiuti avviene sotto copertura, per cui le amd dello stabilimento sono definite non contaminate (amdnc); il proponente evidenzia che non è presente un impianto

per la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia, che sono convogliate direttamente nella pubblica fognatura; il proponente ritiene tecnicamente non realizzabile ed economicamente non sostenibile, un recupero al ciclo produttivo delle amdn;

- *scarico idrico*: lo scarico idrico dei reflui industriali avviene nella pubblica fognatura collettata al depuratore consortile di Baciacavallo, gestito da GIDA S.p.a.; il volume di scarico autorizzato è pari a 30.000 mc/anno; nell'anno 2022 sono stati scaricati circa 21.000 mc di refluo; la realizzazione del progetto di modifica non comporta una significativa variazione quali-quantitativa del refluo, rispetto a quello derivante dalla configurazione progettuale esistente;

il refluo industriale è qualitativamente caratterizzato, principalmente, dai parametri COD, BOD₅, solidi sospesi totali e tensioattivi;

- *suolo e sottosuolo*: i depositi delle materie prime sono previsti tutti su superficie impermeabilizzata; il deposito dei rifiuti prodotti è previsto su superficie impermeabile e al riparo degli eventi atmosferici; il rifiuto codice EER 040214* (morchie derivanti dalla distillazione del percloroetilene utilizzato per il lavaggio a secco dei tessuti) è stoccato, in attesa dello smaltimento, in serbatoio metallico inserito all'interno di un bacino di contenimento;

in caso di sversamento accidentale di prodotti chimici sono presenti idonei materiali assorbenti ed è stata elaborata una specifica procedura di cui il proponente comunica gli interventi principali;

per quanto riguarda le componenti flora, vegetazione, fauna ecosistemi e paesaggio e beni culturali, il procedimento ha per oggetto un'attività esistente e non sono previste modifiche all'immobile esterno;

in relazione a rumore e vibrazioni il proponente ha trasmesso una valutazione di impatto acustico (VIAc) redatta da tecnico competente in acustica ambientale; l'impianto ed i recettori sono collocati in Classe V (aree prevalentemente industriale); dal documento si evince il rispetto dei valori limite diurni e notturni previsti per la Classe V con la condizione operativa che in periodo notturno i portoni sul lato sudovest dovranno essere tenuti chiusi; il proponente specifica altresì che il nuovo impianto di aspirazione-compattazione-filtrazione pelurie sarà ubicato in un box in cui sono già presenti altri compattatori delle pelurie;

per quanto riguarda la componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche, il proponente specifica che il deposito temporaneo dei rifiuti avviene sotto copertura e per quanto riguarda il rifiuto pericoloso derivante dalle operazioni di lavaggio a secco (morchie contenenti percloroetilene), il medesimo è stoccato in un apposito serbatoio all'interno di un bacino di contenimento;

Preso atto che il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

- con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la Scheda d'ambito n. 6 – Firenze – Prato - Pistoia e l'area risulta interessata da vincolo paesaggistico costituito dalla fascia di terreno di 300 m di larghezza da ogni lato dell'autostrada Firenze – mare (A11); trattasi comunque di impianto esistente per il quale non sono previste modifiche esterne;

- con riferimento alla pianificazione comunale del Comune di Prato, in particolare al Piano Operativo, si evince che l'area del sito è ubicata in un'area prevalentemente industriale e ricade all'interno di Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) e precisamente all'UTOE 7 e in Zona Territoriale Omogenea di tipo D. Queste unità rappresentano *“porzioni di territorio dove trovano determinazione le quantità insediative e infrastrutturali sopportabili dalla città, assieme alle indicazioni delle azioni di tutela, recupero, riqualificazione e trasformazione che occorre attivare”*

- in relazione al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prato, l'impianto è ubicato in Classe V (area prevalentemente industriale);

- con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR) dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, l'area di intervento è classificata a pericolosità da alluvione bassa “P1”, corrispondente ad un'area interessata da allagamenti per Tempo di Ritorno “TR” maggiore di 200 anni;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

il Dipartimento ARPAT di Prato, nel primo contributo del 08/08/2024, dopo aver descritto gli aspetti principali del progetto, ha evidenziato alcuni elementi, relativi a emissioni in atmosfera, scarichi idrici e impatto acustico, che necessitavano di documentazione integrativa e di chiarimento;

nel contributo conclusivo del 13/11/2024, dopo aver esaminato la documentazione integrativa, il dipartimento non esprime alcuna condizione ostativa alla non assoggettabilità a VIA del progetto e specifica alcune indicazioni per la successiva fase autorizzativa, di seguito sinteticamente riportate:

- dovrà essere previsto il monitoraggio del pozzo aziendale all'interno del Piano di Indagine che dovrà essere presentato ai fini del rilascio di AIA, per il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29sexies, comma 6 bis, del D.lgs. 152/06; tale monitoraggio dovrà essere previsto anche nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC);
- il dipartimento raccomanda di eseguire le indicazioni che il tecnico competente in acustica ambientale ha evidenziato nella VIAc, ovvero i portoni sul lato sudovest dovranno essere tenuti chiusi in periodo notturno e collocare il nuovo impianto di aspirazione-compattazione-filtrazione pelurie in un box in cui sono già presenti gli altri compattatori delle pelurie;

il Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel contributo del 03/09/2024 ha evidenziato alcuni aspetti da approfondire ai fini della istanza di AIA:

- deve essere illustrato il calcolo effettuato per definire la capacità nominale dell'impianto;
- deve essere presentato un quadro riassuntivo delle emissioni prima e dopo la modifica;
- deve essere presentata una planimetria degli scarichi (con le linee di adduzione degli scarichi alla rete interna e quindi alla fognatura) prima e dopo la modifica.

Il Settore rileva altresì che lo scarico industriale dell'impianto risulta subito a monte del bypass di testa dell'impianto di depurazione di Baciacavallo; tale by-pass è definito critico e pertanto, anche in applicazione dell'art. 15 dell'Allegato A della d.g.r. 927 del 31/07/2023, l'istanza di rilascio dell'AIA dovrà contenere una procedura di interruzione dello scarico in caso di emergenza meteo;

l'Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 11/11/2024 evidenzia che l'impianto risulta esterno alle "zone di rispetto", attualmente delimitate con il criterio geometrico dei 200 m di raggio dal punto di captazione, definito dal comma 4 dell'art.94 del d.lgs 152/2006; tuttavia, come previsto dalla d.g.r. 872/2020, che ha definito i nuovi criteri da adottare per la perimetrazione delle "zone di rispetto", il Gestore del S.I.I. Publiacqua S.p.A. ha proposto una nuova perimetrazione delle captazioni da acque profonde (mediante pozzi) della falda di Prato, attualmente ancora in fase di verifica, che comprende l'area sede dell'impianto in questione; utilizzando i nuovi criteri di delimitazione l'impianto ricadrebbe in tali zone di rispetto e pertanto assoggettabile agli obblighi dettati dal comma 5 dell'art.94 del d.lgs 152/2006 che, per gli insediamenti o le attività preesistenti, prevede, ove possibile, l'adozione di misure per il loro allontanamento e, in ogni caso, la loro messa in sicurezza;

Publiacqua S.p.a., nei contributi del 18/07/2024 e del 28/10/2024, dopo aver esaminato il progetto, non rileva motivi ostativi per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui aziendali. In relazione alle aree di salvaguardia il gestore del S.I.I. evidenzia che è in corso il processo di ridefinizione dei perimetri delle aree di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 comma 7 del d.lgs. 152/2006, del d.p.g.r. 43/R/2018 e della d.g.r. 872 del 13/07/2020 e comunica che *"se la proposta di perimetrazione risultasse convalidata, la captazione della ditta interferirebbe con essa, pertanto risulterebbe necessario, ai sensi del comma 5 dell'art. 94 del D.lgs. 152/06, prescrivere alla ditta l'allontanamento o la messa in sicurezza"*;

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale, nel proprio contributo del 26/07/2024, confermato dal contributo del 05/11/2024, dopo aver esaminato il progetto presentato, comunica che non sussistono interferenze con il reticolo idrografico di cui alla l.r. 79/2012 e che gli interventi proposti non comportano inoltre variante agli strumenti urbanistici vigenti;

l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, nel contributo del 06/08/2024, dopo aver esaminato il progetto e in relazione alla pianificazione di propria competenza comunica che l'intervento in oggetto non riguarda materie di propria competenza;

il dipartimento della prevenzione di Prato dell'Azienda USL Toscana centro, nel proprio contributo del 24/07/2024, dopo aver preso visione della documentazione progettuale, rileva, tra l'altro, che la realizzazione dei sistemi di captazione previsti dovrà essere comunque conforme ai criteri di progetto e d'installazione indicati dalla Norma Tecnica ACGIH Industrial Ventilation o norma tecnica equipollente e che dovranno essere rispettate tutte le misure preventive e protettive previste dal Titolo IX "sostanze pericolose" capi I e II del D.Lgs. 81/2008 e smi.;

- GIDA S.p.a., in qualità di gestore dell'impianto di depurazione IDL di Baciacavallo, nel contributo del 29/07/2024, esprime posizione favorevole al rilascio, nella successiva fase autorizzativa, dell'autorizzazione allo scarico del proponente, con il rispetto delle prescrizioni seguenti:

- la portata massima dello scarico è pari a 30.000 mc/anno all'IDL di Baciacavallo;
- rispettare i valori limite di emissione in pubblica fognatura emanati da G.I.D.A. con delibera del C.d.A. del 18.04.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- rispettare le norme che regolano la materia contenute nel "Regolamento del servizio di depurazione delle acque reflue del comprensorio tessile di Prato";
- produrre a G.I.D.A. S.p.A. una copia aggiornata dell'attestato di partecipazione al Progetto Acqua qualora la ditta effettui le seguenti modifiche e/o variazioni: quantità di reflui scaricate, ragione sociale, partita I.V.A., C.F., titolare/Legale Rappresentante, ubicazione/indirizzo dell'insediamento produttivo;
- allo scopo di valutare al meglio la qualità dei reflui industriali che recapitano agli impianti di depurazione, la ditta dovrà effettuare, almeno con cadenza annuale, l'analisi sulle acque di scarico dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale (N-NH4), azoto nitroso (N-NO2), azoto nitrico (N-NO3), azoto totale (N-Ntot), tensioattivi anionici (MBAS), tensioattivi non ionici (BIAS), cromo VI, rame (Cu), zinco (Zn), cloro (Cl), cloruri, oli e grassi, idrocarburi totali;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

per quanto riguarda la componente atmosfera, le emissioni dello stabilimento sono quelle tipiche del settore tessile, originate dagli impianti termici per il riscaldamento dell'acqua di processo e dalle varie apparecchiature utilizzate per il finissaggio dei tessuti; il proponente ha eseguito una valutazione dell'impatto sull'atmosfera attraverso l'impiego di modelli per la simulazione della dispersione degli inquinanti al fine di stimarne le concentrazioni in aria ambiente; dalla simulazione effettuata non sono emersi superamenti dei valori limite previsti dalla normativa per la qualità dell'aria.

Nel successivo procedimento di rilascio dell'AIA verrà verificato l'adeguamento alle BAT-AEL di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022, con la quale sono state stabilite le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), relative alle emissioni industriali, per l'industria tessile; le BAT Conclusions prevedono valori limite pari o più severi rispetto a quelli fissati dalla normativa nazionale e regionale, per cui l'impatto sarà pari o inferiore a quello valutato nel presente procedimento;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo si specifica quanto segue:

- approvvigionamento idrico – suolo e sottosuolo: l'impianto è dotato di un pozzo per il prelievo idrico, la cui concessione prevede un prelievo massimo pari a 30.000 mc/anno;

le acque meteoriche provengono dal dilavamento delle coperture e del piazzale esterno e sono del tipo "non contaminate"; non è prevista alcuna forma di recupero e vengono scaricate in pubblica fognatura;

l'azienda non è allacciata all'acquedotto industriale: il proponente evidenzia che la realizzazione del progetto di modifica, che comporterà l'incremento della capacità produttiva, non determinerà incrementi reali del fabbisogno idrico e quindi l'impianto continuerà ad utilizzare il pozzo esistente senza modificare la concessione vigente; si chiede che ai fini del rilascio dell'AIA il proponente approfondisca la possibilità di allaccio all'acquedotto industriale per utilizzare nel processo produttivo l'acqua di recupero, tenuto conto che in azienda non vengono svolti processi tintoriali, ma esclusivamente attività di lavaggio/purgatura;

in relazione alla presenza di percloroetilene rilevata nelle acque del pozzo aziendale da ARPAT, durante i prelievi eseguiti per lo studio dell'inquinamento diffuso della falda pratese da percloroetilene (PCE), il proponente propone di prevedere il monitoraggio su base almeno annuale delle acque di falda per la ricerca di componenti organoalogenati; tale monitoraggio dovrà essere effettuato sia ai fini della presentazione del Piano di Indagine per il rilascio dell'AIA, sia periodicamente previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC);

il proponente, nella documentazione complessivamente trasmessa, ha descritto le mitigazioni presenti nello stabilimento a difesa della componente suolo e sottosuolo e della falda sotterranea, tra le quali si evidenzia che tutte le attività sono svolte su superficie pavimentata impermeabile, in particolare il deposito delle materie prime e lo stoccaggio dei rifiuti (il rifiuto pericoloso contenente percloroetilene è stoccato in serbatoio dotato di vasca di contenimento); in caso di sversamento accidentale sono presenti materiali assorbenti ed è stata elaborata una specifica procedura;

lo scarico idrico dei reflui industriali, pari ad un volume massimo di 30.000 mc/anno, avviene nella pubblica fognatura collettata al depuratore consortile di Baciacavallo, gestito da GIDA S.p.a.; tenuto conto che lo scarico dell'impianto viene introdotto a monte del bypass di testa del depuratore, che è ritenuto critico, nella documentazione da presentare ai fini del rilascio dell'AIA il proponente, anche in applicazione dell'art. 15 dell'Allegato A della d.g.r. 927 del 31/07/2023, dovrà presentare una procedura di interruzione dello scarico in caso di allerta meteo;

per quanto riguarda le componenti flora, vegetazione, fauna ecosistemi e paesaggio e beni culturali, lo scrivente Settore VIA prende atto che il procedimento ha per oggetto un'attività esistente e non sono previste modifiche all'immobile esterno;

per quanto riguarda rumore e vibrazioni lo scrivente Settore VIA prende atto della valutazione di impatto acustico (VIAc) redatta da tecnico competente in acustica ambientale; dal documento si evince il rispetto dei valori limite diurni e notturni previsti per la Classe V con la condizione operativa che in periodo notturno i portoni sul lato sudovest dovranno essere tenuti chiusi; il proponente specifica altresì che il nuovo impianto di aspirazione-compattazione-filtrazione pelurie sarà ubicato in un box in cui sono già presenti altri compattatori delle pelurie;

per quanto riguarda la componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche, lo scrivente Settore VIA prende atto che il deposito temporaneo dei rifiuti avviene sotto copertura;

per quanto riguarda la salute pubblica, la competente autorità sanitaria non ha manifestato motivi ostativi a non sottoporre a VIA il progetto presentato;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'esercizio dell'impianto determinerà alcuni impatti negativi, per i quali sono previste misure di mitigazione;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto di modifica in esame, relativo all'esistente impianto per il trattamento tessuti in conto terzi, ubicata in Via Campostino di Mezzana, n. 17, nel Comune di Prato;

l'istruttoria ha altresì evidenziato alcune indicazioni che dovranno essere seguite dal proponente al fine della presentazione dell'istanza di rilascio dell'AIA;

Visto l'art.19 commi 5 e 7 del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto di modifica, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto di modifica in esame e l'installazione nel suo complesso allo stato modificato alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

Ritenuto tuttavia necessario ricordare quanto segue, ai fini del procedimento di rilascio dell'AIA:

- approfondire la possibilità di allacciarsi all'acquedotto industriale per utilizzare nel processo produttivo l'acqua di recupero, tenuto conto che in azienda non vengono svolti processi tintoriali, ma esclusivamente attività di lavaggio/purgatura;
- all'interno del Piano di indagine per il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 29sexies, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, prevedere il monitoraggio dei solventi organoalogenati del pozzo aziendale; tale monitoraggio dovrà essere previsto anche nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC);
- tenuto conto che lo scarico dell'impianto viene introdotto a monte del bypass di testa del depuratore di GIDA Spa, che è da ritenersi critico dal punto di vista idraulico, il proponente, anche in applicazione dell'art. 15 dell'allegato A della d.g.r. 927 del 31/07/2023, dovrà presentare una procedura di interruzione dello scarico in caso di allerta meteo e di criticità idrologica;
- tenere conto della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l'industria tessile;
- quanto indicato da G.I.D.A. S.p.a., nel contributo in premessa al presente atto, in relazione allo scarico idrico dell'installazione;
- quanto indicato da ARPAT, nel contributo in premessa, in merito al rumore;
- quanto indicato dal Settore Autorizzazioni integrate ambientali, con riferimento alla documentazione necessaria ai fini AIA;

Ritenuto inoltre necessario ricordare al proponente quanto segue:

quanto indicato da Autorità idrica Toscana e da Publiacqua Spa, nei contributi istruttori in premessa, con riferimento all'art.94 del d.lgs.152/2006;

quanto indicato dalla USL, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza degli addetti;

nei documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, tenere conto – tra l'altro – della elevata concentrazione di percloro-etilene presente nelle acque da pozzo utilizzate nel ciclo produttivo;

in ogni momento delle attività della installazione, la messa in atto delle procedure previste nella documentazione presentata ai fini del presente procedimento per il contenimento di eventuali sversamenti di prodotti chimici;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione dei nuovi interventi previsti e la gestione dell'installazione in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica sostanziale dell'esistente impianto per il lavaggio a secco e rifinitura tessuti in conto terzi, ubicato in Via Campostino di Mezzana, n. 17, nel Comune di Prato, proposto da Gruppo Lafin S.r.l. (sede legale: Via Campostino di Mezzana, n. 17, Prato – c.f. - p.iva 02171170976), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di stabilire che i nuovi interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta

di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Gruppo Lafin S.r.l.;

5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/12/2024 (punto N 68)

Decisione N 68 del 23/12/2024

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Giancarlo CAPPELLI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

PR FESR 2021-2027 - Azioni 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2 e 2.2.3 Proroga scadenza per la presentazione delle domande a valere sui bandi per la selezione di progetti per l'efficientamento energetico e la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile rivolti alle imprese

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/06/2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Vista la Decisione di esecuzione della CE (2022) 4787 final del 15/07/2022, che approva l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea per l'impiego dei fondi strutturali europei e relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, il quale è stato poi firmato e adottato il 19/07/2022;

Visto il Programma Regionale (PR) "*PR Toscana FESR 2021-2027*" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita*" per la Regione Toscana in Italia CCI 2021IT16RFPR017, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) n. 7144 final del 3/10/2022;

Vista la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 1173 del 17/10/2022 "*Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 7144 del 03/10/2022 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Regione Toscana in Italia.*";

Vista la DGR n. 1238 del 23/10/2023 "*Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 6979 del 12/10/2023 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7144 che approva il programma "PR Toscana FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia*";

Vista la DGR n. 329 del 25/03/2024 "*Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della versione n.3 del programma "PR Toscana FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia*";

Richiamata la Priorità 2 (Transizione ecologica, resilienza e biodiversità) – Obiettivo Specifico (OS) 2.2 (Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)) ed in particolare le Azioni previste all'interno del Programma PR FESR 2021-2027 di seguito riportate:

- 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA"
- 2.1.3 "Efficientamento energetico delle imprese"
- 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA"
- 2.2.3 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese"

Vista la legge regionale (l.r.) n.1 del 07/01/2015 *“Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”* ed in particolare l’art. 12 comma 1 che prevede l’approvazione di documenti attuativi necessari alla gestione operativa dei fondi;

Vista la DGR n. 962 del 05/08/2024 *“PR FESR 2021-2027 – Azione 2.2.3 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese” e Azione 2.2.2 “Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA” - Approvazione elementi essenziali del bando per la selezione di progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese.”*;

Visto il decreto dirigenziale n. 22236 del 30/09/2024 con cui è stato approvato il bando per la selezione di progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per le imprese e per le RSA private al fine di dare attuazione alle suddette Azioni 2.2.3 e 2.2.2 che stabilisce il termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 16.00 del 07/01/2025;

Vista la DGR n. 963 del 05/08/2024 *“PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.3 “Efficientamento energetico delle imprese” Approvazione elementi essenziali del bando per la selezione di progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi”*;

Visto il decreto dirigenziale n. 22237 del 30/09/2024 *“PR FESR 2021- 2027 Azione 2.1.3 Progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi – bando”* con cui è stato approvato il bando per la selezione di progetti di efficientamento energetico dei processi produttivi per le imprese al fine di dare attuazione alla suddetta Azione 2.1.3 che stabilisce il termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 16.00 del 07/01/2025;

Vista la DGR n. 964 del 05/08/2024 *“PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.3 “Efficientamento energetico delle imprese” e Azione 2.1.2 “Efficientamento energetico nelle RSA”- Approvazione elementi essenziali del bando per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese”*

Visto il decreto dirigenziale n. 24201 del 25/10/2024 *“PR FESR 2021-2027 Azioni 2.1.3 e 2.1.2 Progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese-bando”* con cui è stato approvato il bando per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese e per le RSA private al fine di dare attuazione alla suddetta Azione 2.1.3 e 2.1.2 che stabilisce il termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 16.00 del 14/02/2025;

Viste le numerose richieste di proroga pervenute all’Ufficio regionale competente da parte dei soggetti interessati con le quali è stata segnalata l’opportunità di avere maggior tempo per l’elaborazione dei documenti tecnici propedeutici alla compilazione delle domande vista la complessità relativa alla progettazione degli interventi ammissibili del bando;

Vista in particolare la nota pervenuta all’Ufficio regionale competente in data 2 dicembre 2024 da parte di CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana e Confindustria Toscana con oggetto *“PR FESR 2021-2027 bandi azione 2.2.3 produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese e azione 2.1.3 efficientamento energetico delle imprese – processi produttivi – richiesta proroga”* con la quale sono state segnalate le difficoltà a rispettare la scadenza per presentare le relative candidature;

Considerato che è necessario rispettare le tempistiche e i target di spesa previsti dal PR FESR 2021-2027 al fine di non incorrere nella regola del disimpegno automatico di cui al Capo IV del Regolamento (UE) 2021/1060;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di poter consentire la più ampia partecipazione, di dare mandato al Settore regionale Autorizzazione e Fondi Comunitari in materia di energia di adottare i conseguenti atti amministrativi per la proroga della scadenza per la presentazione delle domande a valere sui bandi di cui alle Azioni 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2 e 2.2.3 del PR FESR 2021-2027 fissando il nuovo termine alle ore 16.00 del 14/03/2025;

Vista la Decisione di Giunta n. 4 del 22/07/2024 *“Cronoprogramma 2024 - 2026 dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sulle risorse europee”*;

Considerato che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 19/12/2024;

A voti unanimi

DECIDE

di dare mandato al Settore regionale Autorizzazione e Fondi Comunitari in materia di energia di adottare i conseguenti atti amministrativi per la proroga della scadenza per la presentazione delle domande a valere sui bandi di cui alle Azioni 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2 e 2.2.3 del PR FESR 2021-2027 fissando il nuovo termine alle ore 16.00 del 14/03/2025.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
GIANCARLO CAPPELLI

IL DIRETTORE
ANDREA RAFANELLI

Autorità Idrica Toscana

AVVISO EX ART. 34 LR65/2014 DI APPROVAZIONE PROGETTO CON VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI PECCIOLI. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA "NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE PECCIOLI E COLLETTAMENTO FOGNARIO DI IMPIANTI MINORI"

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTROLLO INTERVENTI

Visto l'art.158bis del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art.22 della LR 69/2011;

Visto l'art.34 della LR 65/2014;

ACCERTATO CHE

- l'avviso per variante allo strumento urbanistico del Comune di Peccioli mediante approvazione progetto, è stato pubblicato sul B.U.R.T. numero n. 40, Parte Seconda del 2/10/2024;
- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO CHE

- con Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 147 del 20/12/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica "NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE PECCIOLI E COLLETTAMENTO FOGNARIO DI IMPIANTI MINORI" in comune di Peccioli con contestuale variante urbanistica ex art. 34 LR 65/2014;
- la variante diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;
- Il Decreto è consultabile sul sito dell'Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line all'indirizzo
<http://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

La Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi
Angela Bani

Autorità Idrica Toscana

AVVISO EX ART. 34 LR65/2014 DI APPROVAZIONE PROGETTO CON VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI CAPALBIO. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA "RETE FOGNARIA I STRALCIO E DEPURATORE DI CAPALBIO SCALO"

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTROLLO INTERVENTI

Visto l'art.158bis del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art.22 della LR 69/2011;

Visto l'art.34 della LR 65/2014;

ACCERTATO CHE

- l'avviso per variante allo strumento urbanistico del Comune di Capalbio mediante approvazione progetto, è stato pubblicato sul B.U.R.T. numero n. 36, Parte Seconda del 04/09/2024;
- nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

RENDE NOTO CHE

- con Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 148 del 23/12/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica "RETE FOGNARIA I STRALCIO E DEPURATORE DI CAPALBIO SCALO" in comune di Capalbio con contestuale variante urbanistica ex art. 34 LR 65/2014;
- la variante diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;
- Il Decreto è consultabile sul sito dell'Autorità Idrica Toscana, nella sezione Albo pretorio On Line all'indirizzo
<http://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

La Responsabile dell'Ufficio Controllo interventi
Angela Bani

SEZIONE II



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA

Variante n°6 al R.U. del Comune di Massa, finalizzata all'introduzione della funzione di commercio all'ingrosso nell'ambito d'intervento ACO.2.01-Ex Dalmine. Ricorso alla Conferenza paritetica interistituzionale, di cui all'art 47 della L.R. 65/2014.

La Dirigente del Settore 2 Edilizia Scolastica e Patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 5, della L.R. n° 65/2014,

AVVISA

che con D.P.P. n°112/2024 la Provincia ha richiesto la pronuncia della Conferenza paritetica interistituzionale - art. 47 L.R. 65/2014 - rispetto ai contenuti della Variante n.6 al R.U. del Comune di Massa approvata con D.C.C. n°151 del 28/10/24 che presentano possibili profili di incompatibilità o contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale vigente e possibili profili di contrasto con le disposizioni legislative regionale sul governo del territorio, così come rilevati nella stessa deliberazione.

La richiesta di adire alla Conferenza paritetica è stata comunicata al Comune di Massa con nota prot. 21645 del 19.12.2024.



La Dirigente
Marina Rossella Tongiani

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI PISA

VAM 2024

QUADRO DI INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Pisa – Anno di riferimento 2023 Anno di applicazione 2024**REGIONI AGRARIE- VALORI MEDI PER ETTARO**

TIPO DI COLTURA	N. 1	N.2	N.3	N. 4	N. 5	N. 6
Seminativo	9.892	7.227	6.570	9.892	7.702	14.201
Seminativo per colture intensive	17.415	13.546	12.006	17.415	14.028	18.600
Seminativo irriguo	14.455	11.389	10.367	14.455	11.645	17.523
Seminativo irriguo per colture intensive	16.865	16.536	16.061	18.142	16.061	26.649
Seminativo arborato	10.768	8.432	7.885	10.790	8.686	15.003
Seminativo arborato per colture intensive	15.660	12.849	12.046	15.733	12.448	21.683
Seminativo arborato irriguo	14.455	12.448	12.046	13.652	12.448	20.881
Seminativo arborato irriguo per colture intensive	20.736	17.266	17.923	20.079	18.727	31.321
Orto	21.721	18.086	18.774	21.032	19.616	32.825
Orto irriguo	25.106	25.265	25.106	26.137	25.106	38.294
Vigneto	23.594	17.630	16.395	18.589	16.864	18.600
Vigneto in zone a D.O.C.	37.889	35.013	/	/	37.001	37.001
Frutteto	19.094	17.774	15.340	22.070	17.774	26.041
Uliveto	15.015	13.643	13.643	22.602	13.810	16.412
Prato	6.570	4.162	4.162	4.563	4.162	6.426
Pascolo	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
Pascolo arborato	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
Pascolo cespugliato	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
Incolto produttivo (1)	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
Castagneto da frutto	2.883	2.883	4.162	2.957	/	2.957
Canneto	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
Bosco alto fusto	6.170	4.563	4.563	4.563	4.563	6.278
Bosco ceduo	1.861	1.861	1.861	2.079	1.861	2.079
Bosco misto	2.664	2.664	2.664	3.467	2.664	3.467
Pineta litoranea da frutto	/	/	/	/	/	19.421
Pioppeto	15.073	/	/	/	/	16.412
Parco o giardino	33.074	31.392	31.392	33.074	33.074	44.170
Vivai di piante madri di viti	27.011	/	/	/	/	27.353
Colture ornamentali e floreali	44.973	/	/	/	/	48.515
Vivai per alberi da frutto	37.418	/	/	/	/	44.025

Note: 1) Terreno non idoneo alla coltivazione che, senza l'intervento dell'uomo, dia un prodotto valutabile anche minimo. Non classificabili incolti produttivi i terreni non coltivati per evidente abbandono o temporanea diversa destinazione.

PROVINCIA DI PISA

REGIONE AGRARIA N. 1 Comuni di Capannoli, Casciana Terme, Crespina, Faglia, Lari, Lorenzana, Montopoli in Val D'Arno, Palaia, Peccioli, San Miniato, Terricciola

REGIONE AGRARIA N. 2 Comuni di Chianni, Laiatico, Montecatini Val di Cecina, Monte verdi Marittimo, Santa Luce, Orciano

REGIONE AGRARIA N. 3 Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance, Volterra

REGIONE AGRARIA N. 4 Comuni di Buti, Calci, Vicopisano

REGIONE AGRARIA N. 5 Comuni di Casale Marittimo, Castellina marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella

REGIONE AGRARIA N. 6 Comuni di Bientina, Calcinai, Cascina, Castelfranco di Sotto, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano terme, Santa Croce Sull'Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano

COMUNE AREZZO**SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO****Classificazione: D 06 - 2012000039****Arezzo, 10.12.2024****DECRETO REP. n. 1421/2024**

DECRETO DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001 DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA UTILIZZATA SENZA TITOLO PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO. IMMOBILE OCCORSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA A. CURINA IN LOCALITÀ SAN LAZZARO. CUP B14D24001940004

Il Direttore

OMISSIS

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate;

ART.1

E' disposta a favore del Comune di Arezzo, l'acquisizione ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., del bene occorso per la realizzazione della Scuola "A. Curina" in loc. San Lazzaro, così come identificato catastalmente nel prospetto allegato 1 B al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, di proprietà dei soggetti anagraficamente identificati nell'allegato 1A (non pubblicabile).

ART. 2

Il pagamento dell'indennizzo determinato dall'Amministrazione Comunale, indicato nel prospetto allegato 1 B al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, è stato effettuato con l'emissione dei mandati di pagamento nn. 15738, 15739, 15740, 15741, 15742 del 4.12.2024 in favore dei proprietari sopra ricordati. Si da' atto pertanto che il passaggio di proprietà dell'area COMUNE DI AREZZO indicata nell'all. 1 al patrimonio indisponibile del comune di Arezzo si è perfezionato in data 4.12.2024 a seguito dell'emissione dei mandati di pagamento citati.

Art. 3

Il presente decreto sarà notificato agli interessati a mezzo del messo comunale, non dovrà essere reso esecutivo così come previsto dall'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto il bene di cui trattasi risulta già nella piena ed incondizionata disponibilità dell'Amministrazione Comunale in conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica a partire dal 9.4.1972, giorno in cui l'area fu occupata, come risulta dal verbale prot. 2069 del 9.4.1972 redatto dal tecnico comunale incaricato.

Art.4

Il presente Decreto, esente da bollo, a norma dell'art.22 all. B del D.P.R. n.642 del 26/10/1972, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e, per estratto, sul B.U.R.T., sarà inoltre registrato, trascritto e volturato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo. Sarà data comunicazione alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale.

Art.5

Ai sensi dell'art.25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'acquisizione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene acquisito, salvo quelli compatibili con i fini cui l'acquisizione è preordinata.

Art.6

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione/pubblicazione all'Albo. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni.

IL DIRETTORE

Dr. Ing. Paolo Frescucci

all.1 A (omissis), 1 B

ALLEGATO 1 B
 DECRETO DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001. REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA A. CURINA IN LOCALITA' SAN LAZZARO
 AREA DA ACQUISIRE

Cognome	Nome	data nascita	titolo	C.F. AREZZO A (VALDARNO) FOGLIO 123 p.IIa	AREA ACQUISITA MQ.	INDENNIZZO EX ART. 42 BIS TOTALE (EURO)
MORINI	LORENZO	25/05/1968	PROPRIETA' 1/6	1179 SUB 2	6838	814.783,89
MORINI	BEATRICE	03/02/1964	PROPRIETA' 1/6			
MORINI	CARLOTTA	26/09/1982	PROPRIETA' 1/9			
MORINI	CESARE	23/02/1961	PROPRIETA' 2/9			
MORINI	GIUSEPPE	28/04/1931	PROPRIETA' 1/3			

DETERMINAZIONE INDENNIZZO	
indennizzo determinato ai sensi dell'art. 42 bis d.p.r. 327/2001 comma 2; valore venale del bene	€ 219.224,36
indennizzo pregiudizio non patrimoniale 10% a forfait art. 42 bis comma 1 (base di calcolo: valore venale)	€ 21.922,44
risarcimento occupazione 5% annuo - DAL 6.04.1972 ALL'AGOSTO 2024 art. 42 bis d.p.r. 327/2001 comma 3 (base di calcolo: valore venale)	€ 573.637,09
totale	€ 814.783,89

Avviso di deposito in libera visione al pubblico della **deliberazione C.C. n. 122 del 19/12/2024**, avente ad oggetto: **RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI DEL PIANO OPERATIVO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R.T. 65/2014 E SS.MM.II.**

IL DIRIGENTE
AREA 5 - GOVERNO DEL TERRITORIO

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65, in particolare l'art. 21;

RENDE NOTO

che con **deliberazione C.C. n. 122 del 19/12/2024**, è stata disposta la rettifica degli errori materiali del Piano Operativo ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 65/2014.

La deliberazione C.C. n. 122 del 19/12/2024, unitamente ai relativi allegati, è consultabile e scaricabile sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it> in *Amministrazione Trasparente - Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico*.

Bagno a Ripoli, 2 gennaio 2025

IL DIRIGENTE
AREA 5 GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Antonino Gandolfo)

Avviso di deposito in libera visione al pubblico della **deliberazione C.C. n. 121 del 19/12/2024**, avente ad oggetto: **AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R.T. 65/2014 E SS.MM.II.**

IL DIRIGENTE

AREA 5 - GOVERNO DEL TERRITORIO

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65, in particolare l'art. 21;

RENDE NOTO

che con **deliberazione C.C. n. 121 del 19/12/2024** è stato disposto l'aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n. 65/2014.

La deliberazione C.C. n. 121 del 19/12/2024, unitamente ai relativi allegati, è consultabile e scaricabile sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it> in *Amministrazione Trasparente - Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico*.

Bagno a Ripoli, 2 gennaio 2025

IL DIRIGENTE
AREA 5 GOVERNO DEL TERRITORIO
(*Arch. Antonino Gandolfo*)



COMUNE DI CALENZANO

Città Metropolitana di Firenze

**VARIANTE AI SENSI ART 112 L.R. 65/2014 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DEL
COMPARTO 2C, IN VIA LARGA E VIA DON MINZONI- APPROVAZIONE**

IL RESPONSABILE

DELL'AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Vista la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;

Visti gli artt. 107 e segg. della Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Calenzano n. 124 del 26/11//2024, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata, ai sensi dell'art. 112 della Legge Regionale 65/2014, la **“Variante ai sensi art. 112 L.R. 65/2314 al Piano Urbanistico Attuativo del comparto 2C, in via Larga e via Don Minzoni”**;

- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 111 della L.R.T. n. 65/2014 è stata inviata la suddetta Deliberazione di C.C. e gli elaborati contenuti alla Città Metropolitana di Firenze;

- lo strumento attuativo pertanto acquista efficacia, ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014, con la pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.;

CIO' PREMESSO

RENDE NOTA

- la pubblicazione della Variante in oggetto, che acquista efficacia con la pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.;

- il provvedimento di approvazione e tutti gli elaborati costituenti la Variante sono consultabili presso l'Area Pianificazione Urbanistica, posta al secondo piano del nuovo Palazzo Comunale, in piazza Gramsci 11 a Calenzano, nell'orario di apertura al pubblico;

- tutta la suddetta documentazione è inoltre resa disponibile per la consultazione attraverso la

pubblicazione sul sito internet del Comune all'indirizzo:

http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/schede/ufficio_relazioni_con_il_pubblico/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente

(percorso: Pianificazione e governo del territorio/procedimenti urbanistici in corso)

Il Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica

Arch. Maurizio Bresci



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

Piazza G. Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO)
PEC: comune.carmignano@postacert.toscana.it

Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, SUAP

Tel. Edilizia e Urbanistica 0558750268 - 0558750219

Tel. Ufficio SUAP 0558750263

E-mail: urbanistica@comune.carmignano.po.it

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

OGGETTO: Realizzazione di nuova infrastruttura per telecomunicazioni da realizzarsi nel Comune di Carmignano in via G. Leopardi- avvio del procedimento di variante urbanistica automatica previsto dall'art. 1 della Legge Regionale n. 12/2022 "Disposizioni di semplificazione per l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Il Responsabile del Settore 7 del Comune di Carmignano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L.R. 12/2022.

AVVISA

- che con determinazione numero 66 del 18/12/2024 è stata adottata la conclusione della conferenza di servizi relativa all'oggetto, e, conformemente all'esito della conferenza, di prendere atto dei pareri ottenuti per il progetto denominato "Realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Carmignano, via G. Leopardi n. 33" costituito dagli elaborati depositati, per la consultazione, presso il Settore 7 del Comune di Carmignano (Edilizia, Urbanistica, SUAP) in Piazza Matteotti n. 1 a Carmignano (PO), disponendo l'osservanza delle prescrizioni vincolanti indicate dalle amministrazioni invitate alla conferenza, riportate nei pareri integralmente riportati e di subordinare la formazione del titolo edilizio idoneo all'avvio dei cantieri delle opere, alla avvenuta efficacia della variante urbanistica di cui alla L.R. 12/22, art. 1.

- di avviare il procedimento di variante urbanistica automatica previsto dall'art. 1 della Legge Regionale n. 12/2022 "Disposizioni di semplificazione per l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" mediante la convocazione di conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) della indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto e la pubblicazione sul sito dei soggetti istituzionali coinvolti;

- che la predetta comunicazione con i relativi allegati viene trasmessa, tramite posta elettronica alla Provincia di ed alla Regione Toscana, e agli enti coinvolti nel procedimento.

- che la documentazione allegata, e resa accessibile in via telematica sul sito web del Comune di Carmignano agli indirizzi di seguito riportati:

[https://www.comune.carmignano.po.it/pagina191299_variante-per-realizzazione-palo-telefonia-loc-omeana.html](https://www.comune.carmignano.po.it/pagina191299_variante-per-realizzazione-palo-telefonia-locale-loc-omeana.html)

- che dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, e per i successivi 15 (quindici) giorni, chiunque può presentare osservazioni alla variante urbanistica, facendole pervenire al Comune di Carmignano all'Ufficio Protocollo Generale in Piazza Matteotti n. 1 a Carmignano



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

Piazza G. Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO)
PEC: comune.carmignano@postacert.toscana.it

Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, SUAP

Tel. Edilizia e Urbanistica 0558750268 - 0558750219

Tel. Ufficio SUAP 0558750263

E-mail: urbanistica@comune.carmignano.po.it

(PO) oppure tramite PEC al seguente indirizzo : comune.carmignano@postacert.toscana.it riportanti la dicitura: "Settore 7 (urbanistica, edilizia, SUAP) - Realizzazione di nuova infrastruttura per telecomunicazioni da realizzarsi nel Comune di Carmignano in via G. Leopardi-avvio del procedimento di variante urbanistica automatica previsto dall'art. 1 della Legge Regionale n. 12/2022 "Disposizioni di semplificazione per l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Carmignano, 19 dicembre 2024

Il Responsabile del Settore 7
Arch. Maurizio Silveti

Documento firmato digitalmente ai sensi
della normativa vigente

**COMUNE DI CARRARA**

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**SETTORE 6 GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

COMUNE DI CARRARA (MASSA CARRARA)

AVVISO

“Variante al Piano Operativo Comunale: Riprogettazione interventi Lotto XIII-Torrente Carrione (limitatamente ai tratti compresi tra le sezioni n.72-74 e n.88-89, ex n.36-43, in SX idraulica) Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord. Adozione di variante al Piano Operativo Comunale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 327/2001 “Testo Unico degli Espropri” e dell’Art.34 della L.R.T. 65/2014 “Norme per il Governo del Territorio”

Il Dirigente del Settore 6 Governo del Territorio:

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 28/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la variante semplificata al Piano Operativo di cui in oggetto ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 327/2001 “Testo Unico degli Espropri” e dell’Art.34 della L.R.T. 65/2014

Dato atto:

- che:in data 05/11/2024 con nota Prot. Gen.le n. 91593 la deliberazione n. 83 del 28/10/2024 è stata trasmessa ai sensi dell’art 34 comma 1 della L.R.T. 65/2014 alla Provincia di Massa Carrara e alla Regione Toscana;
- che ai sensi dell’art 34 comma 1 della L.R.T. 65/2014, tutti gli atti relativi sono stati resi accessibili sul sito del Comune per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 13/11/2024,
- che nel termine dei 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURT non sono pervenute osservazioni,

Visto l’art. 34 comma 1 della L.R.T. 65/2014

Rende Noto

Che nel termine di trenta (30) giorni successivi alla pubblicazione dell’anzidetto avviso sul BURT non sono pervenute osservazioni;

Che conseguentemente la variante di cui all’oggetto diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;

Il Dirigente

Ing. Luca Amadei

COMUNE DI CARRARA

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7 AMBIENTE E MARMO
RENDE NOTO**

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 6432 DEL 17/12/2024, conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 D. lgs 152/06 e art 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza ex art. 73 quater L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché del suo impatto potenziale sui fattori ambientali e socio-economici ai sensi dell'art. 19 del DLgs 152/06 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e s.m.i., valutata la documentazione agli atti del Settore, la Richiesta di permesso di ricerca Mappale 146/P - 147/P Foglio 27 N.C.T. Comune di Carrara – PABE Scheda 15 – Bacino di Torano – Carrara – Società C.M.M. Srl;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti amministrativi – ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

(Provincia di Livorno)

OGGETTO: Approvazione del Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola, ai sensi dell'art. 111 e 119 della L.R. n. 65/2014 e contestuale approvazione del Rapporto Ambientale Vas ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10/2010.

Avviso di deposito e pubblicazione.

**LA RESPONSABILE DELL'AREA 4 GOVERNO DEL TERRITORIO E
SVILUPPO ECONOMICO**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 111 e 119 della L.R. n. 65/2014 il Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola e contestualmente è stato approvato il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10/2010;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 65/2014;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 10/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 111 comma 3 della L.R. n. 65/2014, che copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2024 e dei relativi allegati è depositata nella sede comunale presso l'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico.

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 10/2010, copia del rapporto ambientale e della sintesi non tecniche approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2024 sono depositati nella sede comunale presso l'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico.

Ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. n. 65/2014, il Piano Aziendale con Valenza di Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola, è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Gli elaborati costituenti il Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente posto in zona agricola sono disponibili per la consultazione sul sito Web del Comune di Castagneto Carducci nella sezione Governo del Territorio - Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio in Zona Agricola e presso gli Uffici dell'Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Economico, in via del Fosso n. 8 a Donoratico.

La Responsabile dell'Area 4

Governo del Territorio e Sviluppo Economico

Arch. Valeri Viola

Comune di Castelfiorentino



COMUNE DI CASTELFIORENTINO
(Città Metropolitana di Firenze)

ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA CON CONTESTUALE VARIANTE AL R.U. RELATIVO ALL'INSEDIAMENTO IURP2 UTOE 7 - SAN MARTINO ALLE FONTI PRESENTATO DA CASTELLO 23 S.R.L. E PERTICI INDUSTRIES S.P.A. - ART. 252 TER DELLA L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Visti gli atti d'Ufficio;

Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 20/12/2024 è stato adottato il Piano di Recupero con contestuale Variante agli strumenti di pianificazione comunali di cui all'oggetto;
- Che la suddetta Deliberazione, corredata di tutti gli elaborati, sarà depositata presso l'Ufficio Urbanistica e sul sito istituzionale del Comune di Castelfiorentino al seguente link:

<https://comune.castelfiorentino.fi.it/adozione-del-piano-di-recupero-di-iniziativa-privata-con-contestuale-variante-al-ru-relativo>

per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro e non oltre tale termine, chiunque potrà prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune; dette osservazioni scritte dovranno essere indirizzate al Comune di Castelfiorentino – Servizio Gestione del Territorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEL TERRITORIO
Roberto Marconi

Pagina 1 di 1



SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO SPORTELLO PER IL CITTADINO E L'IMPRESA
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Castelfiorentino C.F. e P.I. 00441780483
Piazza del Popolo, 1 - 50051, Castelfiorentino (FI) - tel. 0571.6861 fax 0571.629355
www.comune.castelfiorentino.fi.it
PEC: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Grosseto)

VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008, CONVERTITO CON LEGGE N. 133 DEL 06/08/2008 E DELLA LRT 8/2012. “ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO” – CONTRODEDUZIONI A CONTRIBUTI ED OSSERVAZIONI PERVENUTI - APPROVAZIONE – EFFICACIA PREVISIONI “P.A.V.I. (TRIENNIO 2024 – 2026) – DELIBERAZIONE C.C. N. 60 DEL 30/09/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, EDILIZIA, PATRIMONIO, RIGENERAZIONE URBANA, LL.PP. E AMBIENTE

Vista la Del. C.C. n. 60 del 30/09/2024 di adozione della Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (triennio 2024-2026) – seconda variazione alle delibere C.C. n° 91 del 18/12/2023 e n°21 del 15/05/2024 con effetto di variante urbanistica;

Dato atto che l’avviso di adozione della suddetta variante al R.U. è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 41 del 09/10/2024;

Considerato che gli atti relativi alla suddetta delibera C.C. n. 60 del 30/09/2024 sono stati depositati a libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nel B.U.R.T., presso l’Ufficio Pianificazione di questo Comune, nonché sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo <http://comune.castiglionedellapescaia.gr.it>;

Viste le osservazioni pervenute entro i termini di pubblicazione e le relative controdeduzioni;

RENDE NOTO

che con Del. C.C. n. 74 del 28/11/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, sono state controdedotte le osservazioni pervenute ed è stata approvata la VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008, CONVERTITO CON LEGGE N. 133 DEL 06/08/2008 E DELLA LRT 8/2012. “ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO” che l’entrata in vigore della suddetta Variante al Regolamento Urbanistico, decorrente dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, rende efficaci le previsioni del “P.A.V.I. (triennio 2024 – 2026) – Deliberazione C.C. n. 60 del 30/09/2024;

che il provvedimento approvato ed i relativi allegati sono depositati presso gli uffici comunali e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia.

Il Dirigente
Fabio Menchetti

COMUNE DI LICCIANA NARDI**Provincia di Massa-Carrara****“PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO A EDIFICIO UBICATO IN VIA CROCE 16 LOC. MONTI, NEL COMUNE DI LICCIANA NARDI (MS) PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA” _PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI - EFFICACIA****IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3****“SETTORE 3 – GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO”**

Vista la legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n.65 ed in particolare l'art.111;

Visti gli atti d'Ufficio;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.36 del 26 settembre 2024, ha adottato il piano di recupero di iniziativa privata riguardante l'edificio ubicato in Via Croce 16 Loc. Monti, nel Comune di Licciana Nardi;

- che l'Arch. Francesco Pedrelli in qualità di Responsabile del Settore 3 “Governo e Gestione del Territorio” del Comune di Licciana Nardi svolge il ruolo di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.18 della Legge regionale n.65 del 10.11.2014, nella procedura del Piano di recupero di iniziativa privata in argomento;

- che la suddetta deliberazione, corredata di tutti gli allegati, è stata depositata presso l'albo pretorio, e presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Licciana Nardi, nonché sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo <https://licciananardi.halleyweb.it/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/2/atto/GTVRJekE9az0-H>;

- che il comune di Licciana Nardi (MS) ha adempiuto a quanto previsto dal punto 3 dell'art.111 della l.r. 65/2014 che recita “*dopo l'adozione da parte del Comune, il piano attuativo è stato trasmesso alla Provincia o alla città metropolitana, è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni*”

- che la pubblicazione sul B.U.R.T dell'avviso “**ADOZIONE DEL PIANO DIRECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO A EDIFICIO UBICATO IN VIA CROCE 16 LOC. MONTI NEL COMUNE DI LICCIANA NARDI (MS) PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA**” è avvenuta in data 20/11/2024 sul B.U.R.T n. 47 del 20/11/2024;

- che nei 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso sopra indicato, chiunque poteva prendere visione della documentazione e presentare le osservazioni che ritenesse opportune;

- che il periodo di 30 giorni consecutivi per la presentazione delle osservazioni decorreva dalla data del 20.11.2024 (compreso) e terminava nella data del 19.12.2024 (compreso);

- che la trasmissione della documentazione alla Provincia di Massa Carrara è avvenuta tramite nspec prot. n. 10363 del 08/11/2024;

- che la documentazione è stata inoltre trasmessa anche alla Regione Toscana;

- che nei 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 20/11/2024 al 19/12/2024 compresi non sono pervenute osservazioni relative ai contenuti del Piano di Recupero in oggetto.

Pertanto, visto quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 della Legge Regionale n.65 del 10.11.2014

AVVISA

che il Piano di Recupero di Iniziativa Privato in oggetto risulta efficace dalla data di pubblicazione del Presente avviso sul bollettino Ufficiale della Regione Toscana

Il Responsabile del Settore 3
Governo e Gestione del Territorio
Arch. Francesco Pedrelli

COMUNE DI LICCIANA NARDI

Provincia di Massa-Carrara

“PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AD EDIFICIO UBICATO IN VIA CA MORNELLO LOC. MONTI, NEL COMUNE DI LICCIANA NARDI (MS)” _PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI OSSERVAZIONI - EFFICACIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

“SETTORE 3 – GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO”

Vista la legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n.65 ed in particolare l'art.111;

Visti gli atti d'Ufficio;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.37 del 26 settembre 2024, ha adottato il piano di recupero di iniziativa privata riguardante l'edificio ubicato in Via Ca Mornello, Monti, Comune di Licciana Nardi (MS);
- che l'Arch. Francesco Pedrelli in qualità di Responsabile del Settore 3 “Governo e Gestione del Territorio” del Comune di Licciana Nardi svolge il ruolo di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.18 della Legge regionale n.65 del 10.11.2014, nella procedura del Piano di recupero di iniziativa privata in argomento;
- che la suddetta deliberazione, corredata di tutti gli allegati, è stata depositata presso l'albo pretorio e presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Licciana Nardi, nonché sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo <https://www.comune.licciana.nardi.ms/https://www.halleyweb.com/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/7/atto/GTVRJekU9RTO-H;>
- che il comune di Licciana Nardi (MS) ha adempiuto a quanto previsto dal punto 3 dell'art.111 della l.r. 65/2014 che recita “*dopo l'adozione da parte del Comune, il piano attuativo è stato trasmesso alla Provincia o alla città metropolitana, è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT ed è reso accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni*”
- che la pubblicazione sul B.U.R.T dell'avviso “**ADOZIONE DEL PIANO DIRECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AD EDIFICIO UBICATO IN VIA CA MORNELLO LOC. MONTI NEL COMUNE DI LICCIANA NARDI (MS)**” è avvenuta in data 20/11/2024 sul B.U.R.T n.47 del 20/11/2024;
- che nei 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul Burt dell'avviso sopra indicato, chiunque poteva prendere visione della documentazione e presentare le osservazioni che ritenesse opportune;
- che il periodo di 30 giorni consecutivi per la presentazione delle osservazioni decorreva dalla data del 20.11.2024 (compreso) e terminava nella data del 19.12.2024 (compreso);
- che la trasmissione della documentazione alla Provincia di Massa Carrara è avvenuta tramite ns pec prot. n. 10358 del 08/11/2024;
- che la documentazione è stata inoltre trasmessa anche alla Regione Toscana;
- che nei 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 20/11/2024 al 19/12/2024 compresi non sono pervenute osservazioni relative ai contenuti del Piano di Recupero in oggetto.

Pertanto, visto quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 della Legge Regionale n.65 del 10.11.2014

AVVISA

che il Piano di Recupero di Iniziativa Privato in oggetto risulta efficace dalla data di pubblicazione del Presente avviso sul bollettino Ufficiale della Regione Toscana

Il Responsabile del Settore 3
Governare e Gestione del Territorio
Arch. Francesco Pedrelli



COMUNE DI LUCCA (Provincia di Lucca)

AVVISO

Delibera di C.C. n.132 del 10/12/2024

VARIANTE GENERALE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE AI SENSI DELLA L.R.T. 89/1998 E S.M.I E DEL REGOLAMENTO REGIONALE APPROVATO CON D.P.G.R.T N° 2/R DEL 2014 – DEFINITIVA APPROVAZIONE – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DIPARTIMENTALE 7 – AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della L.R. 1 dicembre 1998 n. 89 e s.m.i.

AVVISA

che con deliberazione di C.C. n° 132 del 10/12/2024 è stata approvata ai sensi art.5 della L.R.89/1998 e s.m.i. la Variante Generale al Piano di Classificazione Acustica Comunale, adottato con deliberazione C.C. n. 88 del 05/09/2024;

che ai sensi dell'art. 5, comma 5 lett.b) della L.R.89/1998 e s.m.i. la Variante Generale al Piano di Classificazione Acustica Comunale acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.

Lucca, 20 dicembre 2024

Il Dirigente
Arch. Michele Nucci

COMUNE DI MASSA

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PER VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI OPERA PUBBLICA E RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI VARIANTE AUTOMATICA AI SENSI DELLA LRT N. 12/2022 INERENTE ALLA VARIANTE AL PROGETTO PNRR – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1. SOSTITUZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CAT E RIQUALIFICAZIONE OO.UU.AREE LIMITROFE. CUPC61B21003330001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, ASSETTO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della LR n. 12/2022

RENDE NOTO

che in data 6 febbraio 2025, alle ore 10.00, in modalità videoconferenza, viene indetta la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 per l'approvazione della " *Variante al progetto PNRR - M5C2I2.3.1 - Missione 5 - Componente 2 - investimento/subinvestimento 2.1. - Sostituzione edilizia edificio ex CAT e riqualificazione oo.uu. aree limitrofe - CUPC61B21003330001*",

che la variante è pubblicata sul sito web del Comune di Massa nella sezione "*amministrazione trasparente*" al seguente link: <http://trasparenza.comune.massa.ms.it/node/27810>;

che copia della variante, su cui dovrà esprimersi la Conferenza, è depositato presso il Servizio Pianificazione Territoriale di questo Comune, sito in via Porta Fabbrica, 1 - Massa (MS);

che i soggetti interessati potranno presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso;

che le osservazioni pervenute saranno portate all'attenzione della Conferenza di servizi, nell'ambito della quale i soggetti competenti si esprimeranno motivatamente.

che l'approvazione della variante al progetto di opera pubblica costituirà variante al regolamento urbanistico.

che la variante assumerà efficacia a seguito della deliberazione da parte del Consiglio Comunale con la quale verrà preso atto della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabrizio Boni

COMUNE DI MONTIGNOSO

(Provincia di Massa-Carrara)

Adozione di varianti puntuali al Piano Operativo con adeguamento del Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

Responsabile Area 5 – Pianificazione e Governo del Territorio, Patrimonio e Ambiente

SERVIZIO URBANISTICA

Viste le disposizioni di cui agli artt. 17-19 della l.r. 65/2014;

RENDE NOTO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2024 sono state adottate le varianti puntuali al Piano Operativo con adeguamento del Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 65/2014.

La deliberazione ed i relativi allegati resteranno depositati nella sede comunale presso l'Ufficio Urbanistica e saranno resi accessibili sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "*Garante dell'informazione e partecipazione - Urbanistica*", per il periodo di giorni 60 (sessanta) consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

AVVISA

Chiunque potrà prendere libera visione del progetto e presentare le osservazioni che ritenga opportuno, entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di pubblicazione suddetta, da trasmettere in formato digitale all'indirizzo di posta certificata del Comune (protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it) oppure da consegnare in formato cartaceo all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il Responsabile di Area 5

Ing. Fabrizio Pezzica

COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EX ART. 252 TER DELLA L.R. N. 65/2014 PER LA DIVERSA CONFIGURAZIONE DEI COMPARTI 10 E 12 DI TIPO D1B DELL'UTOE PONTEDERA – GELLO E CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DI VINCOLI INFRASTRUTTURALI. VERIFICA DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 65/2014

Avviso di pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visti gli artt. 19 e 252 ter della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

AVVISA

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28 novembre 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014, la variante al Regolamento Urbanistico per la diversa configurazione dei comparti n. 10 e 12 di tipo D1b dell'UTOE 1B9 Pontedera-Gello e conseguente eliminazione di vincoli infrastrutturali;
- che la deliberazione consiliare e i relativi allegati tecnici sono stati trasmessi in copia in data 10 dicembre 2024 alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa, all'Unione Valdera e al Comune di Calcinaia, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 65/2014;
- che la Variante al Regolamento Urbanistico diventerà efficace decorsi trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.);
- Che tutta la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune di Pontedera (<https://www.comune.pontedera.pi.it>) nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio al seguente [indirizzo](#).

Il Responsabile del Procedimento
Marco SALVINI

COMUNE DI PORCARI

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO A RUGHI IN VARIANTE AL R.U. MEDIANTE SUAP AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. N. 65/2014 E DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 - DITTA COFIL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO**PREMESSO CHE**

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Assetto e Tutela del Territorio-SUAP n. 644 del 21/10/2024 è stata approvata la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona con esito positivo e relativa all'approvazione del progetto in variante al R.U. mediante SUAP, secondo il procedimento dell'art. 35 della L.R. n. 65/2014 e dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, inerente il Permesso di Costruire per l'ampliamento di insediamento produttivo esistente con realizzazione di nuova viabilità interna e sistemazioni esterne (parcheggio e area stoccaggio merci) a Rughi nel Comune di Porcari, richiesta dalla ditta COFIL s.r.l.;
- l'avviso di conclusione della conferenza dei servizi è stato pubblicato sul BURT in data 30 ottobre 2024, n. 44, e la documentazione è stata resa consultabile sul sito istituzionale dell'ente per 30 giorni consecutivi;
- entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso non sono pervenute osservazioni.

RENDE NOTO CHE

Il Permesso di costruire per il progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo in variante al Regolamento Urbanistico è stato approvato definitivamente dal Consiglio Comunale in data 18/12/2024, con deliberazione n. 96, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. ed è soggetto alle disposizioni e prescrizioni contenute in tale delibera.

Il Responsabile del Servizio
arch. Elisa Soggiu

**COMUNE DI SAN VINCENZO**

Provincia di Livorno

Tel. 0565 707111 - Fax 0565 707299

Sito Web: www.comune.sanvincenzo.li.itPosta Certificata: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

Bandiera Lilla



Bandiera Verde



Bandiera Blu

Comune di San Vincenzo

(Provincia di Livorno)

Avviso di pubblicazione dell'atto di approvazione della Delibera Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2024 relativa al Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)" - Implementazione cartografica e normativa del quadro conoscitivo del Piano Operativo ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014

Il Responsabile del Settore Assetto del Territorio

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2024, con la quale si approva, ai sensi dell'art. 21 della LRT 65/2014, il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)" - Implementazione cartografica e normativa del quadro conoscitivo del Piano Operativo;

Vista la L.R.T. n. 65 del 10 novembre 2014 ed in particolare l'art. 21;

Dato atto che la deliberazione di aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Operativo è stata trasmessa con nota PEC prot. n. 35069 del 23/12/2024 ai soggetti competenti ai sensi dell'art. 21 della LRT 65/2014

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 78 del 18/12/2024 è stato aggiornato il Piano Operativo con il **Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA), tramite implementazione cartografica e normativa del quadro conoscitivo ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014**

Si fa presente che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Serena Fossi, Responsabile del Settore Assetto del Territorio che può essere contattato telefonicamente al n. 0565-707235 o tramite posta elettronica alla mail: s.fossi@comune.sanvincenzo.li.it.

Si presente che il Garante dell'Informazione e della Partecipazione è la Dott.ssa Irene Nardi, che può essere contattata telefonicamente tramite posta elettronica alla mail: i.nardi@comune.sanvincenzo.li.it

La delibera con i relativi allegati depositati, in forma digitale, presso di questo Ente sono visionabili sul sito internet del comune di San Vincenzo con il seguente link

<https://onlinesanvincenzo.jenteccloud.net/jattivebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2024/78>

e, previo appuntamento, presso il Settore Assetto del Territorio del Comune di San Vincenzo (0565- 707235) .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE

arch. Serena Fossi)

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

(Provincia di Arezzo)

DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE n.70 del 28.11.2024
ADOZIONE VARIANTE AL R.U. EX. ART. 34 L.R.T. 65/2014 MEDIANTE APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A
SERVIZIO DEL CIMITERO DI PERSIGNANO – MALVA - FINANZIATO FSC 21/27 REGIONE
TOSCANA - D.D.R.T. N.13252 DEL 27.06.2022 - APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO AI SENSI DEL D.P.R. 327/2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;
Vista la L.R. n.10/2010 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 28.11.2024 è stata adottata la variante n. 32 al Regolamento Urbanistico vigente comportante variante puntuale alla destinazioni d'uso di un'area per la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio del cimitero di Persignano – Malva finanziato FSC 21/27 Regione Toscana - D.D.R.T. n.13252 del 27.06.2022, variante ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014.

Che gli elaborati allegati alla suddetta Delibera rimarranno depositati nella sede del Comune, presso gli Uffici del Servizio Edilizia – Ambiente – Urbanistica a libera visione del pubblico, per una durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Da tale data gli elaborati saranno inoltre resi accessibili mediante pubblicazione on-line sul sito Urbanistica del Comune di Terranuova Bracciolini al seguente link:
<https://cloud.ldpgis.it/terranuovabracciolini/>

Che entro e non oltre tale termine di deposito gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni all'Ufficio Protocollo del Comune, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L.R. n.65 del 10.11.2014; le osservazioni potranno essere inviate anche a mezzo PEC all'indirizzo:
protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it.

Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo come previsto dalla L.R. n.65/2014.

Il Responsabile del Procedimento**Arch. Marco Novedrats**

Marco
Novedrats
20.12.2024
11:22:16
GMT+02:00



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**